



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

EX DECRETO LEGISLATIVO DELL'8 GIUGNO 2001 N. 231
Testo deliberato dal Consiglio di Amministrazione di
Cargolux Italia S.p.A. del [07.11.2025]

PARTE SPECIALE

INDICE

1 - PARTE 1 - REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

- 1.1. FINALITÀ CON RIFERIMENTO A TUTTE LE FATTISPECIE DI REATO DESCRITTE ALLE PARTI 1-10 DELLA PARTE SPECIALE – PAG. 7
- 1.2. LE FATTISPECIE DI REATO CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE RICHIAMATE DAL D.LGS. 231/2001 – PAG. 8
- 1.3. NOZIONE DI PUBBLICO UFFICIALE, DI INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO E DI P.A. – PAG. 18
- 1.4. LE ATTIVITÀ SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS. 231/2001 – PAG. 20
- 1.5. IL SISTEMA DEI CONTROLLI – PAG. 26
 - 1.5.1. STANDARD DI CONTROLLO GENERALI – PAG. 26
 - 1.5.2. STANDARD DI CONTROLLO SPECIFICI – PAG. 30

2 - PARTE 2 - DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA

- 2.1. LE FATTISPECIE DI DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA RICHIAMATE DAL D.LGS. 231/2001 – PAG. 65
- 2.2. LE ATTIVITÀ SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS. 231/2001 – PAG. 68
- 2.3. IL SISTEMA DEI CONTROLLI – PAG. 69
 - 2.3.1. STANDARD DI CONTROLLO GENERALI – PAG. 69
 - 2.3.2. STANDARD DI CONTROLLO SPECIFICI – PAG. 69

3 - PARTE 3 - REATI SOCIETARI

- 3.1. LE FATTISPECIE DI REATI SOCIETARI RICHIAMATE DAL D.LGS. 231/2001 – PAG. 73
- 3.2. LE ATTIVITÀ SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS. 231/2001 – PAG.84
- 3.3. IL SISTEMA DEI CONTROLLI – PAG.87
 - 3.3.1. STANDARD DI CONTROLLO GENERALI – PAG. 87
 - 3.3.2. STANDARD DI CONTROLLO SPECIFICI – PAG. 87

4 - PARTE 4 - DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO. REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA

- 4.1. LE FATTISPECIE DI DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO RICHIAMATE DAL D.LGS. 231/2001 – PAG. 97
- 4.2. LE ATTIVITÀ SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS. 231/2001 – PAG. 102
- 4.3. IL SISTEMA DEI CONTROLLI – PAG. 107
 - 4.3.1. STANDARD DI CONTROLLO GENERALI – PAG. 107
 - 4.3.2. STANDARD DI CONTROLLO SPECIFICI – PAG. 107

5 - PARTE 5 - DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

- 5.1. LE FATTISPECIE DI DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE RICHIAMATE DAL D.LGS. 231/2001 – PAG. 128
- 5.2. LE ATTIVITÀ SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS. 231/2001 – PAG. 131
- 5.3. IL SISTEMA DEI CONTROLLI – PAG. 133
 - 5.3.1. STANDARD DI CONTROLLO GENERALI – PAG. 133
 - 5.3.2. STANDARD DI CONTROLLO SPECIFICI – PAG. 133

6 - PARTE 6 - REATI TRANSNAZIONALI. DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA. INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

- 6.1. LE FATTISPECIE DI REATO RICHIAMATE DAL D.LGS. 231/2001 IN MATERIA DI REATI TRASNAZIONALI E DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA – PAG. 140
- 6.2. LE ATTIVITÀ SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS. 231/2001 – PAG. 149
- 6.3. IL SISTEMA DEI CONTROLLI – PAG. 155
 - 6.3.1. STANDARD DI CONTROLLO GENERALI – PAG. 155
 - 6.3.2. STANDARD DI CONTROLLO SPECIFICI – PAG. 155

7 - PARTE 7 - DELITTI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

- 7.1. LE FATTISPECIE DI REATO DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO RICHIAMATE DAL D.LGS. 231/2001 – PAG. 169
- 7.2. LE ATTIVITÀ SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS. 231/2001 – PAG. 171
- 7.3. IL SISTEMA DEI CONTROLLI – PAG. 174
 - 7.3.1. STANDARD DI CONTROLLO GENERALI – PAG. 174
 - 7.3.2. STANDARD DI CONTROLLO SPECIFICI – PAG. 174

8 - PARTE 8 - DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI

- 8.1. LE FATTISPECIE DI REATO RICHIAMATE DAL D.LGS. 231/2001 IN MATERIA DI DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI – PAG. 185
- 8.2. LE ATTIVITÀ SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS. 231/2001 – PAG. 193
- 8.3. IL SISTEMA DEI CONTROLLI – PAG. 194
 - 8.3.1. STANDARD DI CONTROLLO GENERALI – PAG. 194
 - 8.3.2. STANDARD DI CONTROLLO SPECIFICI – PAG. 195

9 - PARTE 9 - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO

- 9.1. LE FATTISPECIE DI DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO RICHIAMATE DAL D.LGS. 231/2001 – PAG. 201
- 9.2. LE ATTIVITÀ SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS. 231/2001 – PAG. 208
- 9.3. IL SISTEMA DEI CONTROLLI – PAG. 209
 - 9.3.1. STANDARD DI CONTROLLO GENERALI – PAG. 209
 - 9.3.2. STANDARD DI CONTROLLO SPECIFICI – PAG. 210

10 - PARTE 10 - DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

- 10.1. LE FATTISPECIE DI REATO IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AUTORE RICHIAMATE DAL D.LGS. 231/2001 – PAG. 215
- 10.2. LE ATTIVITÀ SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS. 231/2001 – PAG. 218
- 10.3. IL SISTEMA DEI CONTROLLI – PAG. 219
 - 10.3.1. STANDARD DI CONTROLLO GENERALI – PAG. 219
 - 10.3.2. STANDARD DI CONTROLLO SPECIFICI – PAG. 219

oooOooo

1 - PARTE 1 - REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1.1 FINALITA' CON RIFERIMENTO A TUTTE LE FATTISPECIE DI REATO DESCRITTE ALLE PARTI 1-10 DELLA PARTE SPECIALE

La Parte Speciale relativa ai reati descritti alle Parti 1-10 ha la finalità di definire linee, regole e principi di comportamento che tutti i Destinatari del Modello dovranno seguire al fine di prevenire, nell'ambito delle specifiche Attività Sensibili svolte nella Società, la commissione dei reati previsti dal Decreto e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

Nello specifico, la Parte Speciale del Modello ha lo scopo di indicare le modalità che i responsabili aziendali sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello e di fornire all'Organismo di Vigilanza ed alle altre funzioni di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo e verifica.

In linea generale, tutti i responsabili aziendali dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:

- Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex. D.lgs. 231/01
- Codice Etico
- Procedure e disposizioni aziendali e del Gruppo Cargolux International Airlines S.A.
- Procure e deleghe

- Ordini di servizio e Comunicazioni Organizzative
- Ogni altro documento che regoli attività rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto.

E' inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di Legge.

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del d.lgs. n. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal decreto.

Di qui, al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di reato punibili ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, nei capitoli che seguono, si riassumono, con una breve descrizione, i reati rilevanti.

1.2 LE FATTISPECIE DI REATO CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE RICHIAMATE DAL D.LGS. 231/2001

1.2.1 Peculato (art. 314 c.p.)

L'ipotesi di reato di cui all'art. 314 comma 1 c.p. si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria. È escluso pertanto il cosiddetto "peculato d'uso", ossia il caso in cui lo stesso pubblico ufficiale o incaricato, si appropri temporaneamente della

cosa e lo restituisca dopo l'utilizzo momentaneo.

1.2.2 Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)

L'ipotesi di reato di cui all'art. 316 c.p. si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceva o ritenga indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità.

1.2.3 Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.)

Il delitto consiste nell'effettuare un mutamento di destinazione di contributi, sovvenzioni o finanziamenti ottenuti dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee, per il fine di impiegarli nella realizzazione di opere o nello svolgimento di attività di pubblico interesse.

Il delitto si consuma anche se solo una parte dei fondi viene distratta ed anche nel caso in cui la parte correttamente impiegata abbia esaurito l'opera o l'iniziativa cui l'intera somma era destinata.

La condotta criminosa prescinde dal modo in cui sono stati ottenuti i fondi e si realizza solo in un momento successivo all'ottenimento dei fondi stessi.

1.2.4 Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)

La fattispecie di delitto si realizza qualora la società - tramite chiunque (anche un soggetto esterno alla società stessa) - consegua per sé o per altri erogazioni dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee, mediante una condotta consistente in qualsiasi tipo di utilizzo (ad es. presentazione) di dichiarazioni (scritte o orali), o di altra documentazione materialmente e/o ideologicamente falsa ovvero attraverso l'omissione di informazioni dovute.

La fattispecie si consuma con l'avvenuto ottenimento delle erogazioni (che costituisce l'evento tipico del reato).

1.2.5 Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)

La condotta punibile ai sensi dell'articolo 353 del codice penale si configura quando un individuo, attraverso l'uso di violenza, minaccia, doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, ostacola o disturba il corretto svolgimento delle procedure di gara in pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni. Questo può includere anche l'allontanamento degli offerenti.

Il reato si consuma nel momento in cui si verifica l'impedimento o il turbamento della gara o l'allontanamento anche di un solo offerente: è necessaria, dunque, un'alterazione degli interessi connessi alla gara.

1.2.6 Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.)

La condotta punibile, ai sensi dell'articolo sulla turbata libertà del

procedimento di scelta del contraente ex art. 353-bis, si verifica quando un individuo, mediante violenza, minaccia, doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, interferisce con il procedimento amministrativo finalizzato a determinare il contenuto del bando o di altri atti equipollenti al fine di influenzare le modalità di selezione del contraente da parte della pubblica amministrazione.

Il reato si consuma nel momento in cui si attua tale interferenza, ovvero quando si compie un'azione che turbando il procedimento amministrativo, condiziona le modalità di scelta del contraente.

1.2.7 Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

Il reato è integrato da chiunque commetta frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura, o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali, che derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità.

1.2.8 Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)

La norma si riferisce alla generica ipotesi di truffa (art. 640 c.p.), aggravata dal fatto che il danno economico derivante dall'attività ingannatoria del reo ricade sullo Stato o su altro ente pubblico.

La condotta consiste, sostanzialmente, in qualsiasi tipo di menzogna – si badi, compreso l'indebito silenzio su circostanze che sono rese note – tramite la quale si ottiene che taluno cada in errore su qualcosa e compia,

di conseguenza, un atto di disposizione che non avrebbe compiuto se avesse conosciuto la verità.

Per la consumazione del reato occorre che sussista, oltre a tale condotta, il conseguente profitto di qualcuno (chiunque esso sia, anche diverso dall'ingannatore) e il danno dello Stato o dell'ente pubblico.

1.2.9 Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

La fattispecie si realizza se il fatto previsto dall'art. 640 c.p. - ossia la truffa - riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

1.2.10 Frode informatica in danno dello Stato e di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)

Questa fattispecie delittuosa si realizza quando un soggetto, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

1.2.11 Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318, 319 e 319-bis c.p.)

La fattispecie prevista dall'art. 318 c.p. (corruzione per l'esercizio della funzione) si realizza quando il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle

sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa.

La nozione di pubblico ufficiale è quella definita dall'art. 357 c.p.

Qui, come è chiaro, si tratta di atti che non contrastano con i doveri d'ufficio.

Il reato, così come modificato dalla L. 190/2012, ricomprende sia l'ipotesi di corruzione per atto conforme ai doveri d'ufficio che di corruzione per l'esercizio delle funzioni.

Il reato si realizza anche quando il pubblico ufficiale riceve un pagamento per un atto d'ufficio da lui già compiuto.

La fattispecie prevista dall'art. 319 c.p. si realizza quando il pubblico ufficiale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa.

Si ha circostanza aggravante se il fatto di cui all'art. 319 c.p. ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene (art. 319-bis c.p.).

L'attività delittuosa del funzionario pubblico può, dunque, realizzarsi sia in un atto conforme ai doveri d'ufficio, quale, ad esempio, la velocizzazione di una pratica la cui evasione è di propria competenza,

sia, e soprattutto, in un atto contrario ai suoi doveri, come avviene, ad esempio, quando un pubblico ufficiale accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara.

1.2.12 Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

Tale fattispecie si realizza se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 c.p. siano commessi dal pubblico ufficiale per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

La norma si applica, senza distinzione, a tutti i pubblici ufficiali, compresi i magistrati.

1.2.13 Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

La condotta punibile ai sensi dell'articolo sul traffico di influenze illecite si verifica quando un individuo, sfruttando o vantando relazioni con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, induce indebitamente la concessione di denaro o altre utilità come compenso per la propria intermediazione illecita verso detto ufficiale o incaricato, o per remunerarlo in relazione alle sue funzioni o poteri.

Si ha circostanza aggravante nel caso in cui il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Tale fattispecie, in concreto, sanziona atteggiamenti eventualmente preannunciatori all'accordo corruttivo.

Il delitto di traffico di influenze illecite si consuma nel momento in cui si perfeziona il patto tra il committente e il mediatore

1.2.14 Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)

La fattispecie di cui all'art. 319-quater c.p., si realizza quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

Sono soggetti attivi di detto reato sia il pubblico ufficiale sia l'incaricato di pubblico servizio. Tuttavia, a norma del II comma del citato articolo, è prevista la punibilità anche di colui (il privato) che dà o promette denaro o altra utilità.

Nell'induzione indebita vi rientra ogni comportamento che sia, comunque, caratterizzato da un abuso dei poteri che valga ad esercitare una pressione psicologica sulla vittima.

1.2.15 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Le disposizioni di cui agli articoli 318 e 319 c.p. si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

1.2.16 Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche, per disposizione della norma qui in esame, a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

In altri termini, colui che corrompe commette una autonoma fattispecie di reato rispetto a quella compiuta dal pubblico ufficiale (o dall'incaricato di pubblico servizio) che si è lasciato corrompere nei modi e ponendo in essere le condotte contemplate negli articoli sopra richiamati.

1.2.17 Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Questa fattispecie delittuosa si configura allorché il privato offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri ovvero per omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero per fare un atto contrario ai suoi doveri, ma il pubblico ufficiale (o l'incaricato di pubblico servizio) rifiuta l'offerta illecitamente avanzatagli.

E' punito, altresì, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

1.2.18 Concussione (art. 317 c.p.)

Tale fattispecie si realizza quando *“il pubblico ufficiale, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a*

lui o ad un terzo, denaro od altra utilità".

La differenza tra la concussione e corruzione risiede nell'esistenza di una situazione idonea a determinare uno stato di soggezione del privato nei confronti del pubblico ufficiale.

La fattispecie, così come novellata dalla Legge n. 190/2012, disciplina la sola condotta concussiva che abbia provocato un effetto di costrizione nei riguardi del privato da parte del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che, in ragione della propria autorità, ha la facoltà di stabilire il metus publicae potestatis.

1.2.19 Concussione, corruzione e istigazione alla corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e degli Stati esteri (art. 322-bis c.p.)

Le disposizioni degli artt. da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, c.p., si applicano anche a membri delle Istituzioni comunitarie europee, nonché ai funzionari delle stesse e dell'intera struttura amministrativa comunitaria, e alle persone comandate presso la Comunità con particolari funzioni o addette ad enti previsti dai trattati.

Le stesse disposizioni si applicano anche alle persone che nell'ambito degli Stati membri dell'Unione Europea svolgono attività corrispondenti a quelle che nel nostro ordinamento sono svolte da pubblici ufficiali o da incaricati di un pubblico servizio.

Ciò premesso, va detto che l'art. 322-bis c.p. incrimina altresì – e questo

è d'interesse per i privati che abbiano a che fare con i soggetti sopra elencati – tutti coloro che compiano le attività colpite dagli artt. 321 e 322 c.p. (cioè attività corruttive) nei confronti delle persone medesime, e non solo i soggetti passivi della corruzione.

Inoltre, l'art. 322-bis c.p. incrimina anche l'offerta o promessa di denaro o altra utilità *“a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali”* (art. 322-bis.2.2).

1.3 NOZIONE DI PUBBLICO UFFICIALE, DI INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO E DI P.A.

I riferimenti qui di seguito forniti devono considerarsi meramente esemplificativi di quelle categorie di soggetti qualificati come *“soggetti attivi”* nei reati rilevanti ai fini del d.lgs. 231/2001 (cioè, di quei soggetti la cui qualifica è necessaria ad integrare le fattispecie criminosi richiamate dal decreto stesso).

Vengono poi fornite alcune indicazioni in merito alle fattispecie di reato che si possono compiere in relazione alle diverse categorie di soggetti coinvolti.

1.3.1 Enti della Pubblica Amministrazione

Agli effetti della legge penale, è comunemente considerato come *“Ente della Pubblica Amministrazione”* qualsiasi persona giuridica che abbia in

cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

Sebbene non esista nel codice penale una definizione di Pubblica Amministrazione, in base a quanto stabilito nella relazione Ministeriale allo stesso codice, la Pubblica Amministrazione comprende, in relazione ai reati in esso previsti, *“tutte le attività dello Stato e degli altri enti pubblici”*.

1.3.2 Pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio

Ai sensi dell'art. 357 c.p., è considerato pubblico ufficiale *“agli effetti della legge penale”* colui che *“esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”*.

Agli stessi effetti è pubblica *“la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”*.

Ai sensi dell'art. 358 c.p. *“sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio”*.

Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata, dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”. Al fine di individuare se l'attività svolta da un soggetto possa essere qualificata come pubblica, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 357 e 358 c.p., ha rilievo esclusivo la natura delle funzioni esercitate, che devono essere inquadrabili tra quelle

della P.A. Non rilevano invece la forma giuridica dell'ente e la sua costituzione secondo le norme del diritto pubblico, né lo svolgimento della sua attività in regime di monopolio, né tanto meno il rapporto di lavoro subordinato dell'agente con l'organismo datore di lavoro.

Nell'ambito dei soggetti che svolgono pubbliche funzioni, la qualifica di pubblico ufficiale è poi riservata a coloro che formano o concorrano a formare la volontà della P.A.. o che svolgono tale attività per mezzo di poteri autoritativi o certificativi, mentre quella di incaricato di pubblico servizio è assegnata dalla legge in via residuale a coloro che non svolgono pubbliche funzioni ma che non curino neppure mansioni di ordine o non prestino opera semplicemente materiale.

1.4 LE ATTIVITA' SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto in oggetto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal Decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "*sensibili*", ossia di quelle attività della Società nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

Attraverso la previsione dei possibili processi della Società sono state individuate le seguenti attività "*sensibili*", nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dagli artt. 24 e 25 del d.lgs. n. 231/2001, specie con riferimento all'attività della Società:

- 1.4.1** Partecipazione a gare indette da Enti della Pubblica Amministrazione per l'affidamento dei servizi di trasporto

aereo. Si tratta dell'attività di negoziazione/stipulazione e/o esecuzione di contratti/convenzioni di concessioni con soggetti pubblici ed in particolare si riferisce all'attività di partecipazione a gare indette dalla Pubblica Amministrazione per l'affidamento dei servizi di trasporto Cargo, di linea o charter.

1.4.2 Gestione dei rapporti con Authorities, con la Commissione Europea, con la Magistratura e con i suoi ausiliari. Si tratta dell'attività di gestione dei rapporti e degli scambi di informazioni/documentazione con le Autorità competenti in particolare della gestione dei rapporti con l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nonché della gestione dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria in relazione ad ogni tipo di adempimento.

1.4.3 Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni e licenze ed il successivo invio di dati/informazioni di carattere gestionale (Enac, UE, EASA, Aviazioni civili estere). Si tratta dell'attività concernente la gestione di:

- a. relazioni con Enac in termini di oneri informativi;
- b. richiesta di Slot con Assoclerance;
- c. adempimenti UE/EASA in materia di Safety e Compliance Monitoring;

1.4.4 Gestione dei rapporti con Autorità Doganali. Si tratta delle attività connesse al controllo sul pagamento del dazio

doganale per l'importazione/esportazione di materiale tecnico e per tutti gli adempimenti relativi all'espletamento delle operazioni doganali, al rilascio o aggiornamento di licenze/autorizzazioni di competenza degli uffici dell'agenzia delle dogane nonché per la trasmissione delle informative previste dalle normative doganali.

1.4.5 Gestione dei rapporti con gli Organi di Polizia (nazionali e internazionali). Si tratta dell'attività di gestione delle relazioni routinarie con le Autorità di Polizia per la gestione operativa degli scali nazionali ed esteri nonché della gestione delle informazioni da e verso gli Organi di Polizia relativamente al trasporto delle merci sui voli Cargolux Italia.

1.4.6 Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici relativi all'assunzione di personale appartenente a categorie protette o la cui assunzione è agevolata. Si tratta dell'attività di gestione dei rapporti con soggetti pubblici con riferimento all'assunzione di personale appartenente a categorie protette o la cui assunzione risulti agevolata.

1.4.7 Gestione di trattamenti previdenziali del personale. Si tratta dell'attività di gestione e amministrazione degli aspetti retributivi e previdenziali connessi al personale dirigente, dipendente e ai collaboratori esterni e dei relativi rapporti con enti previdenziali ed assistenziali.

1.4.8 Gestione dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria. Si tratta dell'attività relativa alla predisposizione e trasmissione

all'Amministrazione Finanziaria di dichiarazioni funzionali alla liquidazione di tributi.

1.4.9 Gestione delle visite ispettive. Si tratta della gestione delle ispezioni condotte dalla Pubblica Amministrazione in materia:

- a. ambientale;
- b. di sicurezza e igiene sul lavoro (d.lgs. 81/2008);
- c. fiscale;
- d. previdenziale;
- e. regolamentare.

1.4.10 Acquisizione e/o gestione di contributi/sovvenzioni/finanziamenti assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici. Si tratta dell'attività di acquisizione di garanzie concesse, per esempio, dalle Agenzie per il credito all'esportazione e/o da altri soggetti pubblici nazionali ed esteri a copertura di finanziamenti su investimenti.

1.4.11 Gestione delle attività di rappresentanza tecnico/politica presso organismi pubblici nazionali ed internazionali. Si tratta dell'attività relativa alla gestione delle relazioni istituzionali presso gli Enti della P.A. (nazionali ed internazionali) e con il Governo italiano per la negoziazione, tra l'altro, degli Air Service Agreements nazionali.

1.4.12 Gestione delle tariffe Cargo a Clienti Pubblici. Si tratta

dell'attività di valutazione e applicazione di eventuali piani tariffari agevolati nei confronti di clienti pubblici per ragioni di particolare natura (es: protezione civile).

- 1.4.13** Gestione contenziosi giudiziali o procedimenti arbitrali. Si tratta dell'attività relativa alla gestione del contenzioso civile in materia di trasporto aereo, penale, del lavoro, e fiscale.

Oltre a quelle descritte, sono state individuate anche le seguenti "attività sensibili" da considerare "strumentali" a quelle sopra esaminate in quanto, pur non essendo caratterizzate dall'esistenza di rapporti diretti con la Pubblica Amministrazione, possono costituire supporto e presupposto (finanziario ed operativo) per la commissione dei reati sopra indicati:

- 1.4.14** Gestione di omaggi, sponsorizzazioni e facilitazioni di trasporto. Si tratta delle attività relative alla gestione di omaggi, sponsorizzazioni, facilitazioni di trasporto, e dei trattamenti speciali.

- 1.4.15** Acquisto di beni e servizi. Si tratta di tutte le attività di acquisto di beni e servizi aeroportuali, beni e servizi di bordo, carburante e combustibili, aeromobili, beni e servizi aeronautici, beni e servizi in ambito cargo, beni/servizi generali, marketing e comunicazione, consulenze e prestazioni professionali.

- 1.4.16** Gestione dei rapporti di agenzia. Si tratta della gestione dei rapporti con tutti gli spedizionieri nazionali e internazionali

(Spedizionieri e General Sales Agent - G.S.A.) in relazione ad attività di sviluppo commerciale e gestione clienti.

- 1.4.17** Gestione delle tariffe. Si tratta dell'attività di gestione delle tariffe relative al trasporto merci.
- 1.4.18** Gestione del servizio post vendita ai clienti. Si tratta del processo relativo alla gestione dei reclami per il trasporto delle merci che possono essere generati da disservizi.
- 1.4.19** Gestione delle operazioni di locazione/noleggio/alienazione della flotta. Si tratta delle operazioni di vendita e sale & lease back di aeromobili della flotta.
- 1.4.20** Gestione dei flussi finanziari. Si tratta dell'attività di gestione e controllo delle risorse finanziarie della Società con riferimento alla pianificazione finanziaria, alla gestione dei flussi di incasso e pagamento e alla movimentazione dei conti correnti.
- 1.4.21** Gestione del processo di selezione e assunzione del personale. Si tratta dell'attività relativa alla gestione del processo di selezione e assunzione del personale operante presso le sedi nazionali ed estere.

Nel caso in cui esponenti della Società si trovino a dover gestire attività sensibili diverse da quelle sopra elencate, le stesse dovranno comunque essere condotte nel rispetto:

- degli standard di controllo generali;
- dei principi di comportamento individuati nel Codice Etico e nelle Policies Aziendali;
- di quanto regolamentato dalla documentazione e dagli atti aziendali;
- delle disposizioni di legge.

Si mette in evidenza che è dovere dei singoli responsabili della Società segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali modifiche e/o integrazioni da apportare alla presente Parte Speciale, in accordo a quanto previsto dalla Parte Generale.

1.5 IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Nello svolgimento delle Attività Sensibili la Società si ispira ai seguenti standard di controllo:

- standard di controllo generali, applicabili a tutte le Attività Sensibili prese in considerazione;
- standard di controllo specifici, applicabili a ciascuna delle Attività Sensibili per la quale sono individuati.

1.5.1 Standard di controllo generali

1.5.1.1 Gli standard di controllo generali possono essere sintetizzati come segue:

- a. Procedure formalizzate: esistenza di disposizioni aziendali idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative, processi per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di

archiviazione della documentazione rilevante.

b. Tracciabilità e verificabilità ex post delle transazioni tramite adeguati supporti documentali/informatici: per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale su cui si possa procedere in ogni momento all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione e individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa e, in ogni caso, sono disciplinati con dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate. La salvaguardia di dati e procedure in ambito informatico può essere assicurata mediante l'adozione delle misure di sicurezza già previste dal d.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e dal GDPR in vigore in Italia dal 25 maggio 2018 (codice della privacy) in applicazione del Regolamento Europeo 2016/679, anche per tutti i trattamenti di dati effettuati con strumenti elettronici.

c. Separazione dei compiti: il sistema deve garantire l'applicazione del principio di separazione di funzioni, per cui l'autorizzazione all'effettuazione di un'operazione, deve essere sotto la responsabilità di persona diversa da chi esegue operativamente o controlla l'operazione. Inoltre, occorre che:

- i poteri e le responsabilità siano chiaramente definiti e conosciuti all'interno dell'organizzazione;
- i poteri autorizzativi e di firma siano coerenti con le responsabilità organizzative assegnate.

Tale separazione è garantita dall'intervento, all'interno di uno stesso macro processo aziendale, di più soggetti al fine di garantire

indipendenza e obiettività dei processi.

La separazione delle funzioni è attuata anche attraverso l'utilizzo di sistemi informatici che abilitano certe operazioni solo a persone identificate ed autorizzate (tra cui a titolo esemplificativo per la procedura di approvazione di fatture di fornitori/autorità e chi esegue concretamente il relativo pagamento o chi contabilizza nei libri societari e nei relativi centri di costo la detta spesa).

La separazione viene valutata considerando l'attività sensibile nel contesto dello specifico processo di appartenenza e tenuto conto della complessità della medesima attività.

d. Esistenza di un sistema di poteri coerente con le responsabilità organizzative assegnate: i poteri autorizzativi e di firma assegnati devono essere:

- coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate;
- chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società. Sono definiti i ruoli aziendali ai quali è assegnato il potere di impegnare la Società in determinate spese specificando i limiti e la natura delle spese, come da iscrizione nel registro delle imprese. L'atto attributivo di funzioni deve rispettare gli specifici requisiti eventualmente richiesti dalla legge (es. delega in materia di salute e sicurezza dei lavoratori).

e. Codice Etico: tutte le Attività sensibili sono svolte conformemente ai principi esposti nel Codice Etico della Società nonché ai principi espressi dalle Policies Aziendali.

1.5.1.2 Gli standard di controllo generali riportati al punto precedente

prevedono la formazione di protocolli di controllo specifici che stabiliscono:

- a. che tutte le operazioni, la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società rispondono ai principi e alle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge, dello Statuto, del Codice Etico, delle Policies Aziendali e delle procedure aziendali;
- b. che sono definite e adeguatamente comunicate le disposizioni aziendali idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- c. che per tutte le operazioni di normale gestione:
 - sono formalizzate le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo all'interno della Società, nonché i livelli di dipendenza gerarchica e la descrizione delle relative responsabilità;
 - sono sempre documentabili e ricostruibili le fasi di formazione degli atti;
 - sono sempre formalizzati e documentabili i livelli autorizzativi di formazione degli atti, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate;
 - l'assegnazione e l'esercizio dei poteri nell'ambito di un processo decisionale è congruente con le posizioni di responsabilità e con la rilevanza e/o la criticità delle

sottostanti operazioni economiche;

- non vi è identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono dare evidenza contabile delle operazioni decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;
- l'accesso ai dati della Società è conforme al d.lgs. n. 196 del 2003 e successive modifiche e integrazioni, anche regolamentari;
- l'accesso e l'intervento sui dati della Società è consentito esclusivamente alle persone autorizzate;
- è garantita la riservatezza nella trasmissione delle informazioni;
- i documenti riguardanti la formazione delle decisioni e l'attuazione delle stesse sono archiviati e conservati, a cura dell'Unità Organizzativa competente, con modalità tali da non permetterne la modificazione successiva, se non con apposita evidenza. L'accesso ai documenti già archiviati è consentito alle persone autorizzate dall'Organismo di Vigilanza e, previa richiesta allo stesso, che la può negare motivatamente, al Collegio Sindacale ed alla Società di Revisione. Il Consiglio di Amministrazione può disporre l'accesso ai documenti archiviati previa apposita delibera.

1.5.2 Standard di controllo specifici

1.5.2.1 Gestione dei rapporti con Authorities, con la Commissione Europea,

con la Magistratura e con i suoi ausiliari:

- Gestione dei rapporti con le Autorità Competenti (Enac, ANSV, Autorità Giudiziaria) in caso di “accident e/o serious incident”;
- Gestione dei rapporti con Authorities (tra cui e non limitatamente le Aviazioni Civili, i.e. Autorità di Vigilanza) e con la Commissione Europea.

Gli standard di controllo specifici, definiti per le Attività Sensibili individuate, sono di seguito precisati e definiti:

- a. Ruoli e Responsabilità: la definizione dei ruoli e delle responsabilità in merito alla gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza, con esponenti della Commissione Europea, con l’Autorità Giudiziaria;
- b. Procedura: la definizione della gestione delle comunicazioni e della documentazione da e verso le Autorità di Vigilanza e la Commissione Europea e la relativa archiviazione. In particolare, nel caso di “accident” e “serious incident” la regolamentazione della gestione operativa, della segnalazione obbligatoria degli incidenti, inconvenienti gravi ed eventi aeronautici;
- c. Separazione: la separazione delle responsabilità, nell’ambito della raccolta e trasmissione dei dati alle Autorità di Vigilanza, tra i soggetti che eseguono e controllano le attività svolte e la documentazione prodotta e inviata;
- d. Procure: un sistema di procure che assegni i poteri a impegnare la società verso l'esterno in modo coerente con le mansioni ricoperte ed in linea con le attività effettivamente svolte;
- e. Tracciabilità: la predisposizione, registrazione e archiviazione delle

comunicazioni ricevute e inviate dalle/alle Autorità competenti nonché degli atti notificati alla Società; predisposizione di un database per il monitoraggio degli incontri tenutisi con le Autorità di cui sopra.

1.5.2.2 Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni e licenze ed il successivo invio di dati/informazioni di carattere gestionale (Enac, UE, EASA, Aviazioni civili estere):

- Gestione delle relazioni con Enac (oneri informativi);
- Gestione della richiesta di Slot agli Enti e nelle sedi competenti, anche in conferenza IATA;
- Gestione degli adempimenti UE/EASA in materia di Safety e Quality.

Gli standard di controllo specifici, definiti per le Attività Sensibili individuate, sono così di seguito precisati e definiti:

- a. Ruoli e Responsabilità: la definizione dei ruoli e delle responsabilità e modalità operative per la gestione dei rapporti con i soggetti pubblici relativamente alle comunicazioni obbligatorie, alle attività di negoziazione finalizzate all'ottenimento degli Slot nonché al rilascio, rinnovo o modifica delle certificazioni aeronautiche;
- b. Procedure: la regolamentazione delle modalità di gestione dei rapporti con le Autorità competenti per le singole attività sensibili analizzate. In particolare:
 - relativamente agli oneri informativi nei confronti di Enac, l'indicazione della tipologia di documentazione da predisporre indicando, per ciascun documento, ruoli e responsabilità delle

Direzioni/Funzioni/Unità Organizzative competenti nelle attività di predisposizione, controllo e autorizzazione all'invio dell'informativa;

- relativamente alla gestione degli Slot, la regolamentazione del processo dalla richiesta all'assegnazione degli Slot;
- relativamente alla gestione degli adempimenti in materia di Safety e Quality, la predisposizione del Management System Manual (anche MSM) che definisce le policy dell'organizzazione relative alle varie certificazioni descrivendo anche le modalità operative di gestione dei quality audits e delle quality inspections, nonché i Manuali di procedure tecniche della Compagnia.

Inoltre è necessario prevedere il monitoraggio delle comunicazioni/concessioni/certificazioni e dei connessi adempimenti (es. mediante la creazione di un database che riporta l'elenco delle comunicazioni/concessioni/certificazioni e per ciascuna associa le varie responsabilità aziendali, documentazione da predisporre, gli adempimenti connessi); nonché prevedere un database per il monitoraggio degli incontri tenutisi con le Autorità relativamente alle procedure finalizzate all'ottenimento di concessioni/certificazioni etc.

- c. Separazione: la separazione delle responsabilità tra chi autorizza, chi esegue le attività e chi controlla il corretto svolgimento delle stesse relativamente ai rapporti e ai flussi informativi con la Pubblica Amministrazione, alle certificazioni aeronautiche, ai piani di audit e alle verifiche svolte dalla Pubblica Amministrazione;
- d. Procure: un sistema di procure che assegni i poteri a impegnare la società verso l'esterno in modo coerente con le mansioni ricoperte ed in linea con le attività effettivamente svolte;

- e. Tracciabilità: la predisposizione, registrazione e archiviazione della documentazione di processo al fine di consentire la ricostruzione delle diverse fasi dello stesso; la previsione di specifici sistemi di controllo quali la compilazione di note interne nei casi di incontri con i soggetti pubblici per perseguire il rispetto dei canoni di integrità, trasparenza e correttezza del processo; la predisposizione di un database relativo agli incontri con le Autorità di cui sopra.

1.5.2.3 Gestione dei rapporti con Autorità Doganali

Gli standard di controllo specifici, definiti per le Attività Sensibili individuate, quando e se gestite direttamente dalla Società, sono di seguito precisati e definiti:

- a. Ruoli e Responsabilità: la definizione dei ruoli e delle responsabilità e modalità operative per la gestione dei rapporti con le Autorità Doganali connesse al controllo sul pagamento del dazio doganale per l'importazione/esportazione di materiale tecnico e per tutti gli adempimenti relativi all'espletamento delle operazioni doganali, al rilascio o aggiornamento di licenze/autorizzazioni di competenza degli uffici dell'agenzia delle dogane nonché alla trasmissione delle informative previste dalle normative doganali.
- b. Procedure: la regolamentazione delle modalità per lo svolgimento di:
- controllo e invio all'Autorità Doganale delle comunicazioni connesse agli adempimenti normativi;
 - autorizzazione all'invio delle comunicazioni;
 - archiviazione della documentazione a supporto degli adempimenti;
 - gestione delle verifiche condotte dalle Autorità Doganali per il

controllo di correttezza.

- c. Separazione: la separazione delle responsabilità tra i soggetti che svolgono le attività di riconoscimento del dazio doganale pagato dal corriere, comunicazioni connesse ad autorizzazioni e licenze e/o gestione di “bonded store”, comunicazioni del valore delle importazioni/esportazioni;
- d. Procure: un sistema di procure che assegni i poteri a impegnare la società verso l'esterno in modo coerente con le mansioni ricoperte ed in linea con le attività effettivamente svolte;
- e. Tracciabilità: la predisposizione, registrazione, archiviazione dei file o delle comunicazioni inviate alle Autorità Doganali con riferimento ad autorizzazioni e licenze nonché l'archiviazione della documentazione necessaria ad attestare l'avvenuto pagamento del dazio doganale; la previsione di specifici sistemi di controllo quali la compilazione di database nei casi di incontri con le Autorità doganali per perseguire il rispetto dei canoni di integrità, trasparenza e correttezza del processo.

1.5.2.4 Gestione dei rapporti con gli Organi di Polizia (nazionali e internazionali)

- Gestione della richiesta dati ed informazioni relativi a merci/voli Cargolux Italia da parte di Autorità di Polizia.

Gli standard di controllo specifici, definiti per le Attività Sensibili individuate, sono di seguito precisati e definiti:

- a. Ruoli e Responsabilità: l'individuazione di ruoli, responsabilità e modalità operative per la gestione dei rapporti con gli Organi di

Polizia;

- b. Procedura: la definizione delle modalità di gestione della richiesta da parte delle Autorità di Polizia di dati e/o informazioni relative sia ai voli sia alle merci dalla fase di avvio del procedimento alla fase di estrazione, analisi ed invio dei dati/informazioni richieste. Inoltre è necessario prevedere un processo di acquisizione ed elaborazione delle informazioni/dati/documentazione da fornire articolato in modo da assicurarne la correttezza e completezza secondo le modalità e i tempi richiesti;
- c. Separazione: la separazione delle responsabilità tra i soggetti che svolgono le attività di ricezione, di estrazione e analisi delle informazioni e di autorizzazione all'invio/trasmissione delle stesse all'Autorità di Polizia;
- d. Procure: un sistema di procure che assegni i poteri a impegnare la Società verso l'esterno in modo coerente con le mansioni ricoperte ed in linea con le attività effettivamente svolte;
- e. Tracciabilità: predisposizione, registrazione e archiviazione della documentazione al fine di consentire la ricostruzione delle diverse fasi del processo, richiesta da parte di Autorità di Polizia e lettera di risposta firmata dal soggetto autorizzato; predisposizione di un database per il monitoraggio degli incontri tenutisi con le Autorità di cui sopra.

1.5.2.5 Gestione delle relazioni con Autorità di Polizia nazionali ed internazionali per la gestione operativa giornaliera di scalo

Gli standard di controllo specifici, definiti per le Attività Sensibili individuate, sono di seguito precisati e definiti:

- a. Ruoli e Responsabilità: l'individuazione di ruoli, responsabilità e modalità operative per la gestione dei rapporti con Autorità pubbliche in materia di security;
- b. Procedura: la regolamentazione delle modalità di gestione delle attività di presidio della materia e delle problematiche di security e delle relazioni che ne derivano per la gestione operativa di scalo sia a livello centrale sia a livello periferico;
- c. Procure: un sistema di procure che assegni i poteri a impegnare la società verso l'esterno in modo coerente con le mansioni ricoperte ed in linea con le attività effettivamente svolte;
- d. Tracciabilità: predisposizione, registrazione e archiviazione di tutta la documentazione relativa ai Comitati di Sicurezza, dalle convocazioni ai verbali al fine di consentire la ricostruzione delle diverse fasi del processo; la previsione di flussi informativi da/verso gli scali esteri e la sede centrale relativamente ai contatti con Autorità di Polizia estere, alla comunicazione di dati e/o informazioni inerenti agli adempimenti del personale di scalo nonché la partecipazione ai Comitati di Sicurezza; predisposizione di un database per il monitoraggio degli incontri tenutisi con le Autorità di cui sopra.

1.5.2.6 Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici relativi all'assunzione di personale appartenente a categorie protette o la cui assunzione è agevolata

Gli standard di controllo specifici, definiti per le Attività Sensibili individuate, sono di seguito precisati e definiti:

- a. Ruoli e Responsabilità: la definizione dei ruoli e delle responsabilità in merito alla gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione

in materia relativamente all'assunzione di personale appartenente a categorie protette o la cui assunzione è agevolata;

- b. Procedura: la regolamentazione delle modalità di gestione dei rapporti con i soggetti pubblici relativi all'assunzione di personale appartenente a categorie protette o la cui assunzione è agevolata con:
- l'indicazione della responsabilità per la gestione del processo
 - il monitoraggio sul dimensionamento dell'organico e sulla relativa "quota di riserva" nonché la verifica del corretto computo della stessa
 - la tracciabilità delle informazioni fornite e della documentazione eventualmente richiesta e consegnata l'archiviazione della relativa documentazione
 - l'indicazione delle modalità di gestione di eventuali contestazioni.

Inoltre è necessario prevedere un processo di acquisizione ed elaborazione delle informazioni, dei dati e della documentazione da fornire articolate in modo da assicurarne la correttezza e completezza secondo le modalità e i tempi richiesti;

- c. Separazione: la separazione delle responsabilità tra i soggetti che svolgono le attività di redazione di documenti, presentazione dei documenti, gestione dei rapporti con i soggetti pubblici;
- d. Procure: un sistema di procure che assegni i poteri a impegnare la società verso l'esterno in modo coerente con le mansioni ricoperte ed in linea con le attività effettivamente svolte;
- e. Tracciabilità: predisposizione, registrazione e archiviazione delle dichiarazioni di personale appartenente a categorie protette e di tutta la documentazione finalizzata alla ricostruzione delle diverse fasi del processo;
- f. Clausole:

- la definizione di clausole nei contratti con società esterne che si occupano della trasmissione delle comunicazioni in materia all'autorità competente, con cui i terzi si obbligano a non porre in essere alcun atto od omissione, a non dare origine ad alcun fatto e a non tenere alcun comportamento da cui possa derivare una responsabilità ai sensi del d.lgs.231/01;
- la definizione di clausole risolutive espresse che attribuiscono alla Società la facoltà di risolvere i contratti in questione nel caso di violazione di tale obbligo.

1.5.2.7 Gestione dei trattamenti previdenziali del personale

Gli standard di controllo specifici, definiti per le Attività Sensibili individuate, sono di seguito precisati e definiti:

- a. Ruoli e Responsabilità: la definizione dei ruoli e delle responsabilità in merito alle modalità ed agli strumenti di elaborazione dei dati retributivi adottati, alle modalità e agli strumenti di calcolo dei trattamenti previdenziali utilizzati e alla predisposizione dei modelli;
- b. Procedura: la regolamentazione del processo di gestione dei trattamenti previdenziali del personale dirigente e non dirigente, dall'elaborazione alla trasmissione della documentazione relativa ai trattamenti previdenziali, contributivi e fiscali;
- c. Separazione: la separazione tra i responsabili competenti per le attività di predisposizione delle comunicazioni alla P.A. di informazioni inerenti i rapporti di lavoro; controllo delle comunicazioni, invio agli enti competenti; la separazione tra i responsabili competenti per le attività di predisposizione dei prospetti previdenziali assicurativi; controllo dei prospetti; invio agli

enti competenti;

- d. Procure: un sistema di procure che assegni i poteri a impegnare la società verso l'esterno in modo coerente con le mansioni ricoperte ed in linea con le attività effettivamente svolte;
- e. Tracciabilità: la predisposizione, registrazione e archiviazione della documentazione relativa ai trattamenti previdenziali, assicurativi e fiscali del personale dirigente e non dirigente, al fine di consentire la ricostruzione delle diverse fasi del processo;
- f. Clausole:
 - la definizione di clausole nei contratti con società esterne selezionate che si occupano della trasmissione delle informazioni contributive e previdenziali ivi connesse per conto della Società, con cui tali società si obbligano a non porre in essere alcun atto od omissione, a non dare origine ad alcun fatto e a non tenere alcun comportamento da cui possa derivare una responsabilità ai sensi del d.lgs.231/01;
 - la definizione di clausole risolutive espresse che attribuiscono alla Società la facoltà di risolvere i contratti in questione nel caso di violazione di tale obbligo.

1.5.2.8 Gestione dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria. Predisposizione e trasmissione all'Amministrazione Finanziaria di dichiarazioni funzionali alla liquidazione di tributi

Gli standard di controllo specifici, definiti per le Attività Sensibili individuate, sono di seguito precisati e definiti:

- a. Ruoli e Responsabilità: la definizione di ruoli e responsabilità in merito alla predisposizione e trasmissione all'Amministrazione

Finanziaria di dichiarazioni funzionali alla liquidazione dei tributi; la regolamentazione di poteri, compiti e responsabilità del presidio organizzativo dedicato alla gestione delle Imposte Estere, per il monitoraggio delle attività inerenti l'effettuazione degli adempimenti fiscali presso le sedi estere;

b. Procedura: la regolamentazione del processo di predisposizione e trasmissione all'Amministrazione Finanziaria delle dichiarazioni funzionali alla liquidazione dei tributi con:

- l'identificazione della responsabilità per la gestione del processo;
- la tracciabilità delle informazioni fornite e della documentazione eventualmente richiesta e consegnata; la tracciabilità della documentazione e delle comunicazioni da/verso l'Unità Organizzativa competente e le sedi estere
- l'archiviazione della relativa documentazione
- l'indicazione delle modalità di gestione di eventuali contestazioni.

Inoltre è necessario prevedere specifici sistemi di monitoraggio, a livello centrale, della gestione fiscale presso le sedi periferiche, anche attraverso la definizione e regolamentazione di controlli preventivi, periodici e sistematici in loco;

c. Separazione: la separazione delle responsabilità tra i responsabili competenti che svolgono le attività di: redazione dei modelli e/o documenti; presentazione dei modelli e/o documenti; gestione dei rapporti con i soggetti pubblici; presa di contatto con il soggetto pubblico per la richiesta di informazioni;

d. Procure: una procura ovvero un sistema di procure che assegni i poteri ad impegnare la società verso l'esterno in modo coerente con le mansioni ricoperte ed in linea con le attività effettivamente svolte;

e. Tracciabilità: la predisposizione, registrazione e archiviazione della

documentazione relativa alle imposte dirette e alle imposte indirette, al fine di consentire la ricostruzione delle diverse fasi del processo;

f. Clausole

- la definizione di clausole nei contratti con società esterne – con esclusione di contratti a favore di professionisti iscritti ad albi professionali che già regolano direttamente la responsabilità – che si occupano di inoltrare comunicazioni all’Amministrazione Finanziaria e autorità fiscali estere per conto della Società con cui i terzi si obbligano a non porre in essere alcun atto od omissione, a non dare origine ad alcun fatto e a non tenere alcun comportamento da cui possa derivare una responsabilità ai sensi del d.lgs.231/01;
- la definizione di clausole risolutive espresse che attribuiscono alla Società la facoltà di risolvere i contratti in questione nel caso di violazione di tale obbligo.

1.5.2.9 Gestione delle visite ispettive

- Gestione delle ispezioni della Pubblica Amministrazione in materia ambientale;
- Gestione delle ispezioni della Pubblica Amministrazione in materia di sicurezza e igiene sul lavoro (d.lgs. 81/2008);
- Gestione delle ispezioni con la Pubblica Amministrazione in materia fiscale;
- Gestione delle ispezioni con la Pubblica Amministrazione in materia previdenziale;
- Gestione delle ispezioni con la Pubblica Amministrazione in materia regolamentare (ENAC).

Gli standard di controllo specifici, definiti per le Attività Sensibili individuate, sono di seguito precisati e definiti:

- a. Ruoli e Responsabilità: l'individuazione di ruoli, responsabilità per la gestione dei rapporti con i soggetti pubblici e organismi di controllo preposti alle attività di verifica ispettiva;
- b. Procedura: la regolamentazione delle modalità di gestione della verifica ispettiva con la previsione di:

- obblighi di comunicazione alle Unità Organizzative competenti circa l'avvio delle verifiche;
- controllo e autorizzazione al rilascio della documentazione e delle informazioni richieste dall'Autorità ispettiva nel corso o al termine delle verifiche;
- tracciabilità delle richieste di documenti/informazioni e di quanto consegnato alle Autorità ispettive;
- predisposizione di verbali o note interne sulle attività di verifica svolte dall'Autorità ispettiva e sulle risultanze dei controlli, da inviare alle Unità Organizzative interessate;
- obblighi di notifica dalla periferia (Italia ed estero) alle sedi centrali in merito alle eventuali visite ispettive ricevute da Autorità ispettive;
- modalità di gestione di eventuali contestazioni.

Inoltre è necessario definire un sistema di flussi informativi dei risultati delle verifiche al vertice della Società e ai soggetti competenti nonché prevedere che il processo di acquisizione ed elaborazione delle informazioni/dati/documentazione da fornire sia articolato in modo da assicurarne la correttezza e completezza secondo le modalità e i tempi richiesti.

- c. Separazione: la separazione delle responsabilità tra i soggetti

coinvolti nelle attività di interfaccia con la Pubblica Amministrazione, predisposizione della documentazione, autorizzazione al rilascio/invio della documentazione;

- d. Procure: una procura ovvero un sistema di procure che assegni i poteri ad impegnare la società verso l'esterno in modo coerente con le mansioni ricoperte ed in linea con le attività effettivamente svolte;
- e. Tracciabilità: la predisposizione, registrazione e archiviazione della documentazione eventualmente oggetto di verifica nonché della documentazione attestante gli esiti delle verifiche svolte, al fine di consentire la ricostruzione delle diverse fasi del processo.
- f. Clausole:
 - la definizione di clausole nei contratti con società esterne che si occupano della gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione in materia fiscale e previdenziale per conto della Società con cui i terzi si obbligano a non porre in essere alcun atto od omissione, a non dare origine ad alcun fatto e a non tenere alcun comportamento da cui possa derivare una responsabilità ai sensi del d.lgs.231/01;
 - la definizione di clausole risolutive espresse che attribuiscono alla Società la facoltà di risolvere i contratti in questione nel caso di violazione di tale obbligo.

1.5.2.10 Gestione delle attività di rappresentanza tecnico/politica presso organismi pubblici nazionali ed internazionali

- Gestione delle relazioni istituzionali presso gli Enti della P.A. (nazionali e internazionali)

Gli standard di controllo specifici, definiti per le Attività Sensibili

individuare, sono di seguito precisati e definiti:

- a. Ruoli e Responsabilità: l'individuazione di ruoli, responsabilità per la gestione dei rapporti con soggetti pubblici;
 - b. Procedura: la regolamentazione delle modalità di gestione delle relazioni istituzionali con la previsione di:
 - obbligo di regolamentazione degli incontri ufficiali di particolare rilevanza e degli scambi informativi con i rappresentanti della P.A. mediante la tenuta e l'aggiornamento continuo di un database nel quale viene dato atto degli stessi;
 - flussi informativi strutturati e periodici relativamente alle attività di rappresentanza svolte sia in ambito nazionale sia presso le sedi estere;
 - c. Separazione: la separazione tra i soggetti che autorizzano, eseguono e controllano la gestione delle relazioni istituzionali e la partecipazione a gruppi di lavoro;
 - d. Procure: una procura ovvero un sistema di procure che assegni i poteri ad impegnare la società verso l'esterno in modo coerente con le mansioni ricoperte ed in linea con le attività effettivamente svolte ;
 - e. Tracciabilità: la predisposizione e l'archiviazione dei verbali/note interne sugli incontri significativi, al fine di consentire la ricostruzione delle diverse fasi del processo; documentazione degli incontri effettuati con esponenti della Pubblica Amministrazione tramite database di cui sopra e archiviazione, in forma cartacea/elettronica, delle informazioni rilevanti nell'agenda dei soggetti che effettuano tali incontri.
- Gestione delle relazioni con il Governo Italiano per la negoziazione di Air Service Agreements

Gli standard di controllo specifici, definiti per le Attività Sensibili individuate, sono di seguito precisati e definiti:

- a. Ruoli e Responsabilità: l'individuazione di ruoli, responsabilità per la gestione dei rapporti con i soggetti pubblici;
- b. Procedura: la regolamentazione delle modalità di gestione delle relazioni con le Autorità Governative italiane ed estere con la previsione di:
 - modalità di registrazione e archiviazione delle convocazioni ai tavoli negoziali ricevute da Enac tramite la tenuta e l'aggiornamento continuo di un database che riassume tutti gli incontri tenutisi, e ogni informazione relativa alle negoziazioni e consultazioni attivate nel corso dell'anno;
 - fasi di preparazione e condivisione delle posizioni negoziali della Società, con l'evidenza della partecipazione delle diverse Unità Organizzative coinvolte;
 - archiviazione di tutti i documenti relativi alle risultanze dei negoziati e alle successive comunicazioni;
 - produzione di un report annuale di sintesi e riassuntivo di tutti i processi di negoziazioni di Air Service Agreements attivati nell'anno, con particolare evidenza dell'oggetto delle consultazioni aeronautiche, dello stato di avanzamento e delle principali risultanze;
 - ruoli e responsabilità dei diversi soggetti coinvolti;
- c. Separazioni: la separazione tra i soggetti che autorizzano, eseguono e controllano la gestione delle attività negoziali aventi ad oggetto Air Service Agreements;
- d. Procure: una procura ovvero un sistema di procure che assegni i

- poteri ad impegnare la società verso l'esterno in modo coerente con le mansioni ricoperte ed in linea con le attività effettivamente svolte;
- e. Tracciabilità: la predisposizione, registrazione e archiviazione della documentazione al fine di consentire la ricostruzione delle diverse fasi del processo, dalla condivisione della posizione negoziale alle comunicazioni contenenti il dettaglio degli esiti della negoziazione; predisposizione di un database per la tracciabilità di tutti gli incontri con le Autorità di cui sopra.

1.5.2.11 Gestione contenziosi giudiziali o procedimenti arbitrali

- Gestione del contenzioso civile in materia di trasporto aereo;
- Gestione del contenzioso penale;
- Gestione del contenzioso lavoro;
- Gestione del contenzioso fiscale.

Gli standard di controllo specifici, definiti per le Attività Sensibili individuate, sono di seguito precisati e definiti:

- a. Ruoli e Responsabilità: la definizione di ruoli e responsabilità per la gestione del contenzioso giudiziale e arbitrale;
- b. Procedura: la regolamentazione delle modalità di gestione delle controversie con la previsione:
- di un sistema di registrazione degli atti giudiziali ricevuti;
 - delle regole di accreditamento e selezione dei legali esterni;
 - la verifica circa la mancanza di cause di incompatibilità del professionista esterno per la difesa della Società;
 - di specifiche linee di reporting periodico sullo stato delle vertenze, sulle possibilità e sui termini di definizione

stragiudiziale o di conciliazione giudiziale della stessa.

- c. Separazione: la separazione delle responsabilità tra i soggetti che autorizzano ed eseguono la gestione del contenzioso in fase giudiziale e arbitrale;
- d. Procura: che l'eventuale transazione e/o conciliazione venga condotta dal soggetto titolare di un'apposita procura *ad litem*, che contempli il potere di conciliare o transigere la controversia, avente copertura contrattuale;
- e. Tracciabilità: la predisposizione, registrazione e archiviazione della documentazione al fine di consentire la ricostruzione delle diverse fasi del processo.
- f. Clausole:
 - la definizione di clausole risolutive espresse che attribuiscono la facoltà di risolvere i contratti con i professionisti nel caso di violazione dell'obbligo a non porre in essere alcun atto od omissione, a non dare origine ad alcun fatto e a non tenere alcun comportamento da cui possa derivare una responsabilità a carico della Società ai sensi del d.lgs.231/01;

Sono altresì state individuate le seguenti Attività Sensibili da considerare "strumentali" a quelle sopra esaminate in quanto, pur non essendo caratterizzate dall'esistenza di rapporti diretti con la Pubblica Amministrazione, possono costituire supporto e presupposto (finanziario ed operativo) per la commissione dei reati sopra indicati:

1.5.2.12 Gestione di omaggi, sponsorizzazioni e facilitazioni di viaggio/trasporto

Gli standard di controllo specifici, definiti per le Attività Sensibili

individuare, sono di seguito precisati e definiti:

➤ Gestione degli omaggi

- a. Ruoli e Responsabilità: la definizione di ruoli e responsabilità per la gestione degli omaggi;
- b. Procedura: la regolamentazione delle modalità di gestione degli omaggi con la previsione di:
 - modalità di individuazione e approvazione dei budget di spesa;
 - definizione delle macro-tipologie di omaggi/regalie acquistabili in linea con la Policy aziendale in materia di regalie e intrattenimenti. con conseguente approvazione, ove predisposta, da parte del Compliance Officer;
 - definizione dell'importo di modico valore per singolo bene rientrante tra le macrotipologie;
 - autorizzazione scritta per l'acquisto di beni non compresi nelle macro-tipologie acquistabili e/o superiore al valore massimo consentito e/o superiore al budget dedicato degli omaggi/regalie come previsto dalla Policy aziendale in materia di regalie e intrattenimenti;
 - tracciabilità degli omaggi/regalie consegnate con l'indicazione del nominativo del soggetto aziendale che ha provveduto al ritiro e del nominativo del destinatario/beneficiario su database che verrà condiviso su base trimestrale con il Compliance Officer;
 - modalità di rendicontazione delle spese e di archiviazione dei documenti prodotti;
- c. Separazione: la separazione delle responsabilità tra i soggetti che svolgono l'attività di autorizzazione alla concessione di omaggi, la concessione e il controllo delle azioni di regalistica;

d. Tracciabilità: la predisposizione, registrazione e archiviazione della lista dei destinatari con particolare riferimento alla P.A. e degli oggetti di importi elevati, al fine di consentire la ricostruzione delle diverse fasi del processo. Le terze parti che predispongono regalie ed intrattenimenti nei confronti di autorità e P.A. in Italia e all'estero sono altresì tenute a predisporre, registrare ed archiviare una lista di destinatari, oggetti e valore che trasmetteranno alla Società (Compliance Officer) almeno una volta l'anno secondo quanto previsto dal rispettivo contratto ed in ogni caso in conformità a quanto previsto dalla Policy aziendale in materia di regalie e intrattenimenti.

➤ Gestione delle sponsorizzazioni

- a. Ruoli e Responsabilità: la definizione di ruoli e responsabilità per la gestione delle sponsorizzazioni commerciali e istituzionali;
- b. Procedura: la regolamentazione delle modalità di gestione delle sponsorizzazioni commerciali e istituzionali con la previsione:
 - della definizione e dell'approvazione di un budget delle previsioni di spesa per le sponsorizzazioni;
 - delle tipologie di eventi sponsorizzabili;
 - delle modalità operative per la gestione dell'attività di analisi/valutazione delle richieste, di controllo delle richieste, di autorizzazione formale alla sponsorizzazione in conformità alla Policy azienda in materia di sponsorizzazioni, contribuzioni politiche e caritative;
- c. Separazione: la separazione delle responsabilità tra i soggetti che autorizzano, eseguono e controllano le sponsorizzazioni sia commerciali sia istituzionali;

d. Tracciabilità: la predisposizione, registrazione e archiviazione della documentazione relativa alle sponsorizzazioni, in particolare: piano delle sponsorizzazioni, contratti di sponsorizzazione, documentazione relativa all'esecuzione del contratto, al fine di consentire la ricostruzione delle diverse fasi del processo.

➤ Gestione delle facilitazioni di trasporto

- a. Ruoli e Responsabilità: la definizione di ruoli e responsabilità per la gestione delle facilitazioni di trasporto;
- b. Procedura: la regolamentazione delle modalità di gestione delle facilitazioni di trasporto con la previsione della separazione tra le soggetti che propongono, valutano e autorizzano la facilitazione;
- c. Separazione: la separazione tra i soggetti che autorizzano, eseguono e controllano i trattamenti speciali relativamente ai clienti codificati ed i clienti generici non codificati;
- d. Tracciabilità: l'archiviazione della richiesta e dell'autorizzazione al trattamento speciale, al fine di consentire la ricostruzione delle diverse fasi del processo.

1.5.2.13 Gestione acquisti relativamente a quelli gestiti esclusivamente in proprio e non a mezzo di contratti di servizio con terze parti

- Acquisto di beni e servizi in generale
- Acquisto di beni e servizi aeroportuali
- Acquisto di beni e servizi di bordo
- Acquisto di carburante e combustibili
- Acquisizione Flotta
- Acquisto di beni e servizi aeronautici

Gli standard di controllo specifici, definiti per le Attività Sensibili individuate, sono di seguito precisati e definiti:

- a. Ruoli e Responsabilità: la definizione di ruoli e responsabilità per la gestione del processo di approvvigionamento in linea con le rispettive Policies aziendali;
- b. Procedura: la regolamentazione delle modalità di gestione degli acquisti con la previsione:
 - delle regole per i soggetti responsabili competenti relativamente alle diverse fasi del processo (predisposizione del budget, individuazione del fabbisogno, richiesta di offerta ai fornitori, modalità di selezione dei fornitori, con eventuale screening pre-contrattuale dei fornitori, ove richiesto, in linea con le rilevanti Policies aziendali, modalità di autorizzazione delle operazioni di acquisto, verifica delle prestazioni);
 - della regolamentazione del processo di valutazione e identificazione del fornitore;
 - delle regole per la gestione delle eccezioni alle ordinarie procedure di acquisto, quali situazione di emergenza/urgenza;
 - dell'utilizzo, ove possibile, di una contrattualistica e/o modulistica standard;
 - dell'archiviazione della documentazione rilevante (ordini, contratti, scambi di comunicazioni con fornitori);
- c. Separazione: la separazione delle responsabilità tra le strutture competenti, che svolgono le attività di: richiesta della fornitura, selezione del fornitore, sottoscrizione del contratto, certificazione della corretta esecuzione del contratto, autorizzazione del pagamento;

- d. Procura: la formale individuazione del soggetto deputato alla firma degli ordini e dei contratti cui conferire apposita procura;
 - e. Tracciabilità: la predisposizione, registrazione e archiviazione della documentazione al fine di consentire la ricostruzione delle diverse fasi del processo;
 - f. Clausole:
 - la definizione di clausole nei contratti con società esterne e nello specifico di fornitori con cui questi ultimi si obbligano a non porre in essere alcun atto od omissione, a non dare origine ad alcun fatto e a non tenere alcun comportamento da cui possa derivare una responsabilità ai sensi del d.lgs.231/01;
 - la definizione di clausole risolutive espresse che attribuiscano alla Società la facoltà di risolvere i contratti in questione nel caso di violazione di tale obbligo;
- Acquisti generali, marketing e comunicazione
 - Acquisto di consulenze e prestazioni professionali

Gli standard di controllo specifici, definiti per le Attività Sensibili individuate, sono di seguito precisati e definiti:

- a. Ruoli e Responsabilità: la definizione di ruoli e responsabilità per la gestione del processo di acquisti generali, marketing e comunicazione e di acquisto di consulenze e prestazioni professionali;
- b. Procedura: la regolamentazione delle modalità di gestione di acquisti generali, marketing e comunicazione e di acquisto di consulenze e prestazioni professionali, relativamente alle attività gestite esclusivamente in proprio e non a mezzo di contratti di servizio con terze parti, con la previsione:

- della predisposizione del budget;
- dell'individuazione di criteri di selezione e accreditamento dei professionisti, con eventuale screening pre-contrattuale dei professionisti come previsto dalla relativa Policy aziendale in materia di Partners Commerciali;
- della valutazione di congruità della parcella/fattura, rispetto alle condizioni pattuite e con riferimento alle prestazioni ricevute dalla Società, al momento del pagamento del corrispettivo al professionista/consulente;
- della predisposizione e archiviazione di documenti giustificativi degli incarichi conferiti, in assenza dei riferimenti contrattuali specifici (ad esempio: nel caso di professionisti) con motivazione e attestazione di inerenza e congruità della prestazione e della relativa parcella, approvati da adeguato livello gerarchico;

tutto ciò in conformità alle rispettive Policies aziendali.

- c. Separazione: la separazione delle responsabilità tra i soggetti che svolgono le attività di richiesta della prestazione, di sottoscrizione del contratto/lettera di incarico, di certificazione della corretta esecuzione della prestazione e di autorizzazione del pagamento;
- d. Procura: la formale individuazione del soggetto deputato alla firma degli ordini e dei contratti cui conferire apposita procura;
- e. Tracciabilità: la predisposizione, registrazione e archiviazione della documentazione al fine di consentire la ricostruzione delle diverse fasi del processo;
- f. Clausole:
 - la definizione di clausole nei contratti con società esterne con cui i terzi si obbligano a non porre in essere alcun atto od omissione, a non dare origine ad alcun fatto e a non tenere alcun comportamento da cui possa derivare una responsabilità ai sensi

del d.lgs.231/01;

- la definizione di clausole risolutive espresse che attribuiscono alla Società la facoltà di risolvere i contratti in questione nel caso di violazione di tale obbligo;

1.5.2.14 Gestione dei rapporti:

- di agenzia relativamente alle attività gestite esclusivamente in proprio e non a mezzo di contratti di servizio con terze parti e/o GSA, anche di gruppo;
- con Spedizionieri relativamente alle attività gestite esclusivamente in proprio e non a mezzo di contratti di servizio con terze parti e/o GSA anche di gruppo;
- con General Sales Agents Cargo relativamente alle attività gestite esclusivamente in proprio e non a mezzo di contratti di servizio con terze parti e/o GSA terzi anche di gruppo;

Gli standard di controllo specifici, definiti per le Attività Sensibili individuate, sono di seguito precisati e definiti:

- a. Ruoli e Responsabilità: la definizione di ruoli e responsabilità per la gestione dei rapporti di agenzia, con Spedizionieri e General Sales Agent Cargo;
- b. Procedura: la regolamentazione delle modalità di gestione dei rapporti con Spedizionieri e General Sales Agent Cargo con la previsione:
 - dell'individuazione di criteri trasparenti per la selezione di General Sales Agent Cargo attraverso gara con invito a presentare un'offerta nei confronti di quelle società attive nel settore e che

- godano di una buona reputazione sul mercato;
- dei flussi informativi dei General Sales Agent nei confronti della Società relativamente ai rapporti con la P.A.;
 - dell'obbligo di utilizzare esclusivamente modelli di contratto di agenzia e/o mandato approvati dal Dipartimento Legale e di sottoporre ad approvazione specifica data di volta in volta dal Dipartimento Legale eventuali variazioni significative rispetto ai suddetti modelli;
- c. Separazione: la separazione delle responsabilità tra i soggetti che svolgono le attività di definizione della sussistenza dei presupposti per la nomina di agenti, scelta dell'agente, dello spedizioniere e del GSA e controllo dell'esecuzione del rapporto;
- d. Procura: la formale individuazione del soggetto deputato alla firma dei contratti cui conferire apposita procura; previsione di una procura nei confronti di quei GSA che agiscono in alcune istanze come rappresentanti legali di Cargolux nel territorio in cui sono nominati.
- e. Tracciabilità: la predisposizione, registrazione e archiviazione di tutta la documentazione al fine di consentire la ricostruzione delle diverse fasi del processo relativo ai seguenti contratti:
- contratti con gli Spedizionieri IATA relativamente alle attività gestite esclusivamente in proprio e non a mezzo di contratti di servizio con terze parti e/o GSA anche di gruppo;
 - contratti con gli Spedizionieri non IATA relativamente alle attività gestite esclusivamente in proprio e non a mezzo di contratti di servizio con terze parti e/o GSA anche di gruppo;
 - contratti con i GSA relativamente alle attività gestite esclusivamente in proprio e non a mezzo di contratti di servizio con terze parti e/o GSA terzi anche di gruppo;
 -

f. Clausole:

- la definizione di clausole nei contratti con le società esterne suddette con cui i terzi si obbligano a non porre in essere alcun atto od omissione, a non dare origine ad alcun fatto e a non tenere alcun comportamento da cui possa derivare una responsabilità ai sensi del d.lgs.231/01;
- la definizione di clausole risolutive espresse che attribuiscono alla Società la facoltà di risolvere i contratti in questione nel caso di violazione di tale obbligo;

1.5.2.15 Gestione delle tariffe cargo se applicabile, relativamente alle sole tariffe decise e gestite esclusivamente in proprio e non a mezzo di contratti di servizio con terze parti e/o GSA terzi anche di gruppo;

Gli standard di controllo specifici, definiti per le Attività Sensibili individuate, sono di seguito precisati e definiti:

- a. Ruoli e Responsabilità: la definizione di ruoli e responsabilità dei soggetti aziendali coinvolti nel controllo sulla corretta esecuzione dei rapporti contrattuali con Spedizionieri e General Sales Agents che agiscono in nome e per conto della Società nella definizione delle tariffe applicate per i servizi cargo operati dalla Società;
- b. Procedura: la regolamentazione delle modalità attraverso cui la Società realizza la governance dei contratti con gli Spedizionieri ed i Generale Sales Agents (in seguito anche "GSA"), con particolare riferimento alle attività di:
- definizione degli obiettivi commerciali;
 - monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi commerciali/risultati di vendita anche attraverso la

condivisione/autorizzazione preventiva delle tariffe da applicare ai servizi cargo;

- monitoraggio degli accordi tariffari applicati;
 - regolamentazione e svolgimento dei controlli previsti dai contratti;
- c. Separazione: la separazione delle responsabilità tra i soggetti che svolgono le attività: di condivisione e autorizzazione, ove previsto, delle tariffe applicate e monitoraggio degli accordi tariffari applicati e dei risultati commerciali;
- d. Tracciabilità: la registrazione nei sistemi dedicati delle tariffe cargo applicate, previa approvazione da parte della funzione competente in Cargolux, la produzione e archiviazione della documentazione a supporto dei controlli previsti contrattualmente effettuati sull'attività degli spedizionieri e dei GSA (incontri periodici e report).

1.5.2.16 Gestione del servizio post vendita ai clienti – reclami, se applicabile, relativamente alle sole attività gestite esclusivamente in proprio e non a mezzo di contratti di servizio con terze parti anche di gruppo;

Gli standard di controllo specifici, definiti per le Attività Sensibili individuate, sono di seguito precisati e definiti:

- a. Ruoli e Responsabilità: la definizione di ruoli e responsabilità delle strutture coinvolte nella gestione dei reclami derivanti da disservizi relativi al trasporto delle merci;
- b. Procedura: la regolamentazione delle modalità di gestione dei reclami per disservizi relativi al trasporto delle merci con particolare riferimento alle attività di:
- definizione delle tipologie di disservizi e della documentazione

che i clienti devono esibire per l'ottenimento degli indennizzi/rimborsi;

- acquisizione dei reclami;
 - istruttoria degli eventi che hanno generato il disservizio;
 - controllo della documentazione ricevuta dai clienti;
 - valutazione dell'entità del disservizio;
 - erogazione dell'indennizzo/rimborso;
- c. Separazione: la separazione delle responsabilità tra le unità organizzative/soggetti che svolgono le attività di: acquisizione dei reclami e analisi dei disservizi, riconoscimento e autorizzazione dell'indennizzo/rimborso e relativa erogazione;
- d. Tracciabilità: la produzione, registrazione e archiviazione della documentazione riguardante il reclamo e l'evidenza dei disservizi, la documentazione a supporto della concessione dell'indennizzo e/o del rimborso, le evidenze formali dell'indennizzo e/o del rimborso erogato.

1.5.2.17 Gestione delle operazioni di locazione/noleggio/alienazione della flotta se applicabile, relativamente alle sole operazioni gestite esclusivamente in proprio e non a mezzo di contratti di servizio con terze parti, anche di gruppo;

Gli standard di controllo specifici, definiti per le Attività Sensibili individuate, sono di seguito precisati e definiti:

- a. Ruoli e Responsabilità: la definizione di ruoli e responsabilità delle strutture coinvolte nelle attività di valutazione e gestione delle operazioni di vendita di aeromobili della flotta e di "Sale & Lease Back" con il coinvolgimento delle competenti funzioni in Cargolux

tra cui i dipartimenti Aircraft Financing e Fleet Planning;

- b. Procedura: la regolamentazione delle modalità di gestione delle operazioni di vendita di aeromobili della flotta e di “*Sale & Lease Back*”, con particolare riferimento allo svolgimento delle seguenti attività di:
- individuazione degli aeromobili da destinare alle suddette operazioni;
 - elaborazione di analisi di fattibilità tecnico-economica delle operazioni;
 - valutazione delle offerte di acquisto, scelta della controparte previo eventuale screening della stessa da parte del Compliance Officer ed eventuale informativa agli Organi Sociali;
 - autorizzazione delle operazioni;
 - predisposizione e sottoscrizione degli atti contrattuali;
- c. Separazione: la separazione delle responsabilità tra i soggetti che svolgono le attività di elaborazione di analisi di fattibilità tecnico-economica delle operazioni, di valutazione delle offerte di acquisto e selezione del soggetto acquirente, di autorizzazione e sottoscrizione degli atti contrattuali;
- d. Procura: la formale individuazione del soggetto deputato alla firma dei contratti cui conferire apposita procura;
- e. Tracciabilità: la predisposizione, registrazione e archiviazione della documentazione al fine di consentire la ricostruzione delle diverse fasi del processo quali, ad esempio: note tecniche e analisi di fattibilità tecnico-economica delle operazioni, richieste di offerta, offerte pervenute, due diligence, atti contrattuali.

1.5.2.18 Gestione dei flussi finanziari:

- Gestione incassi
- Gestione pagamenti
- Gestione conti correnti
- Pianificazione finanziaria

Gli standard di controllo specifici, definiti per le Attività Sensibili individuate, sono di seguito precisati e definiti:

a. Ruoli e Responsabilità: l'identificazione dei ruoli e delle responsabilità delle strutture coinvolte nelle attività di:

- pianificazione finanziaria;
- riconciliazione e registrazione degli incassi;
- apertura di conti di fornitori nel sistema interno di accounting;
- esecuzione e registrazione dei pagamenti;
- apertura e chiusura dei conti correnti e controllo delle relative movimentazioni;

b. Procedura: la regolamentazione delle modalità operative per la gestione:

- della Pianificazione Finanziaria, con particolare riferimento:
 - alla definizione degli strumenti di pianificazione e controllo utilizzati;
 - alle modalità e tempi per il monitoraggio e l'analisi dei movimenti finanziari;
 - alla predisposizione e trasmissione delle analisi di monitoraggio ad una struttura/soggetto responsabile dell'attività di controllo delle risorse finanziarie;
- dei Pagamenti, con particolare riferimento alle attività di:
 - emissione e registrazione delle fatture passive;
 - predisposizione e controllo dei pagamenti;

- autorizzazione ed esecuzione dei pagamenti;
 - controllo e registrazione dei pagamenti;
 - controllo a livello centrale dei pagamenti effettuati localmente presso le sedi periferiche;
 - degli Incassi, con particolare riferimento alle attività di:
 - emissione delle fatture e registrazione del credito;
 - registrazione degli incassi;
 - accoppiamento e verifica fatture/incassi;
 - controlli di riconciliazione del cliente;
 - dei Conti Correnti bancari, con particolare riferimento alla definizione:
 - delle regole per la gestione dei conti correnti (nazionali, esteri);
 - del monitoraggio delle operazioni di apertura/chiusura dei conti correnti (nazionali, esteri);
 - di un sistema che garantisca la correttezza e completezza dei flussi autorizzativi relativi alle operazioni di apertura/chiusura dei conti correnti bancari (nazionali, esteri);
- c. Procura: una procura ovvero un sistema di procure che assegni i poteri ad impegnare la società verso l'esterno in modo coerente con le mansioni ricoperte ed in linea con le attività effettivamente svolte
- d. Tracciabilità: l'utilizzo di un sistema che consenta la tracciabilità dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema nonché la conservazione della documentazione giustificativa a supporto:
- delle registrazioni contabili relative alle singole operazioni di incasso, pagamento e apertura/chiusura/movimentazione dei conti correnti;

- dei controlli effettuati sulla completezza e correttezza delle relative registrazioni contabili.

1.5.2.19 Gestione del processo di selezione e assunzione del personale

- In sede nazionale
- In sede estera

Gli standard di controllo specifici, definiti per le Attività Sensibili individuate, sono di seguito precisati e definiti:

- Ruoli e Responsabilità: l'individuazione di ruoli e responsabilità per la regolamentazione del processo di assunzione del personale di sede nazionale e di sede estera;
- Procedura: la regolamentazione delle principali modalità operative per la gestione del processo di assunzione del personale di sede nazionale e di sede estera, con la previsione:
 - della definizione e approvazione del budget per il fabbisogno di personale necessario;
 - dei criteri oggettivi e trasparenti di selezione dei candidati;
 - della tracciabilità delle fonti di reperimento dei curricula;
 - della valutazione del candidato;
 - della modulistica standard da compilare a cura dei selezionatori, al fine di garantire la tracciabilità delle motivazioni che hanno indotto alla scelta/esclusione del candidato;
 - delle modalità di archiviazione e conservazione della documentazione rilevante per il processo di selezione e assunzione;
- Separazione: la separazione delle responsabilità tra i soggetti

- competenti che svolgono le attività di richiesta di assunzione di personale, di valutazione/selezione del personale, della definizione della proposta di assunzione e della firma della lettera di assunzione;
- d. Procura: un sistema di procure che assegni i poteri di sottoscrivere i contratti di assunzione;
- e. Tracciabilità: la predisposizione, registrazione e archiviazione della documentazione al fine di consentire la ricostruzione delle diverse fasi del processo relativamente al personale di terra con qualifica di quadro/impiegato/operaio, al personale navigante, al personale dirigente o per il personale assunto presso le sedi estere o distaccato da/a Società del Gruppo;
- f. Clausole:
- la definizione di clausole nei contratti con gli impiegati della società con cui gli stessi si obbligano a non porre in essere alcun atto od omissione, a non dare origine ad alcun fatto e a non tenere alcun comportamento da cui possa derivare una responsabilità ai sensi del d.lgs.231/01;
 - la definizione di clausole risolutive espresse che attribuiscono alla Società la facoltà di risolvere i contratti in questione nel caso di violazione di tale obbligo.

2 - PARTE 2 - DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA

2.1. LE FATTISPECIE DI DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA RICHIAMATE DAL D.LGS. 231/2001

I delitti contro la fede pubblica sono stati introdotti dall'art. 25-bis del d.lgs. 231/2001 che ha integrato l'art. 6 del D.L. 25 settembre 2001 n. 350, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 23 novembre 2001 n. 409.

Successivamente, la legge 23 luglio 2009, n. 99 recante *“disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”* all'art. 15 comma 7, ha poi modificato l'art. 25-bis che punisce anche la contraffazione e l'alterazione di marchi o segni distintivi nonché l'introduzione nello Stato di prodotti con segni falsi.

Quelle che seguono, sono le fattispecie di reato che possono determinare la responsabilità amministrativa della Società.

2.1.1 Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)

La norma punisce la contraffazione ovvero l'alterazione di monete (nazionali o straniere), l'introduzione nello Stato di monete alterate o contraffatte, l'acquisto di monete contraffatte o alterate al fine della loro messa in circolazione.

2.1.2 Alterazione di monete (art. 454 c.p.)

La norma punisce chiunque altera monete scemandone in qualsiasi

modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette uno dei fatti indicati nell'articolo precedente.

2.1.3 Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)

La norma punisce chiunque fuori dei casi previsti dagli articoli precedenti introduce nel territorio dello Stato, acquisto o detiene monete contraffatte o alterate al fine di spenderle o metterle comunque in circolazione.

2.1.4 Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)

La norma punisce chi spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate ricevute in buona fede.

2.1.5 Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)

La norma punisce i comportamenti previsti dagli artt. 453, 455 e 457 c.p. anche in relazione alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti.

2.1.6 Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)

La norma punisce la contraffazione della carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, nonché l'acquisto, la detenzione e l'alienazione di tale carta contraffatta.

2.1.7 Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)

La norma punisce la fabbricazione, l'acquisto, la detenzione o l'alienazione di filigrane, strumenti informatici, o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, valori di bollo o carta filigranata, nonché di ologrammi o di altri componenti della moneta destinati alla protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

2.1.8 Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)

La norma punisce l'utilizzo di valori bollati contraffatti o alterati, anche se ricevuti in buona fede.

2.1.9 Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (Art. 473 c.p.)

La norma punisce chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati. La norma punisce altresì chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali

brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

2.1.10 Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (Art. 474 c.p.)

La fattispecie di reato punisce, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati. Punisce altresì chiunque, fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

2.2. LE ATTIVITA' SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS. 231/2001

L'analisi dei processi e del modello di business di Cargolux Italia, ha consentito di individuare la seguente attività "*sensibili*", nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25 - bis del d.lgs. 231/2001:

2.2.1 Gestione della cassa contante

si tratta dell'attività relativa alla gestione della cassa contante, sia presso la sede centrale sia presso le eventuali altre Unità Organizzative periferiche, nazionali ed estere.

2.2.2 Vendita di beni

si tratta, sostanzialmente, dell'attività di vendita di apparati aeronautici

2.3. IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Nello svolgimento delle attività sensibili la Società si ispira agli standard di controllo generali, applicabili a tutte le Attività Sensibili prese in considerazione, ed agli standard di controllo specifici, applicabili a ciascuna delle Attività Sensibili per la quale sono individuati.

2.3.1 Standard di controllo generali

Gli standard di controllo generali relativi alle Attività Sensibili sono quelli individuati nella Parte Speciale 1 – Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

2.3.2 Standard di controllo specifici

Gli standard di controllo specifici, definiti per le singole Attività Sensibili individuate, sono i seguenti:

2.3.2.1 Gestione della cassa contante

Gli standard di controllo specifici, definiti per le Attività Sensibili

individuare, sono di seguito precisati e definiti:

- a. Ruoli e responsabilità: l'identificazione dei ruoli e delle responsabilità delle strutture aziendali coinvolte nella gestione della cassa centrale e della piccola cassa presso le Unità Organizzative periferiche se non gestite da GSA, anche di gruppo, ovvero in forza di contratti di servizio con terzi.;
- b. Procedura: la regolamentazione delle modalità operative per la gestione della cassa centrale e della piccola cassa, con particolare riferimento :
 - alla definizione delle linee guida per i movimenti di cassa;
 - all'iter autorizzativo relativo alla gestione amministrativa e finanziaria;
 - alla definizione dei parametri di controllo della piccola cassa (es: consistenza minima, importi di reintegro, controllo delle banconote);
 - all'autorizzazione e controllo dei movimenti di cassa (pagamenti e reintegri);
 - alla registrazione dei movimenti di cassa (es: registro di cassa);
 - alla chiusura periodica della cassa e svolgimento dei controlli di quadratura;
 - alla contabilizzazione dei movimenti e dei saldi nel sistema gestionale;
 - alla previsione di specifici sistemi di monitoraggio e di controllo, a livello centrale, delle casse gestite presso le eventuali Unità Organizzative periferiche;
- c. Separazione: la separazione delle responsabilità tra i soggetti che autorizzano, eseguono e controllano le attività relative alla

- movimentazione e gestione della cassa centrale e della eventuale piccola cassa presso le eventuali Unità Organizzative periferiche;
- d. Procure: una procura ovvero un sistema di procure che assegni i poteri ad impegnare la società verso l'esterno in modo coerente con le mansioni ricoperte ed in linea con le attività effettivamente svolte;
- e. Tracciabilità: la predisposizione, registrazione e archiviazione della modulistica a supporto della gestione dei movimenti e dei controlli di cassa, al fine di consentire la ricostruzione delle diverse fasi del processo (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: mandati di pagamento firmati, reversali di incasso, giustificativi di spesa, disposizioni di prelievo-reintegri, scritture in c/cassa, rendiconto di cassa).

2.3.2.2 Vendita di beni, se applicabile, relativamente alle sole operazioni gestite esclusivamente in proprio e non a mezzo di contratti di servizio con terze parti, anche di gruppo;

Gli standard di controllo specifici, definiti per le Attività Sensibili individuate, sono di seguito precisati e definiti:

- a. Ruoli e responsabilità: l'identificazione dei ruoli e delle responsabilità delle strutture aziendali coinvolte nella gestione del processo di vendita di beni e materiali/componenti aeronautici
- b. Procedura: la regolamentazione delle modalità operative per la gestione della vendita di materiale/componenti aeronautiche, con la previsione di:
- criteri generali per il pricing del materiale;

- modalità di erogazione del servizio di vendita (consegna/trasmissione del materiale e documentazione di supporto);
 - verifica, prima della vendita, in ordine all'origine, provenienza, qualità del bene oggetto di vendita.
 - Inoltre è necessario prevedere le modalità e i controlli di completezza, correttezza ed idoneità della documentazione tecnica di accompagnamento a ciascun materiale/componente;
- c. Separazione: la separazione delle responsabilità tra le strutture aziendali che autorizzano, eseguono e controllano le fasi relative al processo di vendita
- d. Procure: la formale individuazione del soggetto deputato alla firma dei contratti cui conferire apposita procura;
- e. Tracciabilità: la predisposizione, registrazione e archiviazione degli ordini di trasferimento, della documentazione della merce acquistata, in transito, venduta, nonché della reportistica di monitoraggio delle vendite al fine di consentire la ricostruzione delle diverse fasi del processo;
- f. Clausole:
- la definizione di clausole nei contratti con società esterne con cui i terzi si obbligano a non porre in essere alcun atto od omissione, a non dare origine ad alcun fatto e a non tenere alcun comportamento da cui possa derivare una responsabilità ai sensi del d.lgs.231/01;
 - la definizione di clausole risolutive espresse che attribuiscono alla Società la facoltà di risolvere i contratti in questione nel caso di violazione di tale obbligo.

3 - PARTE 3 - REATI SOCIETARI

3.1 *LE FATTISPECIE DI REATI SOCIETARI RICHIAMATE DAL D.LGS. 231/2001*

I reati societari sono stati introdotti dall'art. 25-ter del d.lgs. 231/2001 e le seguenti, sono le fattispecie di reato che possono determinare la responsabilità amministrativa della Società:

3.1.1 False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c., così come modificato dall'art. 30, primo comma, della legge n. 262/2005) e false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c., così come modificato dall'art. 30, secondo comma, della legge n. 262/2005)

La condotta consiste in una esposizione di informazioni non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero nell'omissione di informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. Tale condotta, deve essere tenuta con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto. Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori (trattasi, quindi, di cd. "reati propri"), nonché coloro che secondo l'art. 110 c.p. concorrono nel reato da questi ultimi commesso.

Le comunicazioni devono essere dirette *"ai soci o al pubblico"*; sono escluse dall'ambito applicativo della fattispecie in esame, le comunicazioni a

destinatario individuale, e quelle rivolte ad autorità pubbliche di controllo. Le informazioni rese o omesse devono essere tali da alterare in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene e devono essere oggettivamente idonee a indurre in errore i destinatari della comunicazione circa tale situazione.

La responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni false od omesse riguardino beni posseduti od amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene.

La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento, o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

In ogni caso il fatto non è punibile (e il superamento di tali soglie di rilevanza perde, comunque, rilievo penale) se è conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

Con riferimento alle previsioni dell'art. 2622 c.c., va, inoltre, tenuto presente che:

- la fattispecie delittuosa consta dell'ulteriore elemento del danno

- patrimoniale cagionato alla società, ai soci o ai creditori;
- la pena è aumentata quando il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori. Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT, ovvero se sia consistito nella distruzione o nella riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo;
 - il reato è punibile a querela della parte lesa. Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato, a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee. Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del TUF, il delitto è procedibile d'ufficio.

3.1.2 Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)

Se i fatti rientranti nell'articolo 2621 sono considerati di modesta entità, prendendo in considerazione la dimensione e la natura della società coinvolta, così come le modalità o gli effetti del comportamento, è stabilita una pena che va dai sei mesi ai tre anni di reclusione, a meno che non costituiscano un reato più grave.

Nel caso in cui i fatti rientranti nell'articolo 2621 coinvolgano società che non superano i limiti stabiliti dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica la medesima pena prevista nel paragrafo precedente. In questa circostanza, il reato può essere perseguito su querela della società, dei suoi soci, dei creditori o di altri

soggetti destinatari della comunicazione sociale.

3.1.3 Falso in prospetto (art. 173-bis TUF)

La condotta criminosa consiste nell'espore, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, false informazioni, che siano idonee ad indurre in errore i destinatari del prospetto; nell'occultamento, nei documenti sopra indicati, di dati o notizie in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari dei medesimi..

3.1.4 Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c.)

Il reato consiste in false attestazioni od occultamento di informazioni, da parte dei responsabili della revisione, concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione. I soggetti attivi sono i responsabili della società di revisione (reato proprio), ma i componenti degli organi di amministrazione e di controllo e i dipendenti della società revisionata possono essere coinvolti a titolo di concorso nel reato. Ai fini della realizzazione del reato, deve sussistere la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni e la condotta deve essere idonea ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni. Inoltre, la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto. La sanzione è più grave se la condotta ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni.

3.1.5 Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Il reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione. Soggetti attivi sono gli amministratori. Si configura illecito penale, procedibile a querela di parte, solo se la condotta ha cagionato un danno ai soci.

3.1.6 Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Tale reato può consumarsi nei seguenti casi:

- viene formato o aumentato fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale;
- vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote;
- vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione.

I soggetti attivi sono gli amministratori e i soci conferenti.

3.1.7 Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

La "*condotta tipica*" prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Soggetti attivi sono gli amministratori.

3.1.8 Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)

Tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Soggetti attivi sono gli amministratori.

Configura una modalità di estinzione del reato la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio.

3.1.9 Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Questo reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione, fuori dei casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali o della società controllante che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Soggetti attivi sono gli amministratori.

Configura una modalità di estinzione del reato la ricostituzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta.

3.1.10 Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Soggetti attivi sono gli amministratori.

Configura una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

3.1.11 Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)

Il reato, introdotto dall'art. 31 della legge n. 262/2005, consiste nella violazione, da parte dell'amministratore o di un componente il consiglio di amministrazione, degli obblighi di comunicazione imposti dall'art. 2391, comma 1, c.c.3, il quale prevede che si dia notizia agli amministratori e al Collegio Sindacale di ogni interesse, per conto proprio o di terzi, si abbia in una determinata operazione della società se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

Tale reato è, però, sanzionato ai fini del D.Lgs. n. 231/2001 soltanto quando dal compimento dello stesso abbia tratto interesse o vantaggio la Società.

Il reato è proprio: possono essere, quindi, soggetti attivi solo gli amministratori di società con titoli quotati in mercati regolamentati

italiani o comunitari o con titoli diffusi tra il pubblico in misura rilevante (ai sensi dell'art. 116 del TUF), di ente creditizio, di società finanziaria, di impresa di assicurazione, di fondo previdenziale.

Il dolo consiste nella coscienza e volontà dell'amministratore di non dare notizia circa interessi che egli, per conto proprio o di terzi, abbia in una operazione della società o di non precisare natura, termini, origine e portata degli interessi stessi o anche di non astenersi dall'operazione se amministratore delegato o ancora di non darne notizia alla prima assemblea utile, se amministratore unico.

3.1.12 Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Soggetti attivi sono i liquidatori.

Costituisce una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

3.1.13 Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

La fattispecie si configura allorquando *“gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli*

obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società”.

La fattispecie è aggravata se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati ovvero se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

La fattispecie punisce, altresì, in via autonoma colui che dà o promette denaro o altra utilità alle persone sopra indicate.

Possono essere beneficiari della dazione o promessa di denaro o altra utilità sia l'autore del reato che altri soggetti (ad esempio la stessa società).

Possono configurare “altre utilità”, ad esempio, omaggi a clienti, gadgettistica, sponsorizzazioni a club o associazioni riconducibili ad un ente/cliente o ai suoi singoli manager.

Il reato è procedibile d'ufficio qualora vi sia una distorsione della concorrenza nell'acquisizione di beni e servizi.

Tale fattispecie di reato costituisce fonte di responsabilità per l'ente di appartenenza dell'autore della corruzione. Pertanto, potrà configurarsi responsabilità dell'ente tutte le volte in cui il corruttore dia o prometta denaro o altra utilità alle persone di cui sopra ovvero ad altra società nell'interesse o a vantaggio dell'ente di appartenenza.

Pertanto la società sarà responsabile allorquando, ad esempio, richieda, a mezzo del proprio amministratore, al direttore generale di una S.p.A. l'emissione di una fattura per operazioni inesistenti per importi rilevanti dietro la dazione di una somma di denaro ovvero allorquando il proprio amministratore delegato al fine di far ottenere un beneficio anche alla società abbia istigato alla corruzione un pubblico ufficiale per omettere o anche ritardare atti d'ufficio dietro la promessa di una somma di denaro.

3.1.14 Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

La "*condotta tipica*" prevede che si determini la maggioranza in assemblea, con atti simulati o con frode, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

3.1.15 Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Si tratta di un reato comune, cioè di un reato che può essere commesso da chiunque.

3.1.16 Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche

di vigilanza (art. 2638 c.c.)

La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza; ovvero attraverso l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima.

La condotta criminosa si realizza, altresì, quando siano, in qualsiasi forma, anche mediante omissione delle comunicazioni dovute, intenzionalmente ostacolate le funzioni delle autorità di vigilanza.

I soggetti attivi sono gli amministratori, il direttore generale, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti.

La responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi.

3.1.17 Delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019

La condotta criminosa si realizza con riferimento alle trasformazioni, le

fusioni e le scissioni transfrontaliere. La fattispecie criminosa si realizza in relazione al cosiddetto "Certificato preliminare" rilasciato dal Notaio attestante il regolare adempimento, in conformità alla legge, degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione della fusione. In particolare la norma dispone che eventuali azioni delittuose messe in campo per l'ottenimento fraudolento del suddetto Certificato diano origine alla fattispecie di reato "False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare" così contemplata nell' Art. 54 del D.Lgs. n. 19 del 2 Marzo 2023 : Chiunque, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 32-bis del codice penale.

I soggetti attivi sono tutti i dipendenti della Società.

3.2 LE ATTIVITA' SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS. 231/2001

Le rilevanti attività sensibili della Società, nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-ter del d.lgs. 231/2001, sono così state considerate:

3.2.1 La predisposizione di bilanci e documentazione di natura contabile.

Sono quelle attività relative alle chiusure contabili, alla contabilizzazione dei dati e alla predisposizione del bilancio d'esercizio della Società e dei

relativi allegati.

3.2.2 La gestione dei rapporti con la Società di Revisione in essere.

Sono i rapporti con la Società di Revisione con riferimento alle attività di controllo che possono essere da questa esercitate e della corretta gestione dei documenti sui quali la stessa può esercitare il controllo sulla base della normativa vigente.

3.2.3 La gestione e l'archiviazione di documenti su cui altri organi societari potrebbero esercitare il controllo.

Sono le attività necessarie a rendere disponibili ai Soci, al Collegio Sindacale e ad altri organi societari le informazioni e/o i documenti richiesti dagli stessi e/o necessari per lo svolgimento delle attività di controllo loro deputate.

3.2.4 La predisposizione di documenti ai fini delle delibere assembleari e del CdA.

Sono le attività di predisposizione della documentazione relativa all'oggetto dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione per consentire a questi ultimi di esprimersi sulle materie di propria competenza sottoposte ad approvazione.

3.2.5 La gestione dei conferimenti, degli utili e delle riserve e operazioni straordinarie.

E' la gestione degli adempimenti connessi allo svolgimento di operazioni

effettuate sul capitale sociale sia di natura ordinaria - quali ripartizioni degli utili e delle riserve - sia di natura straordinaria - quali acquisizioni, conferimenti, fusioni e scissioni - .

3.2.6 Le comunicazioni alle Autorità di Vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse.

Sono attività sensibili relative ai rapporti con le Autorità di Vigilanza in merito agli adempimenti previsti in tema di comunicazioni dei dati societari. In particolare, l'attività si riferisce al processo di gestione delle comunicazioni e dei rapporti con Enac.

3.2.7 La gestione delle comunicazioni verso soci.

E' l'attività relativa alla predisposizione della documentazione oggetto di comunicazioni verso soci.

Nel caso in cui esponenti della Società si trovino a dover gestire attività sensibili diverse da quelle sopra elencate, le stesse dovranno comunque essere condotte nel rispetto:

- degli standard di controllo generali;
- dei principi di comportamento individuati nel Codice Etico;
- di quanto regolamentato dalla documentazione e dagli atti aziendali;
- delle disposizioni di legge.

E' responsabilità dell'amministratore delegato della Società segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali

modifiche/integrazioni da apportare alla presente Parte Speciale, in accordo a quanto previsto dalla Parte Generale.

3.3 *IL SISTEMA DEI CONTROLLI*

Deve essere ribadito, anche in relazione alla parte 3 di questo modello – parte speciale, che nello svolgimento delle attività sensibili la Società ha deciso di adottare standard di controllo generali e specifici.

I primi applicabili a tutte le Attività Sensibili prese in considerazione sono quelli individuati nella Parte Speciale A – Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

I secondi, applicabili a ciascuna delle Attività Sensibili per la quale sono individuati, possono essere indicati come segue:

3.3.1 Standard di controllo generali

Si rimanda a quelli individuati nella Parte Prima – Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

3.3.2 Standard di controllo specifici

3.3.1.1 Predisposizione di bilanci e documentazione di natura contabile

Gli standard di controllo specifici, definiti per le Attività Sensibili individuate, sono di seguito precisati e definiti:

a. Ruoli e responsabilità: l'identificazione dei ruoli e delle

responsabilità delle strutture aziendali coinvolte nelle attività di predisposizione del bilancio d'esercizio e della documentazione di natura contabile

b. Procedura: la regolamentazione delle modalità operative per la gestione delle attività di rilevazione contabile, chiusura annuale ed infrannuale e conseguente predisposizione del bilancio d'esercizio, prevedendo in particolare:

- norme che definiscono con chiarezza i principi contabili da adottare per la definizione delle poste di bilancio di esercizio e le modalità operative per la loro contabilizzazione;
- modalità di estrazione dei dati per le chiusure contabili;
- gestione dei controlli di linea;
- formazione e diffusione di istruzioni, rivolte alle strutture aziendali coinvolte che indichino dati e notizie che è necessario fornire al Responsabile del processo di redazione del bilancio d'esercizio, in occasione delle chiusure annuali ed infrannuali, nonché le modalità e la tempistica di trasmissione degli stessi;
- verifica delle poste valutative;
- predisposizione, verifica e approvazione del fascicolo di bilancio;
- esistenza di precise regole relativamente alla tenuta ed alla conservazione del fascicolo di bilancio, dall'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione al deposito e fino alla relativa archiviazione. Inoltre è necessario strutturare adeguati flussi informativi da/verso il CdA e la struttura responsabile del processo di formazione del bilancio d'esercizio al fine di garantire la completezza/correttezza dei fatti aziendali riflessi in bilancio. Una volta approvato il

bilancio d'esercizio, il CdA, in persona dell'Amministratore Delegato, informa l'OdV dello stesso e delle criticità emerse in fase di approvazione.

- c. Separazione: la separazione delle responsabilità tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla le attività di estrazione/rilevazione dei dati contabili e di chiusura contabile e di predisposizione del fascicolo di bilancio;
- d. Tracciabilità: la predisposizione, registrazione e archiviazione di dati, informazioni, stime, nonché di tutta la documentazione prodotta ai fini della redazione del fascicolo di bilancio, allo scopo di consentire la ricostruzione delle diverse fasi del processo.

3.3.1.2 Gestione dei rapporti con la Società di Revisione

Gli standard di controllo specifici, definiti per le Attività Sensibili individuate, sono di seguito precisati e definiti:

- a. Ruoli e responsabilità: la definizione di ruoli e responsabilità per la gestione dei rapporti con la Società di Revisione anche con riferimento alle attività di ricezione, raccolta, consolidamento e trasmissione dei dati e delle informazioni richieste dalla Società di Revisione
- b. Procedure: la regolamentazione delle modalità operative di gestione dei rapporti con la Società di Revisione, prevedendo le seguenti specifiche:
 - modalità e criteri di selezione della Società di Revisione e regolamentazione dell'incarico
 - controllo e tracciabilità dei dati, delle informazioni e dei documenti rilasciati alla Società di Revisione;

- verbalizzazione dei principali incontri tenuti con i rappresentanti della Società di Revisione nei momenti di condivisione delle risultanze dei lavori di certificazione
 - report periodici da trasmettere al Collegio Sindacale e al Vertice aziendale sullo stato dei lavori di certificazione
- c. Separazione: la separazione delle responsabilità tra chi esegue, chi autorizza e chi controlla le fasi di selezione della Società di Revisione dall'individuazione all'approvazione del relativo mandato
- d. Procure: un sistema di procure che assegni i poteri ad impegnare la società verso l'esterno in modo coerente con le mansioni ricoperte ed in linea con le attività effettivamente svolte
- e. Tracciabilità: la predisposizione, registrazione e archiviazione del mandato conferito alla Società di Revisione e della relativa documentazione a supporto: verbali delle riunioni e degli incontri con la Società di Revisione (Libro verbali della Società di Revisione), nonché delle richieste di dati, di informazioni e di documentazione avanzate dalla Società di Revisione, al fine di consentire la ricostruzione delle diverse fasi del processo.
- f. Clausole:
- la definizione di clausole nei contratti con la Società di Revisione con cui quest'ultima si obbliga a non porre in essere alcun atto od omissione, a non dare origine ad alcun fatto e a non tenere alcun comportamento da cui possa derivare una responsabilità ai sensi del d.lgs.231/01
 - la definizione di clausole risolutive espresse che attribuiscono alla Società la facoltà di risolvere i contratti in questione nel caso di violazione di tale obbligo.

3.3.1.3 Gestione e archiviazione di documenti su cui altri organi societari potrebbero esercitare il controllo

Gli standard di controllo specifici, definiti per le Attività Sensibili individuate, sono di seguito precisati e definiti:

- a. Ruoli e responsabilità: la definizione dei ruoli e delle responsabilità delle strutture coinvolte nella gestione delle attività volte a rendere disponibili agli azionisti, ai consiglieri, al Collegio Sindacale e alla Società di Revisione le informazioni e/o i documenti richiesti per lo svolgimento delle attività di controllo loro deputate e della relativa archiviazione
- b. Procedure: la regolamentazione delle modalità operative di tenuta e conservazione dei Libri sociali e contabili nonché di gestione delle richieste di accesso ai Libri e/o di informazioni da parte degli organi societari, prevedendo:
- c. Separazione: la separazione delle responsabilità tra chi gestisce e chi autorizza l'accesso ai Libri sociali e contabili e la trasmissione di dati e informazioni
- d. Tracciabilità: l'archiviazione di tutti i Libri sociali e contabili (es. Libro verbali Consiglio di Amministrazione, Libro verbali Assemblea, Libro Soci) e le e-mail certificate attestanti l'eventuale documentazione fornita nonché la predisposizione, registrazione e archiviazione di un registro di gestione della documentazione contabile, societaria e fiscale al fine di tracciare gli accessi e le richieste di informazioni contenute nei Libri sociali e contabili, al fine di consentire la ricostruzione delle diverse fasi del processo.

3.3.1.4 Predisposizione di documenti ai fini delle delibere assembleari e del

CdA

Gli standard di controllo specifici, definiti per le Attività Sensibili individuate, sono di seguito precisati e definiti:

- a. Ruoli e responsabilità: la definizione di ruoli e responsabilità in merito alla predisposizione della documentazione destinata alle delibere dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, alla redazione dell'ordine del giorno nonché alla trascrizione dei verbali delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione
- b. Procedure: la previsione nello Statuto aziendale di:
 - modalità e tempi di convocazione e verbalizzazione delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
 - verbalizzazione delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione; la regolamentazione delle modalità di comunicazione della documentazione e di stesura e approvazione dei verbali delle delibere del Consiglio di Amministrazione.
- c. Separazione: la separazione delle responsabilità tra chi esegue, chi autorizza e chi controlla le diverse attività nell'ambito delle fasi relative al processo di predisposizione di documenti ai fini delle delibere (ordine del giorno, convocazione, predisposizione documentazione, verbalizzazione)
- d. Tracciabilità: la predisposizione, registrazione e archiviazione, per ciascuna seduta dell'Assemblea dei soci e del Consiglio di Amministrazione, dei fascicoli contenenti avvisi di convocazione, documenti e note prospettati in sede di riunione, evidenze della documentazione anticipata ai consiglieri e ai sindaci nonché dei

verbali firmati delle delibere dell'Assemblea dei soci e del Consiglio di Amministrazione, al fine di consentire la ricostruzione delle diverse fasi del processo.

3.3.1.5 Gestione dei conferimenti, degli utili e delle riserve e operazioni straordinarie

Gli standard di controllo specifici, definiti per le Attività Sensibili individuate, sono di seguito precisati e definiti:

- a. Ruoli e responsabilità: la definizione di ruoli e responsabilità delle strutture coinvolte nella gestione delle operazioni ordinarie (ripartizione degli utili e delle riserve, restituzione dei conferimenti) e straordinarie (acquisto/sottoscrizione di azioni o quote sociali, fusione per incorporazione con altre società del gruppo, operazioni di scissione);
- b. Procedure: la regolamentazione del processo di gestione, in conformità alle disposizioni statutarie, delle operazioni ordinarie (disciplinate dalle procedure relative al processo di predisposizione di bilanci e documentazione di natura contabile e dal processo di predisposizione di documenti ai fini delle delibere assembleari e del CdA) e delle operazioni straordinarie con particolare riferimento, per queste ultime, alla:
 - definizione delle modalità operative di valutazione e analisi di fattibilità dell'operazione;
 - gestione delle trattative;
 - autorizzazione all'operazione.
- c. Separazione: la separazione delle responsabilità, con riferimento alle operazioni ordinarie segue quanto previsto nel processo di

predisposizione di bilanci e documentazione di natura contabile e nel processo di predisposizione di documenti ai fini delle delibere assembleari e del CdA. La separazione delle responsabilità, con riferimento alle operazioni straordinarie, tra chi esegue, chi controlla e chi autorizza lo studio di fattibilità dell'operazione/negoziazione e la stipula dell'atto/contratto avente ad oggetto l'operazione medesima;

- d. Procure: un sistema di procure che assegni i poteri ad impegnare la Società verso l'esterno in modo coerente con le mansioni ricoperte ed in linea con le attività effettivamente svolte;
- e. Tracciabilità: per la tracciabilità delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio di Amministrazione si rinvia a quanto riportato al precedente punto "3.3.1.3 – Predisposizione di documenti ai fini delle delibere assembleari e del CdA", con particolare riferimento alle operazioni straordinarie, l'analisi di fattibilità, lo stato avanzamento dell'analisi di fattibilità, gli scambi informativi tra le strutture/i soggetti coinvolti, le note relative alla gestione delle trattative con la controparte (punti di criticità) e le note per il Consiglio di Amministrazione, al fine di consentire la ricostruzione delle diverse fasi del processo.

3.3.1.6 Comunicazioni alle Autorità di Vigilanza e, in particolare, gestione delle comunicazioni e dei rapporti con Enac

Gli standard di controllo specifici, definiti per le Attività Sensibili individuate, sono di seguito precisati e definiti:

- a. Ruoli e responsabilità: la definizione di ruoli, responsabilità e

modalità operative per la gestione delle comunicazioni periodiche relative alla relazione semestrale e alle variazioni dell'assetto operativo e societario

- b. Procedure: la regolamentazione delle modalità di gestione relativamente agli oneri informativi nei confronti di Enac, l'indicazione della tipologia di documentazione da predisporre così come previsto dallo standard di controllo (vedi precedente: *"Gestione delle relazioni con Enac (oneri informativi), Parte Speciale, Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione"*);
- c. Separazione: la separazione delle responsabilità tra chi predispone la documentazione e chi la autorizza;
- d. Tracciabilità: la predisposizione, registrazione e archiviazione della relazione contenente tutte le informazioni di carattere societario, economico e operativo; eventuale documentazione nel caso di significative variazioni nell'assetto societario o economico-finanziario o operativo della Società, al fine di consentire la ricostruzione delle diverse fasi del processo.

3.3.1.7 Gestione delle comunicazioni verso soci

Gli standard di controllo specifici, definiti per le Attività Sensibili individuate, sono di seguito precisati e definiti:

- a. Ruoli e responsabilità: la definizione di ruoli e responsabilità delle strutture coinvolte nella gestione delle comunicazioni verso soci attraverso l'emissione di comunicati e/o l'invio di documenti per le riunioni degli organi sociali;
- b. Procedure: la regolamentazione delle modalità operative per la gestione delle attività di predisposizione, controllo e

autorizzazione all'emissione di documentazione all'indirizzo degli azionisti;

- c. Separazione: la separazione delle responsabilità tra chi esegue, chi autorizza e chi controlla le attività di gestione delle comunicazioni verso i soci;

Tracciabilità: la predisposizione, registrazione e archiviazione della documentazione al fine di consentire la ricostruzione delle diverse fasi del processo.

4 - PARTE 4 - DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO. REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA

4.1 LE FATTISPECIE DI DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO RICHIAMATE DAL D.LGS. 231/2001

I delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sono stati introdotti dall'art 25-quater del d.lgs. 231/2001 dall'art. 3 della legge 14 gennaio 2003, n. 7.

I cosiddetti "*reati presupposto*" possono così essere individuati:

4.1.1 Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.)

Si tratta di normativa che punisce chi promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti violenti con finalità terroristiche od eversive.

4.1.2 Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.)

Tale norma punisce chi dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persona che partecipano alle associazioni con finalità terroristiche od eversive.

4.1.3 Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

L'art. 63, terzo comma, del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 ha introdotto, nel novero dei reati presupposto della responsabilità amministrativa ex d.lgs. 231/2001, l'art. 25-octies prevedendo sanzioni pecuniarie e interdittive a carico dell'ente con riferimento ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (reati di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter del codice penale).

L'art. 64, co. 1, lett. f), della medesima norma ha inoltre abrogato i commi 5 e 6 dell'art. 10 della l. n. 146/2006, di contrasto al crimine organizzato transnazionale che già prevedevano, a carico dell'ente, la responsabilità e le sanzioni ex d.lgs. 231 del 2001 per i reati di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (artt. 648-bis e 648-ter c.p.), se caratterizzati dagli elementi della transnazionalità, secondo la definizione contenuta nell'art. 3 della stessa legge 146/2006. Ne consegue che, ai sensi dell'art. 25-octies del d.lgs. 231/2001, l'ente è ora punibile per i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di capitali illeciti, anche se compiuti in ambito prettamente "nazionale", sempre che ne derivi un interesse o vantaggio per l'ente medesimo. I reati richiamati dall'art. 25-octies del d.lgs. 231/2001 sono i seguenti:

- a. **Ricettazione (art. 648 c.p.):** L'art. 648 c.p. incrimina chi *"fuori dei casi di concorso nel reato, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare"*. Per acquisto dovrebbe intendersi l'effetto di un attività negoziale, a titolo gratuito od oneroso, mediante la quale l'agente consegue il possesso del bene. Il

termine ricevere starebbe ad indicare ogni forma di conseguimento del possesso del bene proveniente dal delitto, anche se solo temporaneamente o per mera compiacenza. Per occultamento dovrebbe intendersi il nascondimento del bene, dopo averlo ricevuto, proveniente dal delitto. La ricettazione può realizzarsi anche mediante l'intromissione nell'acquisto, nella ricezione o nell'occultamento della cosa. Tale condotta si esteriorizza in ogni attività di mediazione, da non intendersi in senso civilistico (come precisato dalla giurisprudenza), tra l'autore del reato principale e il terzo acquirente. L'ultimo comma dell'art. 648 c.p. estende la punibilità *"anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto"*. Lo scopo dell'incriminazione della ricettazione è quello di impedire il perpetrarsi della lesione di interessi patrimoniali iniziata con la consumazione del reato principale. Ulteriore obiettivo della incriminazione consiste nell'evitare la commissione dei reati principali, come conseguenza dei limiti posti alla circolazione dei beni provenienti dai reati medesimi.

- b. **Riciclaggio (art. 648-bis c.p.):** Tale norma punisce chiunque *"fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo; ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa"*. Il delitto in esame sussiste anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono, sia non imputabile o non punibile, o quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto. È necessario che

antecedentemente ad esso sia stato commesso un delitto non colposo al quale, però, il riciclatore non abbia partecipato a titolo di concorso. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale ed è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. La disposizione è applicabile anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto. E' rilevante il fatto di chi ponga ostacoli alla identificazione dei beni suddetti dopo che essi sono stati sostituiti o trasferiti. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) È il reato commesso da *“chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 c.p. (Ricettazione) e 648-bis c.p. (Riciclaggio), impiega in attività economiche o finanziarie denaro o beni o altre utilità provenienti da delitto”*. Anche in questa fattispecie, è prevista la circostanza aggravante dell'esercizio di un'attività professionale ed è esteso ai soggetti l'ultimo comma dell'art. 648, ma la pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità. Il riferimento specifico al termine *“impiegare”*, di accezione più ampia rispetto a *“investire”* che suppone un impiego finalizzato a particolari obiettivi, esprime il significato di *“usare comunque”*. Il richiamo al concetto di *“attività”* per indicare il settore di investimento (economia o finanza) consente viceversa di escludere gli impieghi di denaro od altre utilità che abbiano carattere occasionale o sporadico. La specificità del reato rispetto a quello di riciclaggio risiede nella finalità di far perdere le tracce della provenienza illecita di denaro, beni o altre utilità, perseguita

mediante l'impiego di dette risorse in attività economiche o finanziarie. Il legislatore ha inteso punire quelle attività mediate che, a differenza del riciclaggio, non sostituiscono immediatamente i beni provenienti da delitto, ma che comunque contribuiscono alla "ripulitura" dei capitali illeciti.

- c. **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.):** È il reato commesso da *"chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 c.p. (Ricettazione) e 648-bis c.p. (Riciclaggio), impiega in attività economiche o finanziarie denaro o beni o altre utilità provenienti da delitto"*. Anche in questa fattispecie, è prevista la circostanza aggravante dell'esercizio di un'attività professionale ed è esteso ai soggetti l'ultimo comma dell'art. 648, ma la pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità. Il riferimento specifico al termine *"impiegare"*, di accezione più ampia rispetto a *"investire"* che suppone un impiego finalizzato a particolari obiettivi, esprime il significato di *"usare comunque"*. Il richiamo al concetto di *"attività"* per indicare il settore di investimento (economia o finanza) consente viceversa di escludere gli impieghi di denaro od altre utilità che abbiano carattere occasionale o sporadico. La specificità del reato rispetto a quello di riciclaggio risiede nella finalità di far perdere le tracce della provenienza illecita di denaro, beni o altre utilità, perseguita mediante l'impiego di dette risorse in attività economiche o finanziarie. Il legislatore ha inteso punire quelle attività mediate che, a differenza del riciclaggio, non sostituiscono immediatamente i beni provenienti da delitto, ma che comunque contribuiscono alla "ripulitura" dei capitali illeciti.

4.2 LE ATTIVITA' SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS. 231/2001

4.2.1 L'analisi dei processi della Società, ha consentito di individuare le seguenti attività "sensibili", nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie dei **delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico**:

4.2.1.1 Gestione dei controlli in ambito aeroportuale

si tratta delle attività relative alla gestione dei controlli sulle merci, su eventuali bagagli da stiva, aeromobili, catering e provviste di bordo, materiali e forniture per le pulizie di bordo.

4.2.1.2 Compravendita e leasing di beni/servizi con controparti considerate a rischio:

si tratta di tutte le attività di acquisto e vendita, nonché di leasing di beni e servizi con controparti contrattuali considerate a rischio, con particolare riferimento agli aeromobili della flotta, ai materiali e componenti aeronautici e ai prodotti commerciali.

4.2.1.3 Gestione degli accordi di Code Sharing e SPA:

si tratta delle attività di negoziazione e regolamentazione di alleanze/accordi strategici con vettori terzi (accordi di Code Sharing e accordi di Special Pro-rata Agreement - SPA).

4.2.1.4 Gestione delle partnership commerciali e delle iniziative di brand promotion:

si tratta delle attività relative alla negoziazione, stipulazione ed esecuzione di partnership commerciali e iniziative di brand promotion.

4.2.1.5 Gestione dei rapporti di agenzia:

si tratta della gestione dei rapporti con tutti gli spedizionieri nazionali e internazionali ed i General Sales Agent (G.S.A.) in relazione ad attività di sviluppo commerciale e gestione clienti.

4.2.1.6 Gestione flussi finanziari:

si tratta dell'attività di gestione e controllo delle risorse finanziarie della Società con particolare riferimento alla gestione dei flussi di pagamento.

4.2.1.7 Gestione dei server della Società per la gestione dei Siti internet/intranet:

si tratta delle attività di definizione e aggiornamento dei contenuti del Sito Commerciale, del Sito Corporate e del Sito Intranet della Società.

4.2.1.8 Gestione del processo di selezione e assunzione del personale:

si tratta dell'attività relativa alla gestione del processo di selezione e assunzione del personale operante presso le sedi nazionali ed

estere.

Nel caso in cui esponenti della Società si trovino a dover gestire attività sensibili diverse da quelle sopra elencate, le stesse dovranno comunque essere condotte nel rispetto:

- degli standard di controllo generali;
- dei principi di comportamento individuati nel Codice Etico;
- di quanto regolamentato dalla documentazione e dagli atti aziendali;
- delle disposizioni di legge.

E' responsabilità dei singoli preposti segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali modifiche e integrazioni da apportare alla presente Parte Speciale, in accordo a quanto previsto dalla Parte Generale.

4.2.2 L'analisi dei processi della Società, ha consentito di individuare le seguenti attività "sensibili", nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie dei **reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita**:

4.2.2.1 Gestione delle risorse finanziarie:

si tratta delle attività di gestione e controllo delle risorse finanziarie della Società con riferimento alla pianificazione finanziaria, alla gestione dei flussi di incasso e pagamento e alla movimentazione dei conti correnti; ovvero, della cassa contante

sia presso la sede centrale sia presso le eventuali Unità Organizzative periferiche, sia nazionali che estere.

4.2.2.2 Compravendita di beni e servizi:

si tratta di tutte le attività di acquisto e vendita di beni e servizi con controparti contrattuali considerate a rischio, con particolare riferimento agli aeromobili della flotta, ai materiali e componenti aeronautici e ai prodotti commerciali.

4.2.2.3 Gestione degli accordi di Code Sharing e SPA:

si tratta delle attività di negoziazione e regolamentazione di alleanze/accordi strategici con vettori terzi (accordi di Code Sharing e accordi di Special Pro-rata Agreement - SPA), con particolare riferimento alle attività di selezione dei vettori e di gestione dei relativi rapporti.

4.2.2.4 Gestione delle partnership commerciali e delle iniziative di brand promotion:

si tratta delle attività relative alla negoziazione, stipulazione ed esecuzione di partnership commerciali e iniziative di brand promotion, con particolare riferimento alle attività di selezione dei partner commerciali/finanziari e alla gestione dei relativi rapporti.

4.2.2.5 Acquisto di beni e di servizi:

si tratta di tutte le seguenti attività di acquisto – a titolo esemplificativo - di:

- beni e servizi aeroportuali
- beni e servizi di bordo
- carburante e combustibili
- aeromobili
- beni e servizi aeronautici
- beni e servizi cargo
- beni e servizi generali, marketing e comunicazione, consulenze e prestazioni professionali.

Nel caso in cui esponenti della Società si trovino a dover gestire attività sensibili diverse da quelle sopra elencate, le stesse dovranno comunque essere condotte nel rispetto:

- degli standard di controllo generali;
- dei principi di comportamento individuati nel Codice Etico;
- di quanto regolamentato dalla documentazione e dagli atti aziendali;
- delle disposizioni di legge.

E' responsabilità dei singoli preposti interessate segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali modifiche e integrazioni da apportare alla presente Parte Speciale, in accordo a quanto previsto dalla Parte Generale.

4.3 IL SISTEMA DEI CONTROLLI

4.3.1 Standard di controllo generali

Gli standard di controllo generali relativi alle Attività Sensibili sono quelli individuati nella Parte Speciale A – Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, già più volte richiamata.

4.3.2 Standard di controllo specifici

4.3.2.1 Gestione dei controlli su merci, bagagli da stiva, aeromobili, catering e provviste di bordo, materiali e forniture per le pulizie di bordo, se applicabile, relativamente alle sole operazioni gestite esclusivamente in proprio e non a mezzo di contratti di servizio con terze parti, e/o GSA anche di gruppo;

Gli standard di controllo specifici, definiti per l'Attività Sensibile individuata, sono di seguito così descritti:

- a. Ruoli e responsabilità: l'identificazione dei ruoli e delle responsabilità delle strutture coinvolte nella gestione dei controlli su bagagli e merci, catering, provviste di bordo e materiali di pulizia e sugli aeromobili;
- b. Procedura: l'esistenza di un Manuale di Scalo con l'indicazione delle modalità operative relative:
 - all'accettazione delle merci
 - alle misure e procedure di sicurezza per le merci e la posta
 - alle misure e procedure di sicurezza per i materiali di Compagnia, catering e le forniture per le pulizie di bordo;

- alle misure e procedure di sicurezza per la protezione degli aeromobili e delle loro pertinenze ed accessori, tra cui quelle relative al trasporto delle merci;
- c. Separazione: la separazione delle responsabilità tra chi effettua l'accettazione e chi esegue il controllo sulle merci, sulla posta, sul catering riservato al crew, sulle provviste di bordo e sui materiali di pulizia; la separazione delle responsabilità tra chi autorizza l'accesso del personale per l'esecuzione dei controlli su aeromobili (in servizio e fuori servizio), chi effettua i controlli e provvede alla chiusura/sigillatura degli aeromobili;
- d. Tracciabilità: la predisposizione e l'archiviazione della documentazione relativa ai controlli di sicurezza svolti, al fine di consentire la ricostruzione di tutte le fasi del processo;
- e. Clausole: la definizione di clausole nei contratti con società esterne con cui i terzi si obbligano a non porre in essere alcun atto od omissione, a non dare origine ad alcun fatto e a non tenere alcun comportamento da cui possa derivare una responsabilità ai sensi del d.lgs. 231/01; clausole risolutive espresse che attribuiscono alla Società la facoltà di risolvere i contratti in questione nel caso di violazione di tale obbligo.

4.3.2.2 Compravendita di beni/servizi con controparti considerate a rischio

4.3.2.2.1 - *Acquisizione Flotta - Gestione delle operazioni di locazione/noleggio/alienazione della flotta, se applicabile, relativamente alle sole operazioni gestite esclusivamente in proprio e non a mezzo di contratti di servizio con terze parti, e/o GSA anche di gruppo;*

Gli standard di controllo specifici, definiti per l'Attività Sensibile individuata, sono di seguito così descritti:

- a. Ruoli e responsabilità: la definizione di ruoli e responsabilità delle strutture coinvolte nella gestione del processo di acquisizione e locazione operativa degli aeromobili della flotta e del processo di valutazione e gestione delle operazioni di vendita di aeromobili della flotta, anche secondo la formula del "*Sale & Lease Back*";
- b. Procedura: l'esistenza di un Regolamento con l'indicazione delle modalità operative relative:
 - alla acquisizione e locazione operativa di aeromobili della flotta, con la previsione delle regole di gestione delle diverse fasi del processo (individuazione del fabbisogno, elaborazione del business case, richiesta di offerta ai fornitori e selezione della controparte, con eventuale screening pre-contrattuale, ove necessario secondo il disposto della Policy aziendale in materia di Partner Commerciali, predisposizione e controllo degli atti contrattuali);
 - alla regolamentazione del processo di valutazione e identificazione del fornitore; dell'autorizzazione delle operazioni; della predisposizione e sottoscrizione degli atti contrattuali;
 - alla vendita e "*Sale & Lease Back*" di aeromobili della flotta, con particolare riferimento allo svolgimento delle seguenti attività di:
 - individuazione degli aeromobili da destinare alle

suddette operazioni;

- elaborazione di analisi di fattibilità tecnico-economica delle operazioni;
- valutazione delle offerte di acquisto, scelta della controparte con eventuale screening pre-contrattuale, ove necessario secondo il disposto della Policy aziendale in materia di Partner Commerciali, ed eventuale informativa agli Organi Sociali;
- autorizzazione delle operazioni;
- predisposizione e sottoscrizione degli atti contrattuali;

c. Separazione: necessaria la separazione delle responsabilità tra le strutture competenti che svolgono:

- le attività di analisi delle operazioni di acquisizione degli aeromobili, di elaborazione del business case, di selezione del fornitore, con eventuale screening pre-contrattuale, ove necessario secondo il disposto della Policy aziendale in materia di Partner Commerciali
- di controllo degli atti contrattuali e di sottoscrizione del contratto;

la separazione:

- delle responsabilità tra le strutture competenti che svolgono le attività di elaborazione di analisi di fattibilità tecnico-economica delle operazioni
- di valutazione delle offerte e selezione del soggetto acquirente
- di autorizzazione e sottoscrizione degli atti contrattuali;

d. Procura: la formale individuazione del soggetto deputato alla

firma dei contratti cui conferire apposita procura;

- e. Tracciabilità: la predisposizione, registrazione e archiviazione della documentazione al fine di consentire la ricostruzione delle diverse fasi del processo di acquisizione degli aeromobili
- f. Clausole: la definizione di clausole nei contratti con società esterne con cui i terzi si obbligano a non porre in essere alcun atto od omissione, a non dare origine ad alcun fatto e a non tenere alcun comportamento da cui possa derivare una responsabilità ai sensi del d.lgs.231/01; clausole risolutive espresse che attribuiscono alla Società la facoltà di risolvere i contratti in questione nel caso di violazione di tale obbligo.

4.3.2.2.2 – Acquisto di beni e servizi aeronautici, con la previsione:

- delle regole per tutti i responsabili competenti relativamente alle diverse fasi del processo di fornitura di prodotti aeronautici e di prestazioni di manutenzione (predisposizione del budget, individuazione del fabbisogno, richiesta di offerta ai fornitori, modalità di selezione dei fornitori, modalità di autorizzazione delle operazioni di acquisto, verifica delle prestazioni);
- della regolamentazione del processo di valutazione e identificazione del fornitore con eventuale screening pre-contrattuale secondo il disposto della Policy aziendale in materia di Partner Commerciali;
- dell'utilizzo, ove possibile, di una contrattualistica e/o una modulistica standard;
- dell'archiviazione della documentazione rilevante.

4.3.2.2.3 – Vendita di materiali/componenti aeronautiche se applicabile, relativamente alle sole operazioni gestite esclusivamente in proprio e non a mezzo di contratti di servizio con terze parti, e/o GSA anche di gruppo, con la previsione:

- di criteri generali per il pricing del materiale;
- di modalità di erogazione del servizio di vendita (consegna/trasmissione del materiale e documentazione di supporto);
- di verifica, prima della vendita, in ordine all'origine, provenienza, qualità del bene oggetto di vendita.

Inoltre è necessario prevedere le modalità e i controlli di completezza, correttezza ed idoneità della documentazione tecnica di accompagnamento a ciascun materiale/componente;

- a. Separazione: la separazione delle responsabilità tra le strutture competenti, che svolgono le attività di richiesta della fornitura, selezione del fornitore, sottoscrizione del contratto, certificazione della corretta esecuzione del contratto, autorizzazione del pagamento; la separazione delle responsabilità tra le strutture competenti, che autorizzano, eseguono e controllano le fasi relative al processo di vendita;
- b. Procura: la formale individuazione del soggetto deputato alla firma dei contratti cui conferire apposita procura;
- c. Tracciabilità: la predisposizione, registrazione e archiviazione della documentazione al fine di consentire la

ricostruzione delle diverse fasi del processo di acquisto di materiali/componenti aeronautici;

- d. Clausole: la definizione di clausole nei contratti con società esterne con cui i terzi si obbligano a non porre in essere alcun atto od omissione, a non dare origine ad alcun fatto e a non tenere alcun comportamento da cui possa derivare una responsabilità ai sensi del d.lgs.231/01; clausole risolutive espresse che attribuiscono alla Società la facoltà di risolvere i contratti in questione nel caso di violazione di tale obbligo;

4.3.2.2.4 - Gestione degli accordi di Code Sharing e SPA - Selezione dei vettori e dei relativi rapporti

Gli standard di controllo specifici, definiti per l'Attività Sensibile individuata, sono di seguito così descritti:

- a. Ruoli e responsabilità: l'individuazione dei ruoli e delle responsabilità delle strutture aziendali coinvolte nella gestione delle azioni necessarie per l'integrazione ed il completamento del Network della Società attraverso alleanze/accordi strategici con vettori terzi (Accordi di Code Sharing/Accordi di Special Pro-rata Agreement, ecc.);
- b. Procedura: la regolamentazione delle modalità operative e delle tempistiche per la definizione delle alleanze/accordi strategici attraverso l'effettuazione e la regolamentazione dell'analisi di fattibilità e il monitoraggio degli accordi di rete;
- c. Separazione: la separazione delle responsabilità tra chi effettua l'analisi di fattibilità, chi autorizza il contratto di accordo con il vettore terzo, chi monitora la corretta

esecuzione del contratto e chi provvede alla rendicontazione e gestione amministrativa;

- d. Procura: la formale individuazione del soggetto deputato alla firma dei contratti cui conferire apposita procura;
- e. Tracciabilità: la predisposizione, registrazione e archiviazione della corrispondenza con le controparti, della fattibilità dell'accordo di rete, degli accordi firmati, delle comunicazioni ad Enac, nonché della comunicazione interna di avvio procedura;
- f. Clausole: la definizione di clausole nei contratti con società esterne con cui i terzi si obbligano a non porre in essere alcun atto od omissione, a non dare origine ad alcun fatto e a non tenere alcun comportamento da cui possa derivare una responsabilità ai sensi del d.lgs. 231/01; la definizione di clausole risolutive espresse che attribuiscano alla Società la facoltà di risolvere i contratti in questione nel caso di violazione di tale obbligo;

4.3.2.2.5 – Gestione delle partnership commerciali e delle iniziative di brand promotion, limitatamente alle sole operazioni gestite esclusivamente in proprio e non a mezzo di contratti di servizio con terze parti, e/o GSA anche di gruppo;

Gli standard di controllo specifici, definiti per l'Attività Sensibile individuata, sono di seguito così descritti:

- a. Ruoli e responsabilità: l'individuazione dei ruoli e delle responsabilità delle strutture aziendali coinvolte nella negoziazione, stipulazione ed esecuzione di partnership

commerciali ed iniziative di brand promotion;

- b. Procedura: la regolamentazione delle modalità di avvio del processo negoziale, delle modalità di regolamentazione dei principali accordi presi con la controparte e le modalità di regolamentazione delle analisi di fattibilità da eseguirsi per tutte le tipologie di accordo;
- c. Separazione: la separazione delle responsabilità tra chi effettua l'analisi di fattibilità e la negoziazione, chi autorizza l'accordo, chi provvede all'esecuzione del contratto (verifica costi ricavi);
- d. Procura: la formale individuazione del soggetto deputato alla firma dei contratti cui conferire apposita procura;
- e. Tracciabilità: la predisposizione, registrazione e archiviazione della corrispondenza con le controparti, della fattibilità dell'accordo, degli accordi firmati e della fatturazione, al fine di consentire la ricostruzione di tutte le fasi del processo;
- f. Clausole: la definizione di clausole nei contratti con società esterne con cui i terzi si obbligano a non porre in essere alcun atto od omissione, a non dare origine ad alcun fatto e a non tenere alcun comportamento da cui possa derivare una responsabilità ai sensi del d.lgs. 231/01; la definizione di clausole risolutive espresse che attribuiscono alla Società la facoltà di risolvere i contratti in questione nel caso di violazione di tale obbligo.

4.3.2.2.6 – Gestione dei rapporti di agenzia con spedizionieri e GSA

Gli standard di controllo specifici, definiti per l'Attività Sensibile

individuata, sono di seguito così descritti:

- a. Ruoli e responsabilità: la definizione di ruoli e responsabilità per la gestione dei rapporti con Spedizionieri e GSA, in Italia ed all'estero;
- b. Procedura: la regolamentazione delle modalità di gestione dei rapporti con Spedizionieri e GSA, in Italia ed all'estero con la previsione dell'individuazione di criteri trasparenti per la selezione che avviene tramite gara; dei flussi informativi dei General Sales Agent relativamente ai rapporti con la P.A.; dell'obbligo di utilizzare esclusivamente modelli di contratto di agenzia e/o mandato approvati dalla Unità Organizzativa competente e di sottoporre ad approvazione specifica data di volta in volta dall'Unità Organizzativa competente eventuali variazioni significative rispetto ai suddetti modelli.

Una analisi preventiva della struttura dei GSA è richiesta in sede di "due diligence" affinché ogni misura necessaria a prevenire i sottintesi rischi contrattuali possa essere adeguatamente posta in essere preventivamente all'entrata in vigore del relativo contratto;

- c. Separazione: la separazione delle responsabilità tra le Unità Organizzative/soggetti che svolgono le attività di definizione della sussistenza dei presupposti per la nomina di agenti, scelta dell'agente e controllo dell'esecuzione del rapporto;
- d. Procura: la formale individuazione del soggetto deputato alla firma dei contratti cui conferire apposita procura;
- e. Tracciabilità: la predisposizione, registrazione e archiviazione di contratti con gli Agenti IATA, contratti con

gli Agenti non IATA, contratti con i GSA e tutta la documentazione al fine di consentire la ricostruzione delle diverse fasi del processo;

- f. Clausole: la definizione di clausole nei contratti con società esterne con cui i terzi si obbligano a non porre in essere alcun atto od omissione, a non dare origine ad alcun fatto e a non tenere alcun comportamento da cui possa derivare una responsabilità ai sensi del d.lgs.231/01; la definizione di clausole risolutive espresse che attribuiscano alla Società la facoltà di risolvere i contratti in questione nel caso di violazione di tale obbligo.

4.3.2.2.7 – Gestione flussi e delle risorse finanziarie

Gli standard di controllo specifici, definiti per l'Attività Sensibile individuata, sono di seguito così descritti:

- a. Ruoli e responsabilità: l'identificazione dei ruoli e delle responsabilità delle strutture coinvolte nelle attività di:
- pianificazione finanziaria;
 - riconciliazione e registrazione degli incassi;
 - esecuzione e registrazione dei pagamenti;
 - apertura e chiusura dei conti correnti e controllo delle relative movimentazioni;
 - gestione della cassa centrale e della piccola cassa presso le eventuali Unità Organizzative periferiche;
- b. Procedura: la regolamentazione delle modalità operative per la gestione:
- della Pianificazione Finanziaria, con particolare

riferimento:

- alla definizione degli strumenti di pianificazione e controllo utilizzati;
- alle modalità e tempi per il monitoraggio e l'analisi dei movimenti finanziari;
- alla predisposizione e trasmissione delle analisi di monitoraggio ad una struttura/soggetto responsabile dell'attività di controllo delle risorse finanziarie, soprattutto con riferimento alle gestioni presso le sedi periferiche;
- dei Pagamenti, con particolare riferimento alle attività di:
 - emissione e registrazione delle fatture passive;
 - predisposizione e controllo dei pagamenti;
 - autorizzazione ed esecuzione dei pagamenti;
 - controllo e registrazione dei pagamenti;
 - controllo a livello centrale dei pagamenti effettuati localmente presso le sedi periferiche.

Inoltre è necessario prevedere, in linea con quanto disposto dalla Policy aziendale sui Pagamenti, che:

- nessun tipo di pagamento possa essere effettuato in contanti o con strumenti di pagamento analoghi (ad eccezione dei pagamenti effettuati attraverso la cassa contante);
- il pagamento debba essere effettuato esclusivamente sul conto corrente indicato nel contratto;
- il pagamento corrisponda esattamente a quanto indicato nel contratto;
- i pagamenti non possano, in nessun caso, essere effettuati su conti correnti cifrati;

- il pagamento non possa essere effettuato in favore di un soggetto diverso dalla controparte contrattuale;
- il pagamento non possa essere effettuato in un paese terzo rispetto a quello delle parti contraenti o a quello di esecuzione del contratto;
- il pagamento effettuato su conti correnti di banche appartenenti od operanti in paesi elencati tra i c.d. *"paradisi fiscali"*, o in favore di società *off shore*, sia vietato. Le eventuali eccezioni al divieto devono essere preventivamente analizzate dal Compliance Officer e previa raccomandazione di quest'ultimo, autorizzate da un adeguato livello gerarchico e comunicate all'Organismo di Vigilanza;
- per ciascun pagamento sia garantita la tracciabilità (importo, nome/denominazione, indirizzo e numero di conto corrente);
- degli Incassi, con particolare riferimento alle attività di:
 - emissione delle fatture e registrazione del credito;
 - registrazione degli incassi;
 - accoppiamento e verifica fatture/incassi;
 - controlli di riconciliazione del cliente;
- dei Conti Correnti bancari, con particolare riferimento alla definizione:
 - delle regole per la gestione dei conti correnti nazionali ed esteri
 - del monitoraggio delle operazioni di apertura e chiusura dei conti correnti nazionali ed esteri;
 - di un sistema che garantisca la correttezza e completezza dei flussi autorizzativi relativi alle

operazioni di apertura e chiusura dei conti correnti bancari nazionali ed esteri;

- della Cassa contante centrale e presso le Unità Organizzative periferiche, con particolare riferimento:
 - alla definizione delle linee guida per i movimenti di cassa;
 - all'iter autorizzativo relativo alla gestione amministrativa e finanziaria;
 - alla definizione dei parametri di controllo della piccola cassa (es: consistenza minima, importi di reintegro, controllo delle banconote);
 - all'autorizzazione e controllo dei movimenti di cassa (pagamenti e reintegri);
 - alla registrazione dei movimenti di cassa (es: registro di cassa);
 - alla chiusura periodica della cassa e svolgimento dei controlli di quadratura;
 - alla contabilizzazione dei movimenti e dei saldi nel sistema gestionale;
 - alla previsione di specifici sistemi di monitoraggio e di controllo, a livello centrale, delle casse gestite presso le Unità Organizzative periferiche;
- c. Separazione: la separazione delle responsabilità tra i soggetti che autorizzano, eseguono e controllano le attività relative alla movimentazione e gestione dei flussi finanziari e della cassa centrale e della piccola cassa presso le eventuali Unità Organizzative periferiche;
- d. Procura: un sistema di procure che assegni i poteri ad impegnare la società verso l'esterno in modo coerente con le

mansioni ricoperte ed in linea con le attività effettivamente svolte;

e. Tracciabilità: l'utilizzo di un sistema che consenta la tracciabilità dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema nonché la conservazione della documentazione giustificativa a supporto:

- delle registrazioni contabili relative alle singole operazioni di incasso, pagamento e apertura, chiusura e movimentazione dei conti correnti;
- dei controlli effettuati sulla completezza e correttezza delle relative registrazioni contabili.

La predisposizione, registrazione e archiviazione della modulistica a supporto della gestione dei movimenti e dei controlli di cassa, al fine di consentire la ricostruzione delle diverse fasi del processo (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: mandati di pagamento firmati, reversali di incasso, giustificativi di spesa, disposizioni di prelievo-reintegri, scritture in c/cassa, rendiconto di cassa).

4.3.2.2.8 – Gestione dei server della Società per la gestione dei Siti internet/intranet

Gli standard di controllo specifici, definiti per l'Attività Sensibile individuata, sono di seguito così descritti:

a. Ruoli e responsabilità: l'identificazione dei ruoli e delle responsabilità delle strutture aziendali coinvolte nella gestione e aggiornamento dei contenuti del Sito Commerciale, del Sito Corporate e del Sito Intranet della Società;

- b. Procedura: la regolamentazione delle modalità operative di gestione delle attività di predisposizione dei contenuti dei Siti internet/intranet; dell'aggiornamento dei contenuti dei Siti internet/intranet; dell'aggiornamento in live internet/intranet; del controllo sui contenuti predisposti e sulla correttezza degli aggiornamenti effettuati in live;
- c. Separazione: la separazione delle responsabilità tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla le diverse fasi relative all'aggiornamento anche in live del Sito Commerciale, del Sito Corporate e del Sito Intranet della Società;
- d. Tracciabilità: la predisposizione, registrazione e archiviazione della documentazione relativa agli aggiornamenti dei Siti internet/intranet nonché la registrazione dei soggetti che eseguono le attività sui Siti al fine di consentire la ricostruzione di tutte le fasi del processo.

4.3.2.2.9 – Gestione del processo di selezione e assunzione del personale

Gli standard di controllo specifici, definiti per l'Attività Sensibile individuata, sono di seguito così descritti:

- a. Ruoli e responsabilità: l'individuazione di ruoli e responsabilità per la regolamentazione del processo di assunzione del personale di sede nazionale e di sede estera;
- b. Procedura: la regolamentazione delle principali modalità operative per la gestione del processo di assunzione del personale di sede nazionale e di sede estera, con la previsione:
 - della definizione e approvazione del budget per il fabbisogno di personale necessario;

- dei criteri oggettivi e trasparenti di selezione dei candidati;
 - della tracciabilità delle fonti di reperimento dei curricula;
 - della valutazione del candidato;
 - della modulistica standard da compilare a cura dei selezionatori, al fine di garantire la tracciabilità delle motivazioni che hanno indotto alla scelta/esclusione del candidato;
 - delle modalità di archiviazione e conservazione della documentazione rilevante per il processo di selezione e assunzione;
- c. Separazione: la separazione delle responsabilità tra i preposti competenti che svolgono le attività di richiesta di assunzione di personale, di valutazione/selezione del personale, della definizione della proposta di assunzione, della firma della lettera di assunzione;
- d. Procura: un sistema di procure che assegni i poteri di sottoscrivere i contratti di assunzione;
- e. Tracciabilità: la predisposizione, registrazione e archiviazione della documentazione al fine di consentire la ricostruzione delle diverse fasi del processo relativamente al personale di terra con qualifica di quadro/impiegato/operaio, al personale navigante a tempo determinato, al personale dirigente o per il personale assunto presso le sedi estere o proveniente da sedi estere.

4.3.2.2.10 – *Gestione acquisto di beni e di servizi*

Gli standard di controllo specifici, definiti per l'Attività Sensibile individuata, sono di seguito così descritti:

- a. Ruoli e responsabilità: la definizione di ruoli e responsabilità per la gestione del processo di approvvigionamento;
- b. Procedura: la regolamentazione delle modalità di gestione degli acquisti secondo il disposto della Policy aziendale sull'Approvvigionamento ("Procurement") con la previsione nello specifico:
- delle regole per i preposti competenti relativamente alle diverse fasi del processo (predisposizione del budget, individuazione del fabbisogno, richiesta di offerta ai fornitori, modalità di selezione dei fornitori, modalità di autorizzazione delle operazioni di acquisto, verifica delle prestazioni);
 - della regolamentazione del processo di valutazione e identificazione del fornitore attraverso, ove necessario, secondo il disposto della Policy aziendale sui Partners Commerciali, l'esecuzione della procedura di due diligence da parte del Compliance Officer;
 - delle regole per la gestione delle eccezioni alle ordinarie procedure di acquisto, quali situazione di emergenza/urgenza;
 - dell'utilizzo, ove possibile, di una contrattualistica e/o modulistica standard;
 - dell'archiviazione della documentazione rilevante (ordini, contratti, scambi di comunicazioni con fornitori);
- c. Separazione: la separazione delle responsabilità tra le strutture competenti, che svolgono le attività di: richiesta della fornitura, selezione del fornitore, sottoscrizione del contratto, certificazione della corretta esecuzione del contratto,

autorizzazione del pagamento;

- d. Procura: la formale individuazione del soggetto deputato alla firma degli ordini e dei contratti cui conferire apposita procura;
- e. Tracciabilità: la predisposizione, registrazione e archiviazione della documentazione al fine di consentire la ricostruzione delle diverse fasi del processo;
- f. Clausole: la definizione di clausole nei contratti con società esterne con cui i terzi si obbligano a non porre in essere alcun atto od omissione, a non dare origine ad alcun fatto e a non tenere alcun comportamento da cui possa derivare una responsabilità ai sensi del d.lgs.231/01; la definizione di clausole risolutive espresse che attribuiscono alla Società la facoltà di risolvere i contratti in questione nel caso di violazione di tale obbligo.

4.3.2.2.11 – Gestione acquisto di beni e di servizi generali

Gli standard di controllo specifici, definiti per l'Attività Sensibile individuata, sono di seguito così descritti:

- a. Ruoli e responsabilità: la definizione di ruoli e responsabilità per la gestione del processo di acquisti generali, marketing e comunicazione e di acquisto di consulenze e prestazioni professionali;
- b. Procedura: la regolamentazione delle modalità di gestione di acquisti generali, marketing e comunicazione e di acquisto di consulenze e prestazioni professionali con la previsione:
 - della predisposizione del budget;
 - dell'individuazione di criteri di selezione e accreditamento

dei professionisti attraverso, ove necessario, secondo il disposto della Policy aziendale sui Partner Commerciali, l'esecuzione della procedura di due diligence da parte del Compliance Officer;

- della valutazione di congruità della parcella/fattura, rispetto alle condizioni pattuite e con riferimento alle prestazioni ricevute dalla Società, al momento del pagamento del corrispettivo al professionista /consulente;
- della predisposizione e archiviazione di documenti giustificativi degli incarichi conferiti, in assenza dei riferimenti contrattuali specifici (ad esempio: nel caso di professionisti) con motivazione e attestazione di inerenza e congruità della prestazione e della relativa parcella, approvati da adeguato livello gerarchico;

- c. Separazione: la separazione delle responsabilità tra i soggetti che svolgono le attività di richiesta della prestazione, di sottoscrizione del contratto/lettera di incarico, di certificazione della corretta esecuzione della prestazione, di autorizzazione del pagamento;
- d. Procura: la formale individuazione del soggetto deputato alla firma degli ordini e dei contratti cui conferire apposita procura;
- e. Tracciabilità: la predisposizione, registrazione e archiviazione della documentazione al fine di consentire la ricostruzione delle diverse fasi del processo;
- f. Clausole: la definizione di clausole nei contratti con società esterne con cui i terzi si obbligano a non porre in essere alcun atto od omissione, a non dare origine ad alcun fatto e a non tenere alcun comportamento da cui possa derivare una responsabilità ai sensi del d.lgs.231/01; la definizione di

clausole risolutive espresse che attribuiscano alla Società la facoltà di risolvere i contratti in questione nel caso di violazione di tale obbligo.

5 - PARTE 5 - DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE

5.1 *LE FATTISPECIE DI DELITTI CONTRO LA PERSONALITA'* *INDIVIDUALE RICHIAMATE DAL D.LGS. 231/2001*

Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di reato punibili ai sensi del d.lgs. 231/2001, sono riportati, qui di seguito, i reati richiamati dall'art. 25-quinquies:

5.1.1 Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)

“Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi”.

5.1.2 Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)

Il reato consiste nell'induzione alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero nel favoreggiamento o lo sfruttamento della prostituzione.

5.1.3 Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)

Commette tale reato chiunque:

- utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche;
- fa commercio del materiale pornografico di cui al punto a);
- al di fuori delle ipotesi di cui al punto a) e al punto b), con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al punto a), ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto;
- al di fuori delle ipotesi di cui di cui al punto a), al punto b) e al punto c), offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al punto a).

5.1.4 Detenzione di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori (art. 600-quater c.p.)

Commette tale reato chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 600-ter c.p., consapevolmente, si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto.

5.1.5 Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.)

“Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali”.

5.1.6 Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)

Commette il reato chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività.

5.1.7 Tratta di persone (art. 601 c.p.)

“Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi”.

5.1.8 Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)

“Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni. La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi”.

5.1.9 Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)

Il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro si consuma nel momento in cui si compie una delle azioni illecite descritte dall'articolo 603-bis del codice penale. Questo avviene quando un individuo recluta manodopera allo scopo di destinare i lavoratori al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, oppure quando utilizza, assume o impiega manodopera sottoponendola a condizioni di sfruttamento e approfittando del loro stato di bisogno. In altre parole, il reato si perfeziona quando si attua effettivamente l'intermediazione illecita o lo sfruttamento dei lavoratori, indipendentemente dal fatto che ciò porti all'effettivo impiego dei lavoratori o alla realizzazione delle condizioni di sfruttamento.

5.2 LE ATTIVITA' SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS. 231/2001

L'analisi dei processi della Società, ha consentito di individuare le seguenti attività “sensibili”, nel cui ambito potrebbero astrattamente

realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-quinquies del d.lgs. 231/2001:

5.2.1 Gestione dei controlli in ambito aeroportuale

si tratta delle attività relative alla gestione di tutti i controlli su passeggeri in sede di accettazione e all'imbarco (es. controlli di sicurezza, controlli sulle merci).

5.2.2 Attività di acquisizione/noleggio di materiale audiovisivo/fotografico, anche se finalizzata ad una fruizione gratuita interna alla società o al gruppo

si tratta delle attività di acquisto di materiale video e fotografico effettuate dalla Società e nella diffusione e trasmissione al pubblico nell'ambito dei servizi di intrattenimento di bordo (Inflight Entertainment - IFE) e delle iniziative di comunicazione.

5.2.3 Gestione dei server della Società per la gestione dei Siti internet/intranet

si tratta delle attività di definizione e aggiornamento dei contenuti del Sito Commerciale, del Sito Corporate e del sito Intranet della Società.

5.2.4 Gestione del processo di selezione e assunzione del personale

si tratta dell'attività relativa alla selezione e assunzione del personale sia della sede nazionale sia delle sedi estere.

Nel caso in cui esponenti della Società si trovino a dover gestire attività sensibili diverse da quelle sopra elencate, le stesse dovranno comunque essere condotte nel rispetto:

- degli standard di controllo generali;
- dei principi di comportamento individuati nel Codice Etico;
- di quanto regolamentato dalla documentazione e dagli atti aziendali;
- delle disposizioni di legge.

E' responsabilità delle singole Unità Organizzative interessate segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali modifiche e/o integrazioni da apportare alla presente Parte Speciale, in accordo a quanto previsto dalla Parte Generale.

5.3 *IL SISTEMA DEI CONTROLLI*

5.3.1 Standard di controllo generali

Gli standard di controllo generali relativi alle Attività Sensibili sono quelli individuati nella Parte Speciale A – Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, già più volte richiamata.

5.3.2 Standard di controllo specifici

Sono applicabili a ciascuna delle definite ed elencate attività sensibili che seguono, e per i quali sono individuati.

5.3.2.1 Gestione dei controlli in ambito aeroportuale

Gli standard di controllo specifici, definiti per l'Attività Sensibile individuata, sono di seguito così descritti:

- a. Ruoli e responsabilità: l'identificazione dei ruoli e delle responsabilità delle strutture coinvolte nella gestione dei controlli su bagagli e merci, catering, provviste di bordo e materiali di pulizia e sugli aeromobili;
- b. Procedura: l'esistenza di un Manuale di Scalo (Ground Operation Manual, cd. GOM) con l'indicazione delle modalità operative relative:
 - all'accettazione delle merci, tra cui ma non limitatamente la procedura aziendale in materia di embargo;
 - alle misure e procedure di verifica per le merci e la posta;
 - alle misure e procedure di verifica per l'imbarco dei materiali di Compagnia, catering e le forniture per le pulizie di bordo;
- c. Separazione: la separazione delle responsabilità tra chi effettua l'accettazione e chi esegue il controllo sulle merci, sulla posta, sul catering riservato al crew, sulle provviste di bordo e sui materiali di pulizia; la separazione delle responsabilità tra chi autorizza l'accesso del personale per l'esecuzione dei controlli su aeromobili (in servizio e fuori servizio), chi effettua i controlli e provvede alla chiusura/sigillatura degli aeromobili;
- d. Tracciabilità: la predisposizione e l'archiviazione della documentazione relativa ai controlli di sicurezza svolti, al fine di consentire la ricostruzione di tutte le fasi del processo;
- e. Clausole: la definizione di clausole nei contratti con società esterne con cui i terzi si obbligano a non porre in essere alcun atto od omissione, a non dare origine ad alcun fatto e a non tenere alcun comportamento da cui possa derivare una responsabilità ai sensi del

d.lgs. 231/01; clausole risolutive espresse che attribuiscono alla Società la facoltà di risolvere i contratti in questione nel caso di violazione di tale obbligo.

5.3.2.2 Attività di acquisizione/noleggio di materiale audiovisivo/ fotografico, anche se finalizzata ad una fruizione gratuita interna alla società

Gli standard di controllo specifici, definiti per l'Attività Sensibile individuata, sono di seguito così descritti:

- a. Ruoli e responsabilità: la definizione di ruoli e responsabilità delle strutture coinvolte nella gestione del processo di acquisto di materiali audiovisivi e fotografici e nella diffusione e trasmissione al pubblico degli stessi e delle iniziative di comunicazione (es. utilizzo dei filmati della videoteca aziendale o servizi fotografici forniti da società esterne o singoli professionisti);
- b. Procedura: la regolamentazione delle modalità di gestione delle attività di:
 - acquisto di materiali audio e video, con la previsione:
 - della predisposizione del budget;
 - dell'individuazione di criteri di selezione del fornitore;
 - della valutazione di congruità della fattura rispetto alle condizioni pattuite al momento del pagamento.
- c. Separazione: la separazione delle responsabilità tra le strutture competenti, che svolgono le attività di:
 - richiesta della fornitura;
 - selezione del fornitore;
 - sottoscrizione del contratto;
 - certificazione della corretta esecuzione del contratto;

- autorizzazione del pagamento.

La separazione delle responsabilità tra chi esegue, chi autorizza e chi controlla le attività di diffusione e trasmissione al pubblico di materiale audiovisivo e fotografico nell'ambito delle iniziative di comunicazione;

- d. Procura: la formale individuazione del soggetto deputato alla firma dei contratti cui conferire apposita procura;
- e. Tracciabilità: la predisposizione, registrazione e archiviazione della documentazione al fine di consentire la ricostruzione delle diverse fasi del processo di acquisto di materiale di intrattenimento audio/video/fotografico e del processo di diffusione e trasmissione al pubblico;
- f. Clausole: la definizione di clausole nei contratti con società esterne con cui i terzi si obbligano a non porre in essere alcun atto od omissione, a non dare origine ad alcun fatto e a non tenere alcun comportamento da cui possa derivare una responsabilità ai sensi del d.lgs.231/01; di clausole risolutive espresse che attribuiscono alla Società la facoltà di risolvere i contratti in questione nel caso di violazione di tale obbligo; di specifiche clausole di "Proprietà Intellettuale e Copyright" nelle quali sono definiti gli obblighi della Compagnia e delle controparti in merito alla tutela dei diritti d'autore nell'utilizzo di opere dell'ingegno protette, regolamentate dai contratti stipulati con i provider esterni.

5.3.2.3 Gestione dei server della Società per la gestione dei Siti internet/intranet, limitatamente alle sole operazioni gestite esclusivamente in proprio e non a mezzo di contratti di servizio con terze parti, e/o GSA anche di gruppo;

Gli standard di controllo specifici, definiti per l'Attività Sensibile

individuata, sono di seguito così descritti:

- a. Ruoli e responsabilità: l'identificazione dei ruoli e delle responsabilità delle strutture aziendali coinvolte nella gestione e aggiornamento dei contenuti del Sito Commerciale, del Sito Corporate e del Sito Intranet della Società;
- b. Procedura: la regolamentazione delle modalità operative di gestione delle attività di:
 - predisposizione dei contenuti dei Siti internet/intranet;
 - aggiornamento dei contenuti dei Siti internet/intranet;
 - aggiornamento in live internet/intranet;
 - controllo sui contenuti predisposti e sulla correttezza degli aggiornamenti effettuati in live.
- c. Separazione: la separazione delle responsabilità tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla le diverse fasi relative all'aggiornamento anche in live del Sito Commerciale, del Sito Corporate e del Sito Intranet della Società;
- d. Tracciabilità: la predisposizione, registrazione e archiviazione della documentazione relativa agli aggiornamenti dei Siti internet/intranet nonché la registrazione dei soggetti che eseguono le attività sui Siti al fine di consentire la ricostruzione di tutte le fasi del processo.

5.3.2.4 Gestione del processo di selezione e assunzione del personale

Gli standard di controllo specifici, definiti per l'Attività Sensibile individuata, sono di seguito così descritti:

- a. Ruoli e responsabilità: l'identificazione dei ruoli e delle

responsabilità delle strutture aziendali coinvolte nella gestione del processo di selezione e assunzione del personale

- b. Procedura: la regolamentazione delle principali modalità operative per la gestione del processo di assunzione del personale di sede nazionale e di sede estera, con la previsione:
- della definizione e approvazione del budget per il fabbisogno del personale necessario;
 - dei criteri oggettivi e trasparenti di selezione dei candidati;
 - della tracciabilità delle fonti di reperimento dei curricula e della valutazione del candidato;
 - della modulistica standard da compilare a cura dei selezionatori, al fine di garantire la tracciabilità delle motivazioni che hanno indotto alla scelta/esclusione del candidato;
 - delle modalità di archiviazione e conservazione della documentazione rilevante per il processo di selezione e assunzione.
- c. Separazione: la separazione delle responsabilità tra le Unità Organizzative competenti che svolgono le attività:
- di richiesta di assunzione di personale
 - di valutazione e selezione del personale
 - della definizione della proposta di assunzione,
 - della firma della lettera di assunzione.
- d. Procura: una procura o un sistema di procure che assegna i poteri di sottoscrivere i contratti di assunzione;
- e. Tracciabilità: la predisposizione, registrazione e archiviazione della documentazione al fine di consentire la ricostruzione delle diverse fasi del processo relativamente al personale di terra con qualifica di quadro/impiegato/operaio, al personale navigante a

tempo determinato, al personale dirigente o al personale assunto presso le sedi estere, al fine di consentire la ricostruzione di tutte le fasi del processo;

f. Clausole: la definizione:

- di clausole nei contratti di assunzione del personale con cui il personale si obbliga a non porre in essere alcun atto od omissione, a non dare origine ad alcun fatto e a non tenere alcun comportamento da cui possa derivare una responsabilità ai sensi del d.lgs.231/01;
- clausole risolutive espresse che attribuiscano alla Società la facoltà di risolvere i contratti in questione nel caso di violazione di tale obbligo.

6 - PARTE 6 - REATI TRANSNAZIONALI; DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA; INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

6.1 *LE FATTISPECIE DI REATO RICHIAMATE DAL D.LGS. 231/2001 IN MATERIA DI REATI TRANSNAZIONALI E DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA*

Sono di seguito individuati i reati alla cui commissione da parte di soggetti riconducibili alla Società (soggetti apicali e persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali, ai sensi dell'art. 5 del Decreto) è collegato il regime di responsabilità a carico della stessa Società, previsti dalla legge 16 marzo 2006, n. 146, che ratifica e dà esecuzione alla Convenzione e ai Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001 (di seguito "Convenzione").

La Convenzione si prefigge lo scopo di promuovere la cooperazione per prevenire e combattere il crimine organizzato transnazionale in maniera più efficace.

A tale riferimento, richiede che ogni Stato parte della Convenzione adotti le misure necessarie, conformemente ai suoi principi giuridici, per determinare la responsabilità degli enti e delle società per i fatti di reato indicati dalla Convenzione stessa.

L'art. 10 (Responsabilità amministrativa degli enti) della citata legge prevede l'estensione della disciplina del d.lgs. 231/2001 in riferimento ad alcuni reati, ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 3, ossia ove il reato possa considerarsi transnazionale.

In questo caso, non sono state inserite ulteriori disposizioni nel corpo del d.lgs. 231/2001.

La responsabilità deriva da un'autonoma previsione contenuta nel predetto art. 10 della legge n. 146/2006, il quale stabilisce le specifiche sanzioni amministrative applicabili ai reati sopra elencati, disponendo – in via di richiamo – nell'ultimo comma che “agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231”.

Ai sensi dell'art. 3 della legge sopra menzionata si considera reato transnazionale *“il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:*

- a. sia commesso in più di uno Stato;*
- b. ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;*
- c. ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;*
- d. ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.”*

Per “gruppo criminale organizzato” ai sensi della citata Convenzione si intende *“un gruppo strutturato, esistente per un periodo di tempo, composto da*

tre o più persone che agiscono di concerto al fine di commettere uno o più reati gravi o reati stabiliti dalla convenzione, al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale”.

E' prevista, quale conseguenza della commissione dei reati transnazionali elencati, l'applicazione all'ente delle sanzioni amministrative sia pecuniarie che interdittive (a eccezione dei reati di intralcio alla giustizia per i quali è prevista la sola sanzione pecuniaria).

Con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente, l'art.10 della legge n. 146 del 2006 annovera le fattispecie di seguito indicate:

6.1.1 Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

La fattispecie di delitto in esame si realizza quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti. L'art. 416 c.p. punisce coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione. Anche il solo fatto di partecipare all'associazione costituisce reato. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

L'art. 416, primo comma, c.p. 2 , ancor prima di richiamare le singole condotte di promozione, costituzione, direzione, organizzazione, ovvero di semplice partecipazione, subordina la punibilità al momento in cui (al “quando”) “tre o più persone” si sono effettivamente “associate” per commettere più delitti.

6.1.2 Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici e per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

6.1.3 Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi esteri (art. 291-quater D.p.r. 43/73)

L'associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri si ha quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis c.p. (che punisce chi introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali). Coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

6.1.4 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope (art. 74 D.p.r. 309/90)

L'associazione è finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 73 dello stesso D.P.R. n.

309/90 (produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope). Chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

6.1.5 Disposizioni contro l'immigrazione clandestina (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter, 5 D.Lgs.n. 286/98)

L'art. 12 del Testo Unico di cui al D.Lgs. n. 286/98 prevede anzitutto la fattispecie, nota come favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, consistente nel fatto di chi *“in violazione delle disposizioni del presente testo unico compie atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero”*.

La seconda fattispecie, contenuta nell'art. 12 e nota come favoreggiamento dell'emigrazione clandestina, consiste nel fatto di chi *“compie (...) atti diretti a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente”*.

Il Legislatore prevede una sanzione più elevata quando i fatti di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina ovvero di favoreggiamento dell'emigrazione clandestina sono posti in essere *“al fine di trarre profitto anche indiretto”*.

Il comma 3-bis dell'art. 12 dispone l'aumento delle pene di cui al primo e al terzo comma se:

- a. *“il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;*
- b. *per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a*

- pericolo per la sua vita o la sua incolumità;*
- c. per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante;*
 - d. il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti”.*

Il comma 3-ter dell’art. 12 prevede che le pene sono altresì aumentate “se i fatti di cui al terzo comma sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento”.

Il quinto comma dell’art. 12 prevede un’ulteriore ipotesi di illecito penale, nota come favoreggiamento della permanenza clandestina, consistente nel fatto di chi “al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico”.

6.1.6 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria (art. 377-bis codice penale)

L’art. 377-bis c.p. sanziona le condotte poste in essere da chiunque, facendo ricorso ai mezzi della violenza, della minaccia o della “offerta o promessa di denaro o di altra utilità”, induca a non rendere dichiarazioni, ovvero a renderle mendaci, tutti coloro che sono chiamati a rendere, davanti alla autorità giudiziaria, dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, nel caso in cui abbiano facoltà di non rispondere.

Le condotte induttive individuabili nella struttura del delitto di cui all'art. 377-bis c.p. consistono in una violenza, una minaccia, ovvero un'offerta o promessa di denaro o di altra utilità.

6.1.7 Intralcio alla giustizia: favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)

L'art. 378 c.p. reprime la condotta di chiunque, dopo che ha commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità o a sottrarsi alle ricerche di questa. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto. E' necessario, per la consumazione del reato, che la condotta di aiuto tenuta dal favoreggiatore sia almeno potenzialmente lesiva delle investigazioni delle autorità.

6.1.8 Delitti di criminalità organizzata

Con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente, la Legge n. 94/09 del 15 luglio 2009 ha introdotto (art. 2, c. 29) nel d.lgs. 231/01 il nuovo art. 24-ter. L'articolo annovera le fattispecie di reato di seguito indicate:

a. Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

La fattispecie di delitto in esame si realizza quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti. L'art. 416 c.p. punisce coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione. Anche il solo fatto di partecipare all'associazione costituisce reato. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i

promotori. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

b. Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici e per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri.

c. Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)

La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione di denaro.

d. Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)

L'art. 630 c.p. reprime la condotta di chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione. La pena è aumentata se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni. Nei

confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal quarto comma, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma. I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

e. Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309)

L'art.24 ter del Decreto richiama, inoltre, quali reati presupposto i delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110, richiamati dall'art.407 c.p.p., 2 comma, lettera a), n.5.

6.1.9 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria

Con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente, la Legge n. 116/09 del 3 agosto 2009 ha introdotto, con l'art.4, l'art. 25-novies che annovera la fattispecie di reato denominata "*Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria*" (art. 377-bis codice penale).

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

6.2 LE ATTIVITA' SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS. 231/2001

Come si è visto, l'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal Decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "*sensibili*", ossia di quelle attività della Società nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto stesso.

6.2.1 Reati Transnazionali

L'analisi dei processi della Società, ha consentito di individuare le seguenti attività "*sensibili*", nel cui ambito potrebbero astrattamente

realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-quinquies del d.lgs. 231/2001 (**reati transnazionali**):

6.2.1.1 Acquisto di beni e di servizi in riferimento ad attività transnazionali

si tratta dell'acquisto, in riferimento ad attività transnazionali, nell'ambito di:

- beni e servizi aeroportuali;
- beni e servizi di bordo;
- carburante e combustibili;
- aeromobili;
- beni e servizi aeronautici;
- beni e servizi in ambito cargo;
- beni/servizi generali, marketing e comunicazione;
- consulenze e prestazioni professionali.

6.2.1.2 Vendita di beni e di servizi in riferimento ad attività transnazionali

si tratta delle attività di vendita in riferimento ad attività transnazionali relativamente ad apparati aeronautici e a prodotti commerciali.

6.2.1.3 Gestione dei flussi finanziari in riferimento ad attività transnazionali

si tratta dell'attività di gestione e controllo delle risorse finanziarie della Società con riferimento alla gestione dei flussi di incasso e pagamento e alla movimentazione dei conti correnti.

6.2.1.4 Gestione dei rapporti con soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari

si tratta delle attività connesse alla gestione dei rapporti con soggetti aziendali coinvolti in procedimenti giudiziari.

6.2.1.5 Gestione delle attività finalizzate a consentire l'ingresso di una persona nel territorio di uno Stato

si tratta delle attività relative alla gestione di tutti i controlli su passeggeri in sede di accettazione e all'imbarco (no pax commerciali su Cargolux Italia S.p.A. ad eccezione di quegli accompagnatori necessari per determinate spedizioni)

6.2.1.6 Gestione dei controlli in ambito aeroportuale

si tratta delle attività relative alla:

- gestione di tutti i controlli su passeggeri – non commerciali – in sede di accettazione e all'imbarco;
- gestione dei controlli su merci, bagagli da stiva, aeromobili, catering e provviste di bordo, materiali e forniture per le pulizie di bordo.

6.2.1.7 Gestione di omaggi e sponsorizzazioni

si tratta delle attività relative alla gestione di:

- omaggi;
- sponsorizzazioni.

6.2.1.8 Gestione del processo di selezione e assunzione del personale

si tratta dell'attività relativa alla gestione del processo di selezione e assunzione del personale operante presso le sedi nazionali ed estere.

6.2.2 Criminalità Organizzata

L'analisi dei processi della Società, ha consentito di individuare le seguenti attività "sensibili", nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie dei delitti di **criminalità organizzata**:

6.2.2.1 Acquisto di beni e di servizi

si tratta dell'acquisto nell'ambito di:

- beni e servizi aeroportuali;
- beni e servizi di bordo;
- carburante e combustibili;
- aeromobili;
- beni e servizi aeronautici;
- beni e servizi in ambito cargo
- beni/servizi generali, marketing e comunicazione;
- consulenze e prestazioni professionali.

6.2.2.2 Vendita di beni e di servizi

si tratta delle attività di vendita in riferimento ad apparati aeronautici e a prodotti commerciali.

6.2.2.3 Gestione dei flussi finanziari

si tratta dell'attività di gestione e controllo delle risorse finanziarie della Società con riferimento alla gestione dei flussi di incasso e pagamento e alla movimentazione dei conti correnti.

6.2.2.4 Gestione delle attività finalizzate a consentire l'ingresso di una persona nel territorio di uno Stato

si tratta delle attività relative alla gestione di tutti i controlli su passeggeri in sede di accettazione e all'imbarco (no pax commerciali su Cargolux Italia S.p.A. ad eccezione degli accompagnatori necessari per determinate spedizioni).

6.2.2.5 Gestione dei controlli in ambito aeroportuale

si tratta delle attività relative alla:

- gestione di tutti i controlli su passeggeri – non commerciali – in sede di accettazione e all'imbarco;
- gestione dei controlli su merci, bagagli da stiva, aeromobili, catering e provviste di bordo, materiali e forniture per le pulizie di bordo.

6.2.2.6 Gestione di omaggi e sponsorizzazioni

si tratta delle attività relative alla gestione di:

- omaggi;
- sponsorizzazioni.

6.2.2.7 Gestione del processo di selezione e assunzione del personale

si tratta dell'attività relativa alla gestione del processo di selezione e assunzione del personale operante presso le sedi nazionali ed estere.

6.2.2.8 Gestione degli accordi di Code Sharing e SPA

si tratta delle attività di negoziazione e regolamentazione di alleanze e/o accordi strategici con vettori terzi (accordi di Code Sharing e accordi di Special Pro-rata Agreement - SPA).

6.2.2.9 Gestione delle partnership commerciali e delle iniziative di brand promotion

si tratta delle attività relative alla negoziazione, stipulazione ed esecuzione di partnership commerciali e iniziative di brand promotion.

6.2.2.10 Gestione dei rapporti di agenzia

si tratta della gestione dei rapporti con tutti gli agenti di vendita nazionali e internazionali (Spedizionieri, General Sales Agent - G.S.A.) in relazione ad attività di sviluppo commerciale e gestione clienti.

6.2.3 Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria

L'analisi dei processi della Società, ha consentito di individuare la seguente attività "sensibile", nel cui ambito potrebbero astrattamente

realizzarsi la fattispecie del reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria.

6.2.2.11 *Gestione dei rapporti con soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari*

si tratta delle attività connesse alla gestione dei rapporti con soggetti aziendali coinvolti in procedimenti giudiziari.

6.3 *IL SISTEMA DEI CONTROLLI*

6.3.1 Standard di controllo generali

Gli standard di controllo generali relativi alle Attività Sensibili sono quelli individuati nella Parte Speciale A – Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, già più volte richiamata.

6.3.2 Standard di controllo specifici

Sono applicabili a ciascuna delle definite ed elencate attività sensibili che seguono, e per i quali sono individuati.

6.3.2.1 *Acquisto di beni e servizi*

Gli standard di controllo specifici, definiti per l'Attività Sensibile individuata, peraltro richiamati in altri paragrafi, sono di seguito così dettagliatamente descritti:

- a. Ruoli e responsabilità: la definizione di ruoli e responsabilità per

la gestione del processo di approvvigionamento;

b. Procedura: la regolamentazione delle modalità di gestione degli acquisti in conformità a quanto disposto nella Policy aziendale sull'approvvigionamento (Procurement), con la previsione:

- delle regole per tutte le unità organizzative competenti relativamente alle diverse fasi del processo (predisposizione del budget, individuazione del fabbisogno, richiesta di offerta ai fornitori, modalità di selezione dei fornitori, modalità di autorizzazione delle operazioni di acquisto, verifica delle prestazioni);
- della regolamentazione del processo di valutazione e identificazione del fornitore attraverso, ove necessario, secondo il disposto della Policy aziendale sui Partner Commerciali, l'esecuzione della procedura di due diligence da parte del Compliance Officer;
- delle regole per la gestione delle eccezioni alle ordinarie procedure di acquisto, quali situazione di emergenza/urgenza;
- dell'utilizzo, ove possibile, di una contrattualistica e/o modulistica standard;
- dell'archiviazione della documentazione rilevante (ordini, contratti, scambi di comunicazioni con fornitori);
- Separazione: la separazione delle responsabilità tra le strutture competenti, che svolgono le attività di:
 - richiesta della fornitura;
 - selezione del fornitore;
 - sottoscrizione del contratto;
 - certificazione della corretta esecuzione del contratto;
 - autorizzazione del pagamento.

- c. Procura: la formale individuazione del soggetto deputato alla firma degli ordini e dei contratti cui conferire apposita procura;
- d. Tracciabilità: la predisposizione, registrazione e archiviazione della documentazione al fine di consentire la ricostruzione delle diverse fasi del processo;
- e. Clausole: la definizione:
 - di clausole nei contratti con società esterne con cui i terzi si obbligano a non porre in essere alcun atto od omissione, a non dare origine ad alcun fatto e a non tenere alcun comportamento da cui possa derivare una responsabilità ai sensi del d.lgs.231/01;
 - clausole risolutive espresse che attribuiscono alla Società la facoltà di risolvere i contratti in questione nel caso di violazione di tale obbligo;

6.3.2.2 Gestione dei flussi finanziari

Gli standard di controllo specifici, definiti per l'Attività Sensibile individuata, sono di seguito così descritti:

- a. Ruoli e responsabilità: l'identificazione dei ruoli e delle responsabilità delle strutture coinvolte nelle attività di:
 - pianificazione finanziaria;
 - riconciliazione e registrazione degli incassi;
 - esecuzione e registrazione dei pagamenti;
 - apertura e chiusura dei conti correnti e controllo delle relative movimentazioni.
- b. Procedura: la regolamentazione delle modalità operative per la gestione:

- della Pianificazione Finanziaria, con particolare riferimento:
 - alla definizione degli strumenti di pianificazione e controllo utilizzati;
 - alle modalità e tempi per il monitoraggio e l'analisi dei movimenti finanziari;
 - alla predisposizione e trasmissione delle analisi di monitoraggio ad una struttura/soggetto responsabile dell'attività di controllo delle risorse finanziarie, soprattutto con riferimento alle gestioni presso le sedi periferiche;
- dei Pagamenti, con particolare riferimento alle attività di:
 - emissione e registrazione delle fatture passive
 - predisposizione e controllo dei pagamenti;
 - autorizzazione ed esecuzione dei pagamenti;
 - controllo e registrazione dei pagamenti;
 - controllo a livello centrale dei pagamenti effettuati localmente presso le sedi periferiche;
- degli Incassi, con particolare riferimento alle attività di:
 - emissione delle fatture e registrazione del credito;
 - registrazione degli incassi;
 - accoppiamento e verifica fatture/incassi;
 - controlli di riconciliazione del cliente;
- dei Conti Correnti bancari con particolare riferimento alla definizione:
 - delle regole per la gestione dei conti correnti (nazionali, esteri);
 - del monitoraggio delle operazioni di apertura/chiusura dei conti correnti (nazionali, esteri);
 - di un sistema che garantisca la correttezza e completezza

dei flussi autorizzativi relativi alle operazioni di apertura/chiusura dei conti correnti bancari (nazionali, esteri).

- c. Procura: un sistema di procure che assegni i poteri ad impegnare la società verso l'esterno in modo coerente con le mansioni ricoperte ed in linea con le attività effettivamente svolte;
- d. Tracciabilità: l'utilizzo di un sistema (anche informatico) che consenta la tracciabilità dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema nonché la conservazione della documentazione giustificativa a supporto delle registrazioni contabili relative alle singole operazioni di incasso, pagamento e apertura/chiusura/movimentazione dei conti correnti, oltre a quella dei controlli effettuati sulla completezza e correttezza delle relative registrazioni contabili.

6.3.2.3 Gestione dei rapporti con soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari

Gli standard di controllo specifici, definiti per l'Attività Sensibile individuata, sono di seguito così descritti:

- a. Ruoli e responsabilità: l'identificazione dei ruoli e delle responsabilità delle strutture coinvolte nella gestione delle attività relative al personale operante all'interno o all'esterno del sedime aeroportuale indagato per la commissione di eventuali reati;
- b. Procedura: la regolamentazione delle modalità operative per la gestione, per l'individuazione e applicazione delle azioni/misure volte ad impedire l'eventuale inquinamento delle prove. Inoltre, è necessario prevedere la regolamentazione del divieto di indurre o favorire gli esponenti della Società a non rendere/produrre

dichiarazioni, ovvero a renderle mendaci, laddove gli stessi siano stati destinatari di richieste di rendere o produrre davanti all'Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale relative all'esercizio delle proprie funzioni.

- c. Separazione: la separazione delle responsabilità tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla le attività relative alla gestione dei rapporti con soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari;
- d. Tracciabilità: la predisposizione, registrazione e archiviazione della documentazione relativa alla gestione dei rapporti con soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari, al fine di consentire la ricostruzione di tutte le fasi del processo.

6.3.2.4 Gestione delle attività finalizzate a consentire l'ingresso di una persona nel territorio di uno Stato

Gli standard di controllo specifici, definiti per l'Attività Sensibile individuata, sono di seguito così descritti:

- a. Ruoli e responsabilità: l'identificazione dei ruoli e delle responsabilità delle strutture coinvolte nella gestione dei controlli passeggeri - qualsiasi tipo di passeggeri (no crew in servizio) - in accettazione, controlli di sicurezza, controlli all'imbarco;
- b. Procedura: l'esistenza di un Manuale di Scalo (Ground Operation Manual - GOM) con l'indicazione delle modalità operative relative alla gestione di tutti i passeggeri che possono essere imbarcati sugli aerei della flotta;
- c. Separazione: la separazione delle responsabilità tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla le attività relative alla gestione delle fasi relative ai controlli sui passeggeri;

- d. Tracciabilità: la registrazione dei controlli di sicurezza effettuati in fase di accettazione ed imbarco dei passeggeri; nonché della documentazione attinente ai passeggeri autorizzati a viaggiare a bordo degli aeromobili della flotta Cargolux in conformità con le Policies e procedure rilevanti (Travel Policy, manuale dell'aeromobile e manuale operativo come approvati dalla rispettiva Autorità di Aviazione Civile).
- e. Clausole: la definizione di clausole nei contratti con società esterne con cui i terzi si obbligano a non porre in essere alcun atto od omissione, a non dare origine ad alcun fatto e a non tenere alcun comportamento da cui possa derivare una responsabilità ai sensi del d.lgs. 231/01; clausole risolutive espresse che attribuiscono alla Società la facoltà di risolvere i contratti in questione nel caso di violazione di tale obbligo.

6.3.2.5 Gestione dei controlli in ambito aeroportuale: merci, bagagli, aerei, catering, provviste di bordo, materiali e forniture per le pulizie di bordo

Gli standard di controllo specifici, definiti per l'Attività Sensibile individuata, sono di seguito così descritti:

- a. Ruoli e responsabilità: l'identificazione dei ruoli e delle responsabilità delle strutture coinvolte nella gestione dei controlli su bagagli/merci, catering/provviste di bordo/materiali di pulizia e sugli aeromobili;
- b. Procedura: l'esistenza di un Manuale di Scalo con l'indicazione delle modalità operative relative all'accettazione del bagaglio;
- c. Separazione: la separazione delle responsabilità tra chi effettua l'accettazione e chi esegue il controllo su bagagli, merci /posta,

catering/provviste di bordo/materiali di pulizia; la separazione delle responsabilità tra chi autorizza l'accesso del personale per l'esecuzione dei controlli su aeromobili (in servizio e fuori servizio), chi effettua i controlli e provvede alla chiusura/sigillatura degli aeromobili;

- d. Tracciabilità: la predisposizione e l'archiviazione della documentazione relativa ai controlli di sicurezza svolti, al fine di consentire la ricostruzione di tutte le fasi del processo;
- e. Clausole: la definizione di clausole nei contratti con società esterne con cui i terzi si obbligano a non porre in essere alcun atto od omissione, a non dare origine ad alcun fatto e a non tenere alcun comportamento da cui possa derivare una responsabilità ai sensi del d.lgs. 231/01; clausole risolutive espresse che attribuiscono alla Società la facoltà di risolvere i contratti in questione nel caso di violazione di tale obbligo.

6.3.2.6 Gestione degli omaggi

Gli standard di controllo specifici, definiti per l'Attività Sensibile individuata, sono di seguito così descritti:

- a. Ruoli e Responsabilità: la definizione di ruoli e responsabilità per la gestione degli omaggi;
- b. Procedura: la regolamentazione delle modalità di gestione degli omaggi, in conformità a quanto disposto dalle Policy aziendali in materia di Omaggi ed Ospitalità con la previsione di:
 - modalità di individuazione e approvazione dei budget di spesa;
 - definizione delle macro-tipologie di omaggi/regalie

acquistabili o ricevibili dall'esterno a seconda del valore rappresentato e di quanto previsto dalla Policy su Omaggi ed Ospitalità;

- definizione dell'importo di modico valore per categorie di beni rientranti tra gli omaggi ed ospitalità;
 - autorizzazione scritta per l'acquisto e per la ricezione di beni così come previsto a seconda del valore intrinseco del bene nel caso di specie in linea con la Policy aziendale su Omaggi ed Ospitalità acquistabili e/o superiore al valore massimo consentito e/o superiore al budget dedicato degli omaggi/regalie;
 - tracciabilità degli omaggi/regalie consegnate con l'indicazione del nominativo del soggetto aziendale che ha provveduto al ritiro e del nominativo del destinatario/beneficiario nonché dell'impiegato aziendale che ha ricevuto omaggi/regalie dall'esterno attraverso l'annotazione degli stessi nella propria agenda Outlook e, ove necessario in quanto superiore alla soglia limite individuata nella Policy aziendale su Omaggi ed Ospitalità, della comunicazione scritta da parte del Compliance Officer autorizzativa della richiesta stessa;
 - modalità di rendicontazione delle spese e di archiviazione dei documenti prodotti con relativa documentazione nel sistema di acquisti e di contabilità interna.
- c. Separazione: la separazione delle responsabilità tra i soggetti che svolgono l'attività di autorizzazione alla concessione di omaggi, la concessione e il controllo delle azioni di regalistica;
- d. Tracciabilità: la predisposizione, registrazione e archiviazione della lista dei destinatari con particolare riferimento alla P.A. e

degli oggetti di importi elevati, al fine di consentire la ricostruzione delle diverse fasi del processo.

6.3.2.7 Gestione delle sponsorizzazioni

Gli standard di controllo specifici, definiti per l'Attività Sensibile individuata, sono di seguito così descritti:

- a. Ruoli e Responsabilità: la definizione di ruoli e responsabilità per la gestione delle sponsorizzazioni commerciali e istituzionali;
- b. Procedura: la regolamentazione delle modalità di gestione delle sponsorizzazioni commerciali e istituzionali in linea con la Policy aziendale in materia di Contribuzioni Caritative e Sponsorizzazioni
- c. Separazione: la separazione delle responsabilità tra i soggetti che autorizzano, eseguono e controllano le sponsorizzazioni sia commerciali sia istituzionali;
Tracciabilità: la predisposizione, registrazione e archiviazione della documentazione relativa alle sponsorizzazioni.

6.3.2.8 Gestione del processo di selezione e assunzione del personale

Gli standard di controllo specifici, definiti per l'Attività Sensibile individuata, sono di seguito così descritti:

- a. Ruoli e Responsabilità: l'individuazione di ruoli e responsabilità per la regolamentazione del processo di assunzione del personale di sede nazionale e di sede estera;
- b. Procedura: la regolamentazione delle principali modalità

operative per la gestione del processo di assunzione del personale di sede nazionale e di sede estera, con la previsione:

- della definizione e approvazione del budget per il fabbisogno di personale necessario;
 - dei criteri oggettivi e trasparenti di selezione dei candidati;
 - della tracciabilità delle fonti di reperimento dei curricula;
 - della valutazione del candidato;
 - della modulistica standard da compilare a cura dei selezionatori, al fine di garantire la tracciabilità delle motivazioni che hanno indotto alla scelta/esclusione del candidato;
 - delle modalità di archiviazione e conservazione della documentazione rilevante per il processo di selezione e assunzione.
- c. Separazione: la separazione delle responsabilità tra le Unità Organizzative competenti che svolgono le attività di richiesta di assunzione di personale, di valutazione/selezione del personale, della definizione della proposta di assunzione, della firma della lettera di assunzione;
- d. Procura: un sistema di procure che assegni i poteri di sottoscrivere i contratti di assunzione;
- e. Tracciabilità: la predisposizione, registrazione e archiviazione della documentazione al fine di consentire la ricostruzione delle diverse fasi del processo relativamente al personale di terra con qualifica di quadro/impiegato/operaio, al personale navigante a tempo determinato, al personale dirigente o per il personale assunto presso le sedi estere;
- f. Clausole:
- la definizione di modalità di assunzione di responsabilità nei

contratti con gli impiegati della società con cui gli stessi si obbligano a non porre in essere alcun atto od omissione, a non dare origine ad alcun fatto e a non tenere alcun comportamento da cui possa derivare una responsabilità ai sensi del d.lgs.231/01;

- la definizione di clausole risolutive espresse ovvero riferimento ai principi generali dei contratti collettivi di lavoro applicabili, che attribuiscono alla Società la facoltà di risolvere i contratti in questione nel caso di violazione di tale obbligo.

6.3.2.9 Gestione degli accordi di Code Sharing e SPA

Gli standard di controllo specifici, definiti per l'Attività Sensibile individuata, sono di seguito così descritti:

- a. Ruoli e Responsabilità: l'individuazione dei ruoli e delle responsabilità delle strutture aziendali coinvolte nella gestione delle azioni necessarie per l'integrazione ed il completamento del Network della Società attraverso alleanze/accordi strategici con vettori terzi (Accordi di Code Sharing/ Accordi di Special Pro-rata Agreement);
- b. Procedura: la regolamentazione delle modalità operative e delle tempistiche per la definizione delle alleanze/accordi strategici attraverso l'effettuazione e la regolamentazione dell'analisi di fattibilità e il monitoraggio degli accordi di rete;
- c. Separazione: la separazione delle responsabilità tra chi effettua l'analisi di fattibilità, chi autorizza il contratto di accordo con il vettore terzo, chi monitora la corretta esecuzione del contratto e

- chi provvede alla rendicontazione e gestione amministrativa;
- d. Procura: la formale individuazione del soggetto deputato alla firma dei contratti cui conferire apposita procura;
 - e. Tracciabilità: la predisposizione, registrazione e archiviazione della corrispondenza con le controparti, della fattibilità dell'accordo di rete, degli accordi firmati e delle comunicazioni ad Enac;
 - f. Clausole: la definizione di clausole nei contratti con società esterne con cui i terzi si obbligano a non porre in essere alcun atto od omissione, a non dare origine ad alcun fatto e a non tenere alcun comportamento da cui possa derivare una responsabilità ai sensi del d.lgs. 231/01; clausole risolutive espresse che attribuiscono alla Società la facoltà di risolvere i contratti in questione nel caso di violazione di tale obbligo.

6.3.2.10 Gestione dei rapporti di agenzia

Gli standard di controllo specifici, definiti per l'Attività Sensibile individuata, sono di seguito così descritti:

- a. Ruoli e Responsabilità: la definizione di ruoli e responsabilità per la gestione dei rapporti con Spedizionieri e General Sales Agent;
- b. Procedura: la regolamentazione delle modalità di gestione dei rapporti con Spedizionieri e General Sales Agent con la previsione:
 - dell'individuazione di criteri trasparenti per la selezione incluso, ove applicabile in linea con la Policy aziendale in materia di Partner Commerciali, l'esecuzione della procedura di due diligence da parte del Compliance Officer di Cargolux

preventivamente alla sottoscrizione del relativo contratto;

- dei flussi informativi dei General Sales Agent relativamente ai rapporti con la P.A.;
 - dell'obbligo di utilizzare esclusivamente modelli di contratto di agenzia e/o mandato approvati dalla Unità Organizzativa competente con l'inclusione della clausola richiedente, non esaustivamente, l'osservanza di ogni legge e regolamento in vigore in materia di anti-corruzione e anti-trust e di sottoporre ad approvazione specifica data di volta in volta dall'Unità Organizzativa competente eventuali variazioni significative rispetto ai suddetti modelli.
- c. Separazione: la separazione delle responsabilità tra le Unità Organizzative/soggetti che svolgono le attività di definizione della sussistenza dei presupposti per la nomina di agenti, scelta dell'agente e controllo dell'esecuzione del rapporto;
- d. Procura: la formale individuazione del soggetto deputato alla firma dei contratti cui conferire apposita procura;
- e. Tracciabilità: la predisposizione, registrazione e archiviazione di contratti con gli Spedizionieri Agenti IATA, contratti con gli Spedizionieri Agenti non IATA, contratti con i GSA e tutta la documentazione al fine di consentire la ricostruzione delle diverse fasi del processo;
- f. Clausole: la definizione di clausole nei contratti con società esterne con cui i terzi si obbligano a non porre in essere alcun atto od omissione, a non dare origine ad alcun fatto e a non tenere alcun comportamento da cui possa derivare una responsabilità ai sensi del d.lgs.231/01; clausole risolutive espresse che attribuiscono alla Società la facoltà di risolvere i contratti in questione nel caso di violazione di tale obbligo.

7 - PARTE 7 - DELITTI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

7.1 *LE FATTISPECIE DI REATO DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO RICHIAMATE DAL D.LGS. 231/2001*

La Società può essere responsabile anche dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime commessi in violazione della normativa antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro. Di seguito un elenco dei reati “presupposto” della responsabilità amministrativa della Società.

7.1.1 Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

La fattispecie in esame si realizza quando si cagiona per colpa la morte di una persona con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

7.1.2 Lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590, comma 3 c.p.)

La fattispecie in esame si realizza quando si cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale grave o gravissima con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Il delitto, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni

sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale, è perseguibile d'ufficio. Ai sensi dell'art. 583 c.p., la lesione personale è:

- a. grave:
 - se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
 - se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;
- b. gravissima se dal fatto deriva:
 - una malattia certamente o probabilmente insanabile;
 - la perdita di un senso;
 - la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
 - la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

7.1.3 Esclusione della responsabilità amministrativa della società

Il d.lgs. n. 81/2008, all'art. 30, ha indicato le caratteristiche e i requisiti che deve possedere un modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al Decreto.

Di qui, nella predisposizione del presente Modello e nella definizione degli standard di controllo, si è tenuto conto di quanto segue:

- delle previsioni del Decreto e, in particolare dell'art. 30 del d.lgs. 81/2008
- della vigente disciplina legislativa della prevenzione dei rischi lavorativi;
- delle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001
- delle Linee Guida Confindustria

7.2 LE ATTIVITA' SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS. 231/2001

L'analisi dei processi della Società, ha consentito di individuare la seguente attività *"sensibile"*, nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-quinquies del d.lgs. 231/2001:

7.2.1 Gestione delle attività relative alla tutela della sicurezza, igiene e salute sul lavoro

Si tratta dell'attività di gestione del sistema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro nell'ambito delle attività amministrative e d'ufficio, della gestione delle agenzie di vendita diretta e degli scali, dell'handling aeroportuale, delle attività di ingegneria e di hangar, dell'addestramento tecnico del personale navigante e delle attività di volo (condotta).

In considerazione del numero e dell'eterogeneità delle possibili macro categorie rilevanti ai fini dell'attività sensibile, l'analisi e la descrizione del sistema dei controlli teoricamente applicabili, è stata suddivisa nelle seguenti quattro aree in cui è organizzato il Sistema di Salute e Sicurezza,

che si applica a terzi in caso di contratti di esternalizzazione, e che questi ultimi si obbligano a rispettare per quanto di ragione:

7.2.1.1 Pianificazione

si tratta delle attività di pianificazione e organizzazione dei ruoli e delle attività connesse alla tutela della salute, sicurezza e igiene sul lavoro volte a fissare obiettivi coerenti con la politica aziendale, stabilire i processi necessari al raggiungimento degli obiettivi, definire e assegnare risorse.

7.2.1.2 Attuazione e funzionamento

si tratta dell'attività volta a definire strutture organizzative e responsabilità, modalità di formazione, consultazione e comunicazione, modalità di gestione del sistema documentale, di controllo dei documenti e dei dati, le modalità di controllo operativo, la gestione delle emergenze. In particolare si fa riferimento:

- a. al sistema di individuazione dei datori di lavoro e di deleghe di funzione in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- b. all'individuazione, valutazione e gestione dei rischi in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- c. all'attività di informazione in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- d. all'attività di formazione in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- e. ai rapporti con i fornitori con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- f. alla gestione del patrimonio con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e igiene sul lavoro.

7.2.1.3 Controllo e azioni correttive

si tratta delle attività volte ad implementare modalità di misura e monitoraggio delle prestazioni, la registrazione e il monitoraggio degli infortuni, incidenti, non conformità, azioni correttive e preventive, le modalità di gestione delle registrazioni; le modalità di esecuzione di audit periodici e delle attività di sorveglianza.

7.2.1.4 Riesame del datore di lavoro

si tratta delle attività di riesame periodico del datore di lavoro per la valutazione della completa realizzazione del sistema di gestione della salute e sicurezza in relazione alla politica ed agli obiettivi.

Nel caso in cui esponenti della Società si trovino a dover gestire attività sensibili diverse da quelle sopra elencate, le stesse dovranno comunque essere condotte nel rispetto:

- degli standard di controllo generali;
- dei principi di comportamento individuati nel Codice Etico;
- di quanto regolamentato dalla documentazione e dagli atti aziendali;
- delle disposizioni di legge.

E' responsabilità delle singole Unità Organizzative interessate segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali modifiche e/o integrazioni da apportare alla presente Parte Speciale, in accordo a quanto previsto dalla Parte Generale.

7.3 IL SISTEMA DEI CONTROLLI

7.3.1 Standard di controllo generali

Gli standard di controllo generali relativi alle Attività Sensibili sono quelli individuati nella Parte Speciale A – Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, già più volte richiamata.

7.3.2 Standard di controllo specifici

Sono relativi alla gestione delle attività relative alla tutela della sicurezza, igiene e salute sul lavoro e sono applicabili a ciascuna delle definite ed elencate aree che costituiscono i fattori qualificanti del sistema di salute e sicurezza della Società.

7.3.2.1 Pianificazione

Per le attività di pianificazione del sistema di gestione della salute e sicurezza del lavoratore sono stabiliti i seguenti standard di controllo:

- a. Politica ed Obiettivi: esistenza di un documento formalizzato di Politica che definisca gli indirizzi e gli obiettivi generali in tema di salute e sicurezza che la Società stabilisce di raggiungere (DUVRI) e che:
 - sia formalmente approvato dai datori di lavoro;
 - contenga l'impegno ad essere conforme con le vigenti leggi in materia di salute e sicurezza applicabili e con gli altri requisiti sottoscritti;
 - preveda l'impegno alla prevenzione degli infortuni e

delle malattie professionali e al miglioramento continuo della gestione e delle prestazioni del sistema salute e sicurezza; sia adeguatamente diffuso ai dipendenti ed alle parti interessate (individui o gruppi interessati, coinvolti o influenzati dalle prestazioni di salute e sicurezza sul lavoro di una organizzazione);

- sia periodicamente riesaminato per assicurare che gli obiettivi in esso indicati siano idonei a mitigare i rischi presenti nell'organizzazione e allineati ai nuovi regolamenti e leggi.

7.3.2.2 Attuazione e funzionamento

Per le attività di attuazione e funzionamento del sistema di gestione della salute e sicurezza del lavoratore sono stabiliti i seguenti standard di controllo:

- a. Norme e documentazione del sistema: esistenza di un sistema integrato di procedure in materia di sicurezza, igiene e salute sul lavoro in coerenza con la Politica e le linee guida aziendali. In particolare, tali procedure riportano anche le modalità di gestione, archiviazione e conservazione della documentazione prodotta;
- b. Organizzazione e Responsabilità: esistenza di documentazione ed atti aziendali relativi all'organizzazione ed alle responsabilità in materia. In particolare:
 - Datore di Lavoro: previsione dell'individuazione della figura datoriale in relazione alla struttura organizzativa della Società;

- Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione / Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione / Medico Competente / Incaricati Emergenze:
 - definizione dei requisiti specifici coerenti alle disposizioni di legge in materia;
 - previsione della tracciabilità delle verifiche svolte in ordine al possesso dei requisiti specifici;
 - modalità di svolgimento dell'assessment sul personale per comprenderne le capacità e le disponibilità temporali al fine di ricoprire tali specifici ruoli;
 - tracciabilità della formale accettazione dell'incarico;
- c. Deleghe di funzioni: esistenza di un sistema di deleghe di funzioni da parte dei datori di lavoro predisposte nel rigoroso rispetto di quanto previsto dalle disposizioni normative in materia, fatto particolare riferimento all'art. 16 del d.lgs. n. 81/2008. In particolare i delegati devono possedere tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; la delega deve attribuire tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate, nonché l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle predette funzioni. La delega di funzioni - alla quale deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità - deve risultare da atto scritto recante data certa e deve essere accettata dal delegato per iscritto. Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in materia alle medesime condizioni che precedono. Il soggetto al quale

sia stata conferita quest'ultima delega non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate. Le deleghe in questione non escludono l'obbligo di vigilanza in capo al soggetto delegante.

d. Individuazione, valutazione e gestione dei rischi in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro: esistenza di una disposizione aziendale che identifichi ruoli, responsabilità e modalità per lo svolgimento, approvazione ed aggiornamento della valutazione globale e documentata di tutti i rischi presenti nell'ambito dell'azienda. In particolare tale norma:

- identifica ruoli, autorità, requisiti di competenza e necessità di addestramento del personale responsabile per condurre l'identificazione dei pericoli, l'identificazione del rischio ed il controllo del rischio;
- identifica modalità e criteri per la revisione in tempi o periodi determinati dei processi di identificazione dei pericoli e valutazione del rischio;
- prevede, laddove necessario, la tracciabilità dell'avvenuto coinvolgimento del Medico Competente nel processo di identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi;
- prevede la valutazione delle diverse tipologie di sorgenti di rischio: pericoli ordinari o generici, ergonomici, specifici, di processo e organizzativi e una individuazione di aree omogenee in termini di pericolo all'interno dell'azienda;
- prevede l'individuazione delle mansioni rappresentative dei lavoratori;

- prevede il censimento e la caratterizzazione degli agenti chimici e delle attrezzature e macchine presenti;
 - prevede la esplicita definizione dei criteri di valutazione adottati per le diverse categorie di rischio nel rispetto della normativa e prescrizioni vigenti.
- e. Preparazione del Documento di Valutazione dei Rischi, redatto secondo le disposizioni definite e contenente:
- il procedimento di valutazione, con la specifica dei criteri adottati;
 - l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione;
 - il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- f. Definizione di una procedura aziendale che provveda alla definizione delle modalità di qualifica dei fornitori e altri soggetti esterni con cui la società entri in relazione. Inoltre, è necessario prevedere clausole contrattuali standard riguardanti i costi della sicurezza nei contratti di somministrazione, appalto e subappalto.
- g. Controllo operativo e affidamento di compiti e mansioni: regolamentazione delle modalità operative per l'affidamento di compiti e mansioni ai lavoratori da parte del datore di lavoro. In particolare è necessario prevedere i criteri di affidamento delle mansioni ai lavoratori in base alle capacità e alle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza e a quanto emerso dai risultati degli accertamenti sanitari eseguiti; inoltre devono essere

previste le modalità di pianificazione delle visite periodiche, le misure organizzative per la partecipazione del Medico Competente e del Responsabile del servizio protezione nella valutazione dell'idoneità dei lavoratori alle specifiche mansioni, e, infine, la tracciabilità delle attività di assessment svolte a tale scopo;

- h. Dispositivi di protezione individuale: la regolamentazione delle attività di gestione, distribuzione e mantenimento in efficienza dei dispositivi di protezione individuale. In particolare è necessario definire le modalità per la verifica dei necessari requisiti quali la resistenza, l'idoneità ed il loro mantenimento in buon stato di conservazione ed efficienza; è necessario altresì prevedere la tracciabilità delle attività di consegna e verifica della funzionalità di tali dispositivi;
- i. Gestione delle emergenze: la regolamentazione delle modalità operative per la gestione delle emergenze atte a mitigare gli effetti sulla salute della popolazione e sull'ambiente esterno. In particolare è necessario:
- individuare le misure per il controllo di situazioni di rischio in caso di emergenza;
 - indicare le modalità di abbandono del posto di lavoro o zona pericolosa in cui persiste un pericolo grave e immediato;
 - definire le modalità di intervento dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato e di pronto soccorso;
 - individuare i provvedimenti per evitare rischi per la

- salute della popolazione o deterioramento dell'ambiente esterno;
- indicare le modalità e la tempistica/frequenza di svolgimento delle prove di emergenza;
- j. Gestione del rischio incendio: la regolamentazione delle modalità operative per la gestione del rischio incendio. In particolare è necessario:
- disciplinare il monitoraggio delle attività da svolgersi al fine della richiesta di rilascio e rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi;
 - indicare le modalità di informazione ai lavoratori sulle norme di comportamento da attuarsi in caso di incendio;
 - indicare le modalità di tenuta ed aggiornamento del registro incendio.
- k. Consultazione e comunicazione di un calendario che preveda riunioni periodiche di tutte le figure competenti per la verifica della situazione nella gestione delle tematiche riguardanti salute e sicurezza e di una adeguata diffusione delle risultanze delle riunioni all'interno dell'organizzazione;
- l. Tracciabilità delle riunioni periodiche e della diffusione delle risultanze delle riunioni all'interno dell'organizzazione;
- m. Fissazione di uno standard di comunicazione/informativa in tema di salute e sicurezza, tale da garantire a tutti i livelli aziendali conoscenze utili all'identificazione, riduzione e gestione dei rischi in ambiente di lavoro.
- n. Creazione di una procedura aziendale che regolamenti

l'attività di formazione e sensibilizzazione. In particolare tale norma definisce:

- le modalità ed erogazione della formazione;
- i criteri di erogazione della formazione con riferimento ai soggetti coinvolti nella gestione delle tematiche della salute e della sicurezza
- l'identificazione dell'ambito, i contenuti e le modalità della formazione in dipendenza del ruolo assunto all'interno della struttura organizzativa (Dirigenti, Preposti, ecc.)
- i tempi di erogazione della formazione ai lavoratori sulla base delle modalità e dei criteri definiti;
- il piano di formazione annuale e quello di formazione pluriennale.

7.3.2.3 Controllo e azioni correttive

Per le attività di controllo e delle azioni correttive del sistema di gestione della salute e sicurezza del lavoratore sono stabiliti i seguenti standard di controllo di concerto con il Medico del Lavoro competente e con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSSP):

- a. Misura e monitoraggio delle prestazioni e degli infortuni:
esistenza di documentazione aziendale da cui risultino:
 - ruoli, responsabilità e modalità di rilevazione, registrazione, investigazione interna degli infortuni e delle malattie professionali;
 - ruoli, responsabilità e modalità di tracciabilità ed investigazione degli incidenti occorsi e dei “mancati

incidenti”;

- modalità di comunicazione degli infortuni/incidenti occorsi dai responsabili operativi al datore di lavoro e al responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
- b. Misura e monitoraggio delle prestazioni di altri dati diversi da infortuni e incidenti: esistenza di documentazione aziendale da cui risultino:
- ruoli, responsabilità e modalità di registrazione e monitoraggio dei dati riguardanti la sorveglianza sanitaria ed i dati riguardanti la sicurezza degli impianti (apparecchi di sollevamento e ascensori, impianti elettrici, attrezzature a pressione, serbatoi interrati, apparecchiature laser; macchine); i dati riguardanti le sostanze ed i preparati pericolosi utilizzati in azienda;
- c. Misura e monitoraggio delle prestazioni in relazione a cause e controversie: esistenza di documentazione aziendale da cui risultino:
- ruoli, responsabilità e modalità di monitoraggio delle controversie/contenzioso pendenti relativi agli infortuni occorsi sui luoghi di lavoro al fine di identificare le aree a maggior rischio infortuni.
- d. Audit: regolamentazione delle modalità operative relative alle attività di audit e alla verifica periodica dell’efficienza ed efficacia del sistema di gestione della sicurezza. Inoltre è necessario prevedere:
- la tempistica per la programmazione delle attività
 - le competenze necessarie per il personale coinvolto nelle attività di audit nel rispetto del principio dell’indipendenza dell’auditor rispetto all’attività che

deve essere verificata;

- le modalità di registrazione degli audit;
- le modalità di individuazione e l'applicazione di azioni correttive nel caso siano rilevati scostamenti rispetto a quanto prescritto dal sistema di gestione della salute e sicurezza in azienda o dalla normativa e prescrizioni applicabili;
- le modalità di verifica dell'attuazione e dell'efficacia delle suddette azioni correttive;
- le modalità di comunicazione dei risultati dell'audit ai datori di lavoro e all'Alta Direzione aziendale.

7.3.2.4 Riesame del datore di lavoro

Per le attività di riesame del datore di lavoro sul sistema di gestione della salute e sicurezza del lavoratore, lo standard di controllo prevede l'esistenza di una documentazione aziendale da cui risultino ruoli, responsabilità e modalità di conduzione del processo di riesame in relazione all'efficacia e all'efficienza del sistema di gestione della salute e sicurezza in azienda. Tale documentazione assicura la tracciabilità dello svolgimento delle seguenti attività di:

- analisi degli eventuali scostamenti tra i risultati ottenuti e gli obiettivi programmati;
- analisi dei risultati degli Audit;
- analisi dei risultati del monitoraggio della performance del sistema di gestione della salute e sicurezza (infortuni, altri dati);
- stato di avanzamento di eventuali azioni di miglioramento

definite nel precedente riesame;
individuazione degli obiettivi di miglioramento per il periodo successivo
e la necessità di eventuali modifiche ad elementi del sistema di gestione
della salute e sicurezza della Società.

8 - PARTE 8 - DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO

8.1 LE FATTISPECIE DI REATO RICHIAMATE DAL D.LGS. 231/2001 IN MATERIA DI DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI

La legge 18 marzo 2008, n. 48 *“Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell’ordinamento intero”* ha ampliato le fattispecie di reato che possono generare la responsabilità delle società.

L’art. 7 del predetto provvedimento ha introdotto nel Decreto l’art. 24 - bis *“Delitti informatici e trattamento illecito di dati”*, che riconduce la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di seguito individuati:

8.1.1 Documenti informatici (art. 491 - bis c.p.)

“Se alcune delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato, avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del Capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private”.

La norma conferisce valenza penale alla commissione di reati di falso attraverso l’utilizzo di documenti informatici.

I reati di falso richiamati sono i seguenti:

8.1.1.1 Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.)

“Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in

tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni”.

8.1.1.2 *Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 477 c.p.):*

“Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”.

8.1.1.3 *Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti (art. 478 c.p.):*

“Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a otto anni. Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione da uno a tre anni”.

8.1.1.4 *8.1.1.4 - Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 c.p.):*

“Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevuto

dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476".

8.1.1.5 *Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 480 c.p.):*

"Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni".

8.1.1.6 *Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 c.p.):*

"Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da € 51,00 a € 516,00. Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro".

8.1.1.7 *Falsità materiale commessa da privato (art. 482 c.p.):*

"Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo".

8.1.1.8 *Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.):*

"Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la

reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi”.

8.1.1.9 Falsità in registri e notificazioni (art. 484 c.p.):

“Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 309,00”;

8.1.1.10 Falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.):

“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata vera, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata”.

8.1.1.11 Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato (art. 486 c.p.):

“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per un titolo che importi l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o fa scrivere un atto privato produttivo di effetti giuridici, diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, è punito, se del foglio faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si considera firmato in bianco il foglio in cui il sottoscrittore abbia lasciato bianco un qualsiasi spazio destinato a essere riempito”.

8.1.1.12 Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico (art. 487 c.p.):

“Il pubblico ufficiale, che, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, soggiace alle pene rispettivamente stabilite negli articoli 479 e 480”.

8.1.1.13 Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali (art. 488 c.p.):

“Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dai due articoli precedenti, si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici o in scritture private”.

8.1.1.14 Uso di atto falso (art. 489 c.p.):

“Chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo. Qualora si tratti di scritture private, chi commette il fatto è punibile soltanto se ha agito al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno”.

8.1.1.15 Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 c.p.):

“Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico o una scrittura privata veri soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477, 482 e 485, secondo le distinzioni in essi contenute. Si applica la disposizione del capoverso dell'articolo precedente”.

8.1.1.16 Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti (art. 492 c.p.):

“Agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di “atti pubblici” e di “scritture private” sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti”.

8.1.1.17 Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un pubblico servizio (art. 493 c.p.):

“Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni”.

8.1.2 Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)

Commette il delitto chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

8.1.3 Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 - quater c.p.)

Il delitto è commesso da chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procuri, riproduca, diffonda, comunichi o consegni codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisca indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

8.1.4 Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 – quinquies c.p.)

Commette il delitto chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

8.1.5 Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 – quater c.p.)

Il delitto, che può essere commesso da chiunque, consiste nella fraudolenta

intercettazione ovvero nell'impedimento o nell'interruzione di comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

8.1.6 Installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 - quinquies c.p.)

Compie il delitto chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

8.1.7 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 - bis c.p.)

Il delitto, salvo che il fatto costituisca più grave reato, consiste nella distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi informatici altrui, da chiunque posta in essere.

8.1.8 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 - ter c.p.)

Il delitto, che può essere commesso da chiunque, consiste, salvo che il fatto costituisca più grave reato, nella commissione di un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

8.1.9 Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635 - quater c.p.)

Il delitto, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è commesso da chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635 - bis c.p., ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o

programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.

8.1.10 Danneggiamento di sistemi informatici e telematici di pubblica utilità (art. 635 - quinquies c.p.)

Il delitto è commesso se il fatto di cui all'art. 635 - quater c.p. è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

8.1.11 Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 - quinquies c.p.)

Commette il delitto il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

8.2 LE ATTIVITA' SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS. 231/2001

L'analisi dei processi della Società, ha consentito di individuare le seguenti attività "*sensibili*", nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-quinquies del d.lgs. 231/2001

8.2.1 Gestione delle attività relative alla sicurezza informatica

Si tratta delle attività di gestione dei sistemi informatici, dal processo di autenticazione e gestione dei profili utente, alla protezione delle reti, della postazione di lavoro e degli accessi da e verso l'esterno, nonché alla sicurezza fisica dell'architettura informatica e alla gestione dei documenti elettronici con valore probatorio e degli output di sistema e dei dispositivi di memorizzazione.

Tale attività include anche la produzione e/o vendita di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici e di servizi di installazione e manutenzione di hardware, software e reti.

Nel caso in cui esponenti della Società si trovino a dover gestire attività sensibili diverse da quelle sopra elencate, le stesse dovranno comunque essere condotte nel rispetto:

- a. degli standard di controllo generali;
- b. dei principi di comportamento individuati nel Codice Etico;
- c. di quanto regolamentato dalla documentazione e dagli atti aziendali;
- d. delle disposizioni di legge.

E' responsabilità delle singole Unità Organizzative interessate segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali modifiche e/o integrazioni da apportare alla presente Parte Speciale, in accordo a quanto previsto dalla Parte Generale.

8.3 IL SISTEMA DEI CONTROLLI

8.3.1 Standard di controllo generali

Gli standard di controllo generali relativi alle Attività Sensibili sono quelli individuati nella Parte Speciale A – Reati nei rapporti con la

Pubblica Amministrazione, già più volte richiamata.

8.3.2 Standard di controllo specifici

Sono relativi alla gestione delle attività relative alla tutela della sicurezza, igiene e salute sul lavoro e sono applicabili a ciascuna delle definite ed elencate aree che costituiscono i fattori qualificanti del sistema di salute e sicurezza della Società. Nella fattispecie di reato, gli standard di controllo specifici sono relativi alla:

- a. Gestione delle attività relative alla sicurezza informatica;
- b. Gestione dei profili utente e del processo di autenticazione;
- c. Gestione del processo di creazione, trattamento, archiviazione di documenti elettronici con valore probatorio;
- d. Gestione e protezione della postazione di lavoro;
- e. Gestione degli accessi da e verso l'esterno;
- f. Gestione e protezione delle reti;
- g. Gestione degli output di sistema e dei dispositivi di memorizzazione (es. USB, CD);
- h. Sicurezza fisica (include sicurezza cablaggi, dispositivi di rete, etc.).

Gli standard di controllo specifici della fattispecie di reato specifica, sono così descritti :

8.3.2.1 Politiche di sicurezza

Deve essere formalizzata una politica in materia di sicurezza del sistema informativo che preveda, fra l'altro:

- le modalità di comunicazione anche a terzi;
- le modalità di riesame della stessa, periodico o a seguito di cambiamenti significativi;

8.3.2.2 Organizzazione della sicurezza per gli utenti interni

Deve essere adottato e attuato uno strumento normativo che definisca i ruoli e le responsabilità nella gestione delle modalità di accesso di utenti interni all'azienda e gli obblighi dei medesimi nell'utilizzo dei sistemi informatici.

8.3.2.3 Organizzazione della sicurezza per gli utenti esterni

E' prevista l'adozione e attuazione di uno strumento normativo che definisca i ruoli e le responsabilità nella gestione delle modalità di accesso di utenti esterni all'azienda e gli obblighi dei medesimi nell'utilizzo dei sistemi informatici, nonché nella gestione dei rapporti con i terzi in caso di accesso, gestione, comunicazione, fornitura di prodotti/servizi per l'elaborazione dei dati e informazioni da parte degli stessi terzi.

8.3.2.4 Classificazione e controllo dei beni

Deve essere adottato e attuato uno strumento normativo che definisca i ruoli e le responsabilità per l'identificazione e la classificazione degli assets aziendali (ivi inclusi dati e informazioni).

8.3.2.5 Sicurezza fisica e ambientale

E' prevista l'adozione e attuazione di uno strumento normativo che disponga l'adozione di controlli al fine di prevenire accessi non autorizzati, danni e interferenze ai locali e ai beni in essi contenuti tramite la messa in sicurezza delle aree e delle apparecchiature.

8.3.2.6 Gestione delle comunicazioni e dell'operatività

Deve essere adottato e attuato uno strumento normativo che assicuri la correttezza e la sicurezza dell'operatività dei sistemi informativi tramite policy e procedure. In particolare, tale strumento normativo deve assicurare:

- a. il corretto e sicuro funzionamento degli elaboratori di informazioni;
- b. la protezione da software pericoloso;
- c. il back-up di informazioni e software;
- d. la protezione dello scambio di informazioni attraverso l'uso di tutti i tipi di strumenti per la comunicazione anche con terzi;
- e. gli strumenti per effettuare la tracciatura delle attività eseguite sulle applicazioni, sui sistemi e sulle reti e la protezione di tali informazioni contro accessi non autorizzati;
- f. una verifica dei log che registrano le attività degli utilizzatori, le eccezioni e gli eventi concernenti la sicurezza;
- g. il controllo sui cambiamenti agli elaboratori e ai sistemi;
- h. la gestione di dispositivi rimovibili.

8.3.2.7 Controllo degli accessi

deve essere adottato e attuato uno strumento normativo che disciplini gli accessi alle informazioni, ai sistemi informativi, alla rete, ai sistemi operativi, alle applicazioni. In particolare, tale strumento normativo deve prevedere:

- a. l'autenticazione individuale degli utenti tramite codice identificativo dell'utente e password o altro sistema di autenticazione sicura;

- b. le liste di controllo del personale abilitato all'accesso ai sistemi, nonché le autorizzazioni specifiche dei diversi utenti o categorie di utenti;
- c. una procedura di registrazione e deregistrazione per accordare e revocare l'accesso a tutti i sistemi e servizi informativi;
- d. la rivisitazione dei diritti d'accesso degli utenti secondo intervalli di tempo prestabiliti usando un processo formale;
- e. la destituzione dei diritti di accesso in caso di cessazione o cambiamento del tipo di rapporto che attribuiva il diritto di accesso;
- f. l'accesso ai servizi di rete esclusivamente da parte degli utenti che sono stati specificatamente autorizzati e le restrizioni della capacità degli utenti di connettersi alla rete;
- g. la segmentazione della rete affinché sia possibile assicurare che le connessioni e i flussi di informazioni non violino le norme di controllo degli accessi delle applicazioni aziendali;
- h. la chiusura di sessioni inattive dopo un predefinito periodo di tempo;
- i. la custodia dei dispositivi di memorizzazione (ad es. chiavi USB, CD, hard disk esterni, etc.) e l'adozione di regole di clear screen per gli elaboratori utilizzati;

8.3.2.8 Gestione degli incidenti e dei problemi di sicurezza informatica

Deve essere adottato e attuato uno strumento normativo che disciplini i ruoli, le responsabilità e le modalità operative delle attività di verifica periodica dell'efficienza ed efficacia del sistema di gestione della sicurezza informatica.

8.3.2.9 Risorse umane e sicurezza

Procedure aziendali e la Policy in materia di IT prevedono:

- a. appropriati canali gestionali per la comunicazione degli Incidenti e Problemi; la valutazione (prima dell'assunzione o della stipula di un contratto) dell'esperienza delle persone destinate a svolgere attività IT, con particolare riferimento alla sicurezza dei sistemi informativi, e che tenga conto della normativa applicabile in materia, dei principi etici e della classificazione delle informazioni a cui i predetti soggetti avranno accesso;
- b. specifiche attività di formazione e aggiornamenti periodici sulle procedure aziendali di sicurezza informatica per tutti i dipendenti e, dove rilevante, per i terzi;
- c. l'obbligo di restituzione dei beni forniti per lo svolgimento dell'attività lavorativa (ad es. PC, telefoni cellulari, etc.) per i dipendenti e i terzi al momento della conclusione del rapporto di lavoro e/o del contratto;
- d. la destituzione, per tutti i dipendenti e i terzi, dei diritti di accesso alle informazioni, ai sistemi e agli applicativi al momento della conclusione del rapporto di lavoro e/o del contratto o in caso di cambiamento della mansione svolta in linea con la nuova job description redatta a tal fine dal Dipartimento Risorse Umane.

8.3.2.10 Crittografia

Deve essere adottato e attuato uno strumento normativo che preveda l'implementazione e lo sviluppo sull'uso dei controlli crittografici per la protezione delle informazioni e sui meccanismi di gestione delle chiavi crittografiche.

8.3.2.11 Sicurezza nell'acquisizione, sviluppo e manutenzione dei sistemi informativi

E' prevista l'adozione e l'attuazione di uno strumento normativo che definisca:

- a. l'identificazione di requisiti di sicurezza in fase di progettazione o modifiche dei sistemi informativi esistenti;
- b. la gestione dei rischi di errori, perdite, modifiche non autorizzate di informazioni trattate dalle applicazioni;
- c. la confidenzialità, autenticità e integrità delle informazioni;
- d. la sicurezza nel processo di sviluppo dei sistemi informativi.

9 - PARTE 9 - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO

9.1 *LE FATTISPECIE DI DI DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO RICHIAMATE DAL D.LGS. 231/2001*

Le singole fattispecie di reato punibili ai sensi dall'art. 25 – bis.1, del d.lgs. 231/2001 sono le seguenti:

9.1.1 Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)

La fattispecie di reato punisce chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.

La fattispecie tutela il normale esercizio dell'attività industriale o commerciale svolta dai soggetti privati.

- a. Per “violenza sulle cose” si fa riferimento alla nozione contenuta nell'art. 392, secondo comma, c. p. secondo cui *“agli effetti della legge penale, si ha violenza sulle cose allorché la cosa viene danneggiata o trasformata o ne è mutata la destinazione”*. Pertanto, si deve far riferimento a qualsiasi atto di modifica dello stato fisico delle cose, con o senza danneggiamento delle stesse. In particolare, la cosa viene danneggiata quando è distrutta, dispersa o deteriorata; è trasformata quando è materialmente modificata anche se in senso migliorativo; ne è mutata la destinazione quando vi è un mutamento di destinazione soggettiva nei confronti di chi ne aveva la disponibilità o l'utilizzabilità.
- b. Per “mezzi fraudolenti” devono intendersi quei mezzi idonei a trarre in inganno, quali artifici, raggiri, simulazioni, menzogne. Pertanto, la

frequente realizzabilità del fatto tipico in funzione di atto di concorrenza ha indotto parte della dottrina a identificare i mezzi fraudolenti con i fatti descritti dall'art. 2598 c.c. e, dunque, per esempio nell'uso di altri marchi registrati, nella diffusione di notizie false e tendenziose, e in generale nella pubblicità menzognera e nella concorrenza parassitaria, vale a dire imitazione delle iniziative del concorrente in modo da ingenerare confusione. La fattispecie delittuosa può rilevare anche in materia di concorrenza sleale, allorché il turbamento dell'altrui attività economica derivi da comportamenti posti in essere con inganno e illeciti artifici al fine di danneggiare l'attività stessa e sempre che l'uso dei mezzi fraudolenti non sia diretto ad assicurare un utile economico. La condotta deve essere orientata all'impedimento o al turbamento dell'industria o del commercio.

- c. Per "impedimento" si intende il non lasciar svolgere l'attività, sia ostacolandone l'inizio, sia paralizzandone il funzionamento ove sia già in corso.
- d. Per "turbamento" si intende un'alterazione del regolare svolgimento dell'attività che può intervenire nel momento genetico o in fase funzionale. L'incriminazione ha natura sussidiaria perché è destinata a operare qualora il fatto non costituisca un fatto più grave. Per la presenza della clausola di sussidiarietà, la fattispecie è destinata a una funzione complementare e sussidiaria rispetto a quella contenuta nell'art. 513 bis c.p., relativa a una condotta più gravemente sanzionata.
- e. Per "commercio" si intende ogni attività di scambio di beni o di servizi, comprensiva quindi dell'attività bancaria, assicurativa, di trasporto e di navigazione.

9.1.2 Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

La fattispecie di reato punisce chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita.

Questo delitto aggredisce gli interessi economici di una cerchia indeterminata di persone e riflette la lesione dell'interesse patrimoniale del privato in una dimensione più generale.

Il bene tutelato dalla norma è l'onestà e la correttezza negli scambi commerciali.

L'incriminazione ha natura sussidiaria perché è destinata a operare qualora il fatto non costituisca un fatto più grave.

La frode in commercio presuppone l'esistenza di un contratto: avendo, infatti, la legge fatto riferimento all'acquirente e non al compratore, può trattarsi di un qualsiasi contratto che produce l'obbligo di consegna di una cosa mobile (es. contratto estimatorio, di somministrazione, di permuta) e non solo la compravendita, la quale resta comunque la forma negoziale nel cui ambito più frequentemente si inserisce l'illecito. Tuttavia, la norma in esame, pur operando in un rapporto prettamente bilaterale, non fa riferimento agli interessi patrimoniali delle parti ma piuttosto alla buona fede negli scambi commerciali, a tutela sia del pubblico dei consumatori che dei produttori e commercianti.

Nel singolo atto di scambio disonesto si tutela l'interesse di tutta la comunità a che sia osservato un costume di onestà, lealtà e correttezza

nello svolgimento del commercio.

Il delitto si consuma con la consegna della cosa, cioè la ricezione della cosa da parte dell'acquirente.

La consegna si verifica non solo quando l'acquirente riceve materialmente la merce ma anche venga accettato un documento equipollente (lettera di vettura, polizza di carico, etc.).

La cosa consegnata deve essere diversa rispetto a quella dichiarata o pattuita: questa diversità va individuata appunto in relazione al contenuto della dichiarazione ovvero della pattuizione.

- a. La diversità "per origine" riguarda il luogo geografico di produzione di cose che ricevono un particolare apprezzamento da parte dei consumatori proprio per essere prodotte in una determinata zona o regione.
- b. La diversità per "provenienza" concerne essenzialmente due ipotesi; la prima consiste nel contraddistinguere, con una indicazione originaria, un prodotto diverso da quello originario mentre la seconda ipotesi consiste nell'utilizzare, nella confezione di un prodotto, l'attività di un'azienda diversa da quella che lo contraddistingue.
- c. La diversità "per qualità" si ha quando si consegna una cosa dello stesso genere o della stessa specie di quella dichiarata o pattuita, ma inferiore per prezzo o utilizzabilità a causa di una differente composizione o di una variazione di gusto.
- d. La diversità "per quantità" riguarda il peso, la misura o anche il numero.

Il capoverso dell'art. 515 c.p. prevede altresì una circostanza aggravante speciale, che concerne la frode di oggetti preziosi, intendendosi per tali tutte le cose che per la loro rarità, per pregio artistico, storico, per antichità hanno un valore venale superiore rispetto all'ordinario.

Si configura un concorso di norme tra la norma incriminatrice in esame e l'art. 517 c.p. "Vendita di prodotti industriali con segni mendaci", con prevalenza del delitto di cui all'art. 515 c.p. perché idoneo a colpire l'attentato alla veridicità dei contrassegni.

Si individua altresì un concorso di norme tra la predetta norma incriminatrice e l'art. 516 c.p. "vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine", attesa la diversità strutturale tra i due delitti.

Merita un accenno anche la relazione tra il delitto di frode in commercio e l'ipotesi di concorrenza sleale di cui all'art. 2598, n. 3 c.c. La giurisprudenza, infatti, ha costantemente affermato che un atto di frode in commercio, corrispondente a quello previsto dall'art. 515 c.p., non integra di per sé un atto di concorrenza sleale a norma dell'art. 2598, n. 3 c.c. non essendo necessario che l'azione risulti idonea a generare pericolo di danno per le ripercussioni immediate o possibili nella sfera di un'impresa concorrente.

Per effetto della disposizione dell'art. 518 c.p., la condanna comporta la pubblicazione della sentenza.

9.1.3 Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)

La norma incriminatrice, introdotta nel codice penale dall'art. 8 della legge n. 646 del 1982, punisce chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di

concorrenza con violenza o minaccia.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte e in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

La norma citata si riferisce a quei comportamenti che, per essere attuati con violenza o minaccia, configurano una concorrenza sleale che si concretizza in forme di intimidazione, che tendono a controllare le attività commerciali, industriali o produttive, o comunque a condizionarle.

Infatti, la fattispecie delittuosa è stata introdotta dal legislatore per sanzionare la concorrenza attuata con metodi mafiosi; pertanto, secondo la voluntas legis, è tipizzato il ricorso a forme tipiche di intimidazione proprie della criminalità organizzata che, con metodi violenti o minatori, incide sulla fondamentale legge della concorrenza del mercato, destinata a garantire il buon funzionamento del sistema economico e, di riverbero, la libertà delle persone di determinarsi nel settore.

Non è tuttavia configurabile un rapporto di specialità fra la fattispecie di cui all'art. 513 bis c.p. e il reato di associazione a delinquere ex art. 416 c.p. e di associazione per delinquere di stampo mafioso ex art. 416 bis c.p., stante l'episodicità della prima ipotesi incriminatrice e la natura associativa delle seconde: ne consegue la possibilità di un loro concorso.

Il reato può essere commesso da chiunque agisca nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva.

“Commerciale” è ogni attività di interposizione nella circolazione dei

beni, “industriale” è ogni attività diretta a produrre beni o servizi e “produttiva” è ogni attività economicamente orientata alla predisposizione e all’offerta di prodotti o servizi su un certo mercato.

E’ previsto un aggravamento di pena qualora gli atti di concorrenza concernono attività finanziate con pubblico denaro. La ratio della circostanza aggravante è individuata nell’esigenza di rafforzare la tutela delle attività finanziate con pubblico denaro, le quali presentano una rilevante utilità sociale. Ulteriormente, l’aggravamento si giustifica in ragione del dato criminologico secondo il quale le organizzazioni criminali, quando si inseriscono in attività commerciali o produttive, privilegiano proprio i settori sorretti dal finanziamento pubblico e tendono ad assumere una posizione di monopolio nell’assorbimento del pubblico denaro.

Il delitto in esame assorbe quelli di violenza privata, danneggiamento e percosse.

Infine, il rapporto con l’ipotesi di cui all’art. 513 c.p. si risolve in termini di prevalenza dell’art. 513-bis, attesa la natura sussidiaria del delitto di cui all’art. 513 c.p..

9.1.4 Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

La norma incriminatrice punisce la vendita o messa altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, di prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, tali da cagionare un nocumento all'industria nazionale.

Le condotte di porre in vendita e immettere nei circuiti di distribuzione

attengono all'attività di commercializzazione, di produzione e di distribuzione, quale appendice necessaria all'attività di produzione.

Accanto alla previsione dei marchi e segni distintivi, la norma annovera anche i "nomi", identificabili come quelle indicazioni come denominazioni, insegne, emblemi, firme, etc. apposte per contrassegnare i prodotti ma non facenti parte del marchio.

Il nocumento all'industria nazionale, elemento costitutivo dell'art. 514, può assumere la forma di qualsiasi pregiudizio recato all'industria nazionale, come ad esempio la diminuzione di affari in Italia o all'estero, il mancato incremento degli affari, l'offuscamento del buon nome della società in relazione al prodotto in questione o alla correttezza commerciale.

Il delitto si considera consumato nel momento e nel luogo in cui si è verificato il nocumento. Pertanto, si colloca in Italia la consumazione, anche se il commercio è realizzato su mercati esteri, purché gli effetti si ripercuotano, pregiudicandolo, sul potenziale economico nazionale.

9.2 LE ATTIVITA' SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS. 231/2001

L'analisi dei processi della Società, ha consentito di individuare le seguenti attività "*sensibili*", nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-quinquies del d.lgs. 231/2001

9.2.1 Definizione e attuazione delle politiche commerciali

si tratta delle attività relative alla definizione e attuazione, per ogni mercato di riferimento, delle politiche commerciali relative agli Spedizionieri.

9.2.2 Gestione delle attività inerenti alla diffusione di notizie e/o alla pubblicità relativa ai beni/servizi

si tratta delle attività di gestione della comunicazione esterna di notizie/informazioni riguardanti prodotti/servizi della Società nonché iniziative pubblicitarie sugli stessi.

9.2.3 Acquisizione e/o gestione di contributi/sovvenzioni/finanziamenti assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici

si tratta dell'attività di acquisizione di garanzie concesse da Exportation Credit Agencies e altri soggetti pubblici nazionali ed esteri a copertura di finanziamenti su investimenti.

9.2.4 Vendita di beni e servizi

si tratta dell'attività di vendita di apparati aeronautici e di prodotti commerciali.

9.3 IL SISTEMA DEI CONTROLLI

9.3.1 Standard di controllo generali

Gli standard di controllo generali relativi alle Attività Sensibili sono

quelli individuati nella Parte Speciale A – Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, già più volte richiamata.

9.3.2 Standard di controllo specifici

Sono relativi alla gestione delle attività relative alla tutela nei confronti dei delitti contro l'industria ed il commercio. Nella fattispecie di reato, gli standard di controllo specifici sono relativi alla:

9.3.2.1 Definizione e attuazione delle politiche commerciali

- a. Ruoli e responsabilità: l'identificazione dei ruoli e delle responsabilità delle strutture aziendali coinvolte nella definizione della politica commerciale;
- b. Procedura: la regolamentazione delle modalità operative per la definizione, l'attuazione ed il controllo delle politiche commerciali;
- c. Separazione: la separazione delle responsabilità tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla le attività relative alla definizione e attuazione delle politiche commerciali;
- d. Tracciabilità: predisposizione, registrazione e archiviazione della documentazione relativa alla definizione, attuazione e controllo delle politiche commerciali.

9.3.2.2 Gestione delle attività inerenti alla diffusione di notizie e/o alla pubblicità relativa ai beni/servizi

- a. Ruoli e responsabilità: la definizione dei ruoli e delle responsabilità delle strutture aziendali coinvolte nella gestione

delle attività di comunicazione esterna di notizie/informazioni riguardanti prodotti/servizi della Società sia attraverso l'emissione di comunicazioni al mercato sia attraverso le azioni pubblicitarie;

- b. Procedura: la regolamentazione delle modalità operative relative alla gestione delle attività di comunicazione esterna di notizie/informazioni riguardanti prodotti/servizi della Società e pubblicità, prevedendo:
- modalità di predisposizione dei Comunicati di Prodotto e dei contenuti dei messaggi pubblicitari;
 - attività di controllo sui contenuti dei Comunicati di Prodotto e dei messaggi pubblicitari;
 - modalità di autorizzazione/approvazione del Comunicato/contenuto del messaggio pubblicitario.
- c. Separazione: la segregazione delle responsabilità tra le strutture aziendali che svolgono le attività di predisposizione, controllo e autorizzazione dei Comunicati di Prodotto e dei messaggi pubblicitari;
- d. Tracciabilità: la predisposizione, registrazione e archiviazione della documentazione del processo (es. Comunicati di Prodotto e materiale creativo), al fine di consentire la ricostruzione di tutte le fasi dello stesso.

9.3.2.3 Acquisizione e/o gestione di contributi/ sovvenzioni/ finanziamenti assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici:

- a. Ruoli e responsabilità: l'individuazione di ruoli e responsabilità per la gestione dei rapporti con i soggetti pubblici per l'acquisizione e/o la gestione di

contributi/sovvenzioni/finanziamenti assicurazioni o
garanzie concesse da soggetti pubblici;

- b. Procedura: la regolamentazione delle modalità di gestione del processo di acquisizione di garanzie concesse da soggetti pubblici con la previsione di:
- valutazione di opportunità della richiesta di finanziamento
 - definizione e approvazione dei criteri di selezione e accreditamento degli Istituti finanziari nazionali ed esteri e delle Exportation Credit Agencies (ECA);
 - formale attestazione della documentazione da produrre in fase di acquisizione della garanzia e di svincolo;
 - conservazione della documentazione rilevante;
- c. Separazione: la separazione tra i soggetti che predispongono, controllano, approvano la documentazione e/o la modulistica a supporto della richiesta di finanziamento/garanzia e autorizzano la presentazione del progetto e la richiesta di finanziamento/garanzia;
- d. Procure: un sistema di procure che assegni i poteri ad impegnare la società verso l'esterno in modo coerente con le mansioni ricoperte ed in linea con le attività effettivamente svolte;
- e. Tracciabilità: la predisposizione, registrazione e archiviazione della documentazione rilevante al fine di consentire la ricostruzione delle diverse fasi del processo, dalle offerte ricevute dagli Istituti bancari nazionali ed esteri al Contratto di garanzia e al relativo atto di ipoteca sugli aeromobili.

9.3.2.4 Vendita di beni e servizi, limitatamente alle sole operazioni gestite

esclusivamente in proprio e non a mezzo di contratti di servizio con terze parti, e/o GSA anche di gruppo;

- a. Ruoli e responsabilità: l'identificazione dei ruoli e delle responsabilità delle strutture aziendali coinvolte nella gestione del processo di (a) vendita di materiali/componenti aeronautici "in operativo" e in eccedenza/surplus;
- b. Procedura: la regolamentazione delle modalità operative per la gestione della vendita di materiale/componenti aeronautiche, con la previsione di:
 - criteri generali per il pricing del materiale;
 - modalità di erogazione del servizio di vendita (consegna/trasmissione del materiale e documentazione di supporto);
 - verifica, prima della vendita, in ordine all'origine, provenienza, qualità del bene oggetto di vendita. Inoltre è necessario prevedere le modalità e i controlli di completezza, correttezza ed idoneità della documentazione tecnica di accompagnamento a ciascun materiale/componente.
- c. Separazione: la separazione delle responsabilità tra le strutture aziendali che autorizzano, eseguono e controllano le fasi relative al processo di vendita;
- d. Procure: la formale individuazione del soggetto deputato alla firma dei contratti cui conferire apposita procura;
- e. Tracciabilità: la predisposizione, registrazione e archiviazione degli ordini di trasferimento, della documentazione della merce acquistata, in transito, venduta, nonché della reportistica di monitoraggio delle vendite al fine di consentire

la ricostruzione delle diverse fasi del processo. In relazione alla vendita di apparati aeronautici, la predisposizione e archiviazione di un documento interno sulla valutazione tecnica dell'opportunità di vendita "in operativo" e il pricing dell'operazione, nonché relativo ai soggetti coinvolti nella stessa operazione di vendita e tracciabilità dell'utilizzo finale e destinatario finale dello stesso componente (i.e. end-use e end-user) ;

- f. Clausole: limitatamente alle sole operazioni gestite esclusivamente in proprio e non a mezzo di contratti di servizio con terze parti, e/o GSA anche di gruppo, la definizione di clausole nei contratti con società esterne con cui i terzi si obbligano a non porre in essere alcun atto od omissione, a non dare origine ad alcun fatto e a non tenere alcun comportamento da cui possa derivare una responsabilità ai sensi del d.lgs.231/01; ovvero, clausole risolutive espresse che attribuiscono alla Società la facoltà di risolvere i contratti in questione nel caso di violazione di tale obbligo.

10 - PARTE 10 - DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

10.1 *LE FATTISPECIE DI REATO IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE RICHIAMATE DAL D.LGS. 231/2001*

Di seguito si riporta una breve descrizione delle fattispecie di reato “presupposto” della responsabilità amministrativa della Società:

10.1.1 *Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, l. 633/1941 comma 1 lett. a) bis)*

La norma punisce chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.

10.1.2 *Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, l. 633/1941 comma 3)*

La norma punisce la fattispecie delittuosa di cui all'art. 171, comma 1 lett. a) bis, se il reato è commesso con riferimento ad un'opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla

reputazione dell'autore.

10.1.3 Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis l. 633/1941 comma 1)

La norma punisce chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.) e chiunque utilizzi qualsiasi altro mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

10.1.4 Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis l. 633/1941 comma 2)

La norma punisce chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati S.I.A.E. riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-

quinquies e 64-sexies della legge 633/1941, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102- bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

10.1.5 Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies l. 633/1941)

La norma punisce i produttori o gli importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis della legge 633/1941 che non comunicano alla Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.), entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione, i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi, ovvero chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2 della medesima legge.

10.1.6 Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies l. 633/1941).

La norma punisce chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via

cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi, visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

10.2 LE ATTIVITA' SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS. 231/2001

L'analisi dei processi della Società, ha consentito di individuare le seguenti attività "*sensibili*", nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-quinquies del d.lgs. 231/2001

10.2.1 Duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione al pubblico di Opere dell'ingegno protette dal diritto d'autore o da altri diritti connessi

si tratta della diffusione al pubblico di opere dell'ingegno protette da diritti d'autore nell'ambito della realizzazione di iniziative di comunicazione, di restyling strutturali, di diffusione interna di articoli e notizie stampa pubblicate sui media nazionali e internazionali nonché sponsorizzazione di eventi.

10.2.2 Gestione di programmi informatici protetti

si tratta delle attività relative alla gestione e protezione delle licenze software e delle banche dati.

Nel caso in cui esponenti della Società si trovino a dover gestire attività sensibili diverse da quelle sopra elencate, le stesse dovranno comunque essere condotte nel rispetto:

- degli standard di controllo generali;
- dei principi di comportamento individuati nel Codice Etico;
- di quanto regolamentato dalla documentazione e dagli atti aziendali;
- delle disposizioni di legge.

E' responsabilità delle singole Unità Organizzative interessate segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali modifiche e/o integrazioni da apportare alla presente Parte Speciale, in accordo a quanto previsto dalla Parte Generale.

10.3 IL SISTEMA DEI CONTROLLI

10.3.1 Standard di controllo generali

Gli standard di controllo generali relativi alle Attività Sensibili sono quelli individuati nella Parte Speciale A – Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, già più volte richiamata.

10.3.2 Standard di controllo specifici

Sono relativi alla gestione delle attività relative alla tutela della sicurezza, igiene e salute sul lavoro e sono applicabili a ciascuna delle definite ed elencate aree che costituiscono i fattori qualificanti del sistema di salute e sicurezza della Società. Nella fattispecie di reato, gli standard di controllo specifici sono relativi alla:

10.3.2.1 Duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione al pubblico di Opere dell'ingegno protette dal diritto d'autore o da altri diritti connessi

- a. Ruoli e responsabilità: l'identificazione dei ruoli e delle responsabilità delle strutture aziendali che, per materia di competenza, gestiscono contratti che disciplinano la duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione al pubblico di materiale/opere dell'ingegno protette da diritti d'autore o altri diritti connessi e ne verificano la corretta esecuzione; verificano la corretta esecuzione dei contratti; gestiscono le attività di autorizzazione al pagamento dei diritti d'autore ai titolari; effettuano il pagamento dei diritti;
- b. Procedura: la regolamentazione delle modalità operative per lo svolgimento delle seguenti attività di:
- verifica, prima della duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione al pubblico di opere dell'ingegno protette da diritti d'autore, del possesso delle autorizzazioni necessarie e del pagamento dei diritti d'autore o altri diritti connessi;
 - verifica sull'utilizzo delle opere dell'ingegno con le modalità e nei tempi contrattualizzati;
- c. Separazione: la separazione delle responsabilità per lo svolgimento delle seguenti attività:
- predisposizione e stipulazione dei contratti;
 - gestione dei contratti;
 - verifica della corretta esecuzione dei contratti;
- d. Procura: la formale individuazione del soggetto deputato alla firma dei contratti cui conferire apposita procura;
- e. Tracciabilità: l'archiviazione dei contratti con le controparti

che regolano le modalità di utilizzo delle opere dell'ingegno protette ovvero delle autorizzazioni/liberatorie ottenute dalla Società per l'utilizzo delle stesse; la predisposizione, registrazione e archiviazione della documentazione attestante:

- il pagamento, a cura della Società o per il tramite di società esterne, dei diritti d'autore sull'utilizzo di opere dell'ingegno;
 - le autorizzazioni/liberatorie ricevute;
 - il controllo sulla corretta esecuzione dei contratti.
- f. Clausole: la definizione di clausole nei contratti con società esterne con cui i terzi si obbligano a non porre in essere alcun atto od omissione, a non dare origine ad alcun fatto e a non tenere alcun comportamento da cui possa derivare una responsabilità ai sensi del d.lgs.231/01; ovvero, clausole risolutive espresse che attribuiscono alla Società la facoltà di risolvere i contratti in questione nel caso di violazione di tale obbligo; precisazione di specifiche clausole di "Proprietà Intellettuale e Copyright" nelle quali sono definiti gli obblighi della Compagnia e delle controparti in merito alla tutela dei diritti d'autore nell'utilizzo di opere dell'ingegno protette, regolate dai contratti stipulati con i provider esterni.

10.3.2.2 Gestione di programmi informatici protetti; Gestione e protezione delle licenze software; Gestione e protezione delle banche dati

- a. Ruoli e responsabilità: l'identificazione dei ruoli e delle responsabilità delle strutture aziendali coinvolte nei processi di gestione e protezione:

- delle licenze software, con particolare riferimento alle attività di identificazione delle esigenze di licenze e di implementazione delle stesse nei sistemi aziendali;
- delle banche dati, con particolare riferimento alle attività di mappatura delle banche dati informatiche, di valutazione dei rischi e degli standard di sicurezza informatica, di definizione e adozione delle azioni implementative degli standard di controllo.

Inoltre, con riferimento alle banche dati, l'identificazione delle figure aziendali che definiscono le politiche di sicurezza e i criteri di autorizzazione per l'accesso alle banche dati; presiedono alle risorse del sistema operativo e ne consentono l'utilizzazione; effettuano il monitoraggio degli accessi alle banche dati.

- b. Procedura: la regolamentazione delle modalità operative per la gestione della protezione di licenze software, con la previsione di modalità e controlli applicabili sia in fase di individuazione dell'esigenza di acquisto di una licenza software sia in fase di implementazione della stessa; criteri di identificazione/individuazione delle risorse aziendali a cui distribuire le licenze acquisite; controlli periodici di corrispondenza tra le licenze acquisite e le licenze implementate a cura di un soggetto diverso dal responsabile della distribuzione/implementazione delle licenze; banche dati, con la previsione di modalità di accesso e utilizzo delle banche dati; controlli periodici e sistematici sulla correttezza degli accessi degli utenti alle banche dati e sul corretto utilizzo delle stesse;
- c. Separazione: la separazione delle responsabilità tra le

strutture aziendali che autorizzano, eseguono e controllano le attività di implementazione, distribuzione e sviluppo delle licenze software; la separazione delle responsabilità tra le strutture aziendali che definiscono le politiche di sicurezza, autorizzano l'accesso alle banche dati, utilizzano le banche dati, effettuano il monitoraggio degli accessi;

- d. Tracciabilità: la predisposizione, registrazione e archiviazione della documentazione a supporto dell'implementazione nei sistemi e della distribuzione/assegnazione delle licenze software; la predisposizione e archiviazione di specifiche istruzioni per l'utilizzo e la sicurezza delle banche dati, nonché l'archiviazione della documentazione a supporto della mappatura delle banche dati, della valutazione degli standard di sicurezza informatica e dei controlli periodici sugli accessi alle banche dati.

oooOooo